

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	70
DIFESA (IV)	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	80
FINANZE (VI)	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	105

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 3.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	143
AFFARI SOCIALI (XII)	»	146
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	172
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	175
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	176

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in vista della deliberazione da parte dell'Assemblea sulle dimissioni dal mandato parlamentare della deputata Marta Leonori e della conseguente proclamazione del subentrante, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 17 – Partito Democratico nella XV circoscrizione Lazio 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine

progressivo di lista risulta essere Marco Di Stefano.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato si è riunito dalle 8.50 alle 9.40

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 – Approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..

4

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 – Approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di ieri, hanno convenuto di avviare l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta odierna, di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative

alle ore 12 di domani, venerdì 2 agosto, nonché di comunicare alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo che l'esame in sede referente non potrà concludersi prima di lunedì 5 agosto.

Sulla base di tale comunicazione la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri pomeriggio, ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea per la mattina di martedì 6 agosto.

In tale contesto l'esame preliminare si svilupperà nella seduta odierna, con gli interventi dei relatori, e in una seduta da convocare domani, prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Così rimane stabilito.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ricorda che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito che le Commissioni riunite potranno lavorare anche nelle giornate di sabato e domenica.

Nell'ipotesi in cui non si ritenga di utilizzare tali spazi di lavoro, chiede inoltre di sapere quando inizieranno le votazioni presso le Commissioni riunite, nella giornata di lunedì, auspicando che ciò possa avvenire già nella mattina della medesima giornata.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fedriga, segnala come i relatori ed il Governo dovranno approfondire, nelle giornate di sabato e domenica, le proposte emendative, il cui termine di presentazione è stato fissato, anche su richiesta del gruppo della Lega Nord. Condivide quindi l'esigenza di non ritardare troppo l'avvio delle votazioni delle Commissioni riunite nella giornata di lunedì. A tale riguardo le Presidenze si riservano di definire appena possibile tale orario.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore per la XI Commissione*, per quanto concerne gli aspetti riguardanti il settore del lavoro, richiama in primo luogo l'articolo 1, che introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Fa notare che l'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Evidenzia che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Rileva che alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Fa presente che per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni per le restanti regioni, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva che i commi da 1 a 8 introducono diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Per

quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Fa presente che si prevede, quindi, che i datori di lavoro con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infine, si dispone l'istituzione del « Fondo mille giovani per la cultura », limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. Osserva che la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale. Evidenzia che i commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro. Rileva che il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

Fa notare che l'articolo 3, al comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.

Segnala che l'articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le

procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lett. a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge) per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016. Conseguentemente, fa notare che il comma 4 precisa che l'operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione. Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano di Azione Coesione.

Pone in evidenza che l'articolo 5 istituisce una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma « Garanzia per i giovani » e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Segnala che l'articolo 7 reca una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. Osserva che la disposizione, inoltre, modifica direttamente la legge n. 92 del 2012, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio, all'associazione in partecipazione, all'assunzione di lavoratori che beneficino dell'ASPI, ai fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, alle dimissioni e risoluzioni con-

sensuali dei rapporti di lavoro di collaborazione. Ulteriori misure riguardano ammortizzatori sociali di settore e i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione.

In particolare, fa presente che in materia di contratti a termine si prevede che il contratto a termine acausale possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa essere oggetto di proroga; inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; restano invece esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Rileva inoltre come in materia di ammortizzatori sociali si introduca un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI). Sottolinea che il beneficio consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette « dimissioni in bianco », osserva che la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione. Per quanto concerne, infine, i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, rileva che viene ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo

personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili.

Segnala che l'articolo 7-*bis* detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Evidenzia che la stabilizzazione avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione. A fronte dell'assunzione, fa presente che il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

Evidenzia che l'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma « Garanzia per i Giovani ».

Osserva che l'articolo 9, al comma, reca disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi previdenziali ed assicurativi. Fa notare che il comma 2 definisce modalità di adozione e contenuti del provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una prima rivalutazione *ex lege* a decorrere dal 1° luglio 2013. Fa presente che il comma

3 prevede un'ipotesi di trasformazione automatica del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali. Evidenzia che i commi 4-*bis* e 4-*ter* prevedono disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare « ragionevoli accomodamenti » nei luoghi di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità. Rileva che il comma 5 detta una norma di interpretazione autentica in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori. Evidenzia che il comma 6 dispone l'integrale applicabilità alla somministrazione di lavoro della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fa presente che il comma 7 modifica la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione. Sottolinea che il comma 8 modifica le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente). Segnala che il comma 8-*bis* estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Fa presente che il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all'emersione del lavoro nero. I commi 10-*bis* e 10-*ter* pre-

vedono che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio. Rileva che il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti. Osserva che il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. Sottolinea che il comma 16-*quinquies* prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

Osserva che l'articolo 10, commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, si precisa che l'attuale componente in carica della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in attesa delle nuove nomine, possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dell'Autorità. Inoltre, si prevede la ridefinizione della disciplina dell'erogazione dei finanziamenti e delle prestazioni, da parte di particolari categorie di fondi pensione, nel caso in cui non dispongano di un adeguato patrimonio. Segnala che i commi 3 e 4 trasferiscono dall'INAIL all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi. Fa presente che i commi 5 e 6 chiariscono che i requisiti reddituali ai fini della fruizione della pen-

sione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili debbano essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF degli stessi soggetti, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Fa notare che il comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure per la « riduzione dei costi della politica » di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 174 del 2012. Il comma 7-*bis* rfinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la legge n. 193 del 2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Osserva che l'articolo 10-*bis* impone ulteriori risparmi di gestione per gli enti previdenziali privatizzati.

Evidenzia che il comma 5 dell'articolo 11 autorizza un contributo complessivo di 25,1 milioni di euro a favore del Fondo per il sarcofago di Chernobyl (*Chernobyl Shelter Fund*), un'iniziativa facente capo alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo con lo scopo di proteggere l'ambiente da nuove incontrollate emissioni radioattive dopo l'incidente del 1986. Il comma 6-*bis* prevede un finanziamento a favore del Fondo nazionale per il servizio civile. Infine, i commi da 9 a 11 disciplinano la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto, nelle aree dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e dell'Emilia-Romagna, interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

Marco CAUSI (PD) *relatore per la VI Commissione*, illustrando le norme del decreto – legge profili di competenza della Commissione Finanze, segnala, in primo luogo, nell'ambito delle misure volte a favorire l'occupazione, l'estensione al 15 maggio 2015 – prevista dall'articolo 2, comma 9 – del periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno in-

trodotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.

Tale articolo ha previsto un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Successivamente l'articolo 59 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha prorogato al 14 maggio 2013 il termine per effettuare l'assunzione e beneficiare dell'agevolazione, riducendo peraltro da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – il periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.

Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione. Detto regime, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti

dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti a inoltrare apposita istanza alle Regioni interessate secondo le modalità, i criteri e i termini specificati nel decreto attuativo. Con l'adozione del Piano di Azione Coesione (PAC) sono stati destinati inizialmente 142 milioni al credito di imposta per assunzioni, cui si sono aggiunti, con la terza riprogrammazione del PAC alla fine del 2012, ulteriori 165 milioni.

L'articolo 9, ai commi da 13 a 15-ter, modifica la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile, eliminando per i soci il limite dei trentacinque anni di età, il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto e prevedendo che gli amministratori della società non debbano necessariamente essere soci. Contestualmente è soppressa la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. In tal modo la s.r.l. semplificata rimane l'unico tipo di s.r.l. per la quale il capitale sociale può essere inferiore a 10.000 euro (a capitale ridotto). Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì modificata la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo in particolare che il capitale sociale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.

La società a responsabilità limitata semplificata è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2012. La disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463, prevedeva, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata poteva essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

La norma intendeva favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, prevedendo il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (circa il

regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile) mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti per le società di capitali anche di natura economica (10.000 euro di capitale) imposti ordinariamente dall'articolo 2463 del codice civile, così da favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard definito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, e deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato è stata aggiunta nel comma 13 una lettera *b-bis*), che inserisce nell'articolo 2463-*bis* del codice civile un nuovo comma 3, secondo il quale le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili.

Il comma 14 sopprime la disciplina recata dall'articolo 44 del decreto – legge n. 83 del 2012 relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci di età superiore ai trentacinque anni.

Residua, ma è ora riferita alla s.r.l. semplificata – l'unica rimasta tra le varianti delle s.r.l. la cui costituzione è aperta a prescindere da limiti di età – la disposizione che prevede la promozione di un accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che avviano un'impresa in questa forma.

Il comma 15 riversa nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata le esistenti società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevedendo che la loro iscrizione al registro delle imprese muti di qualificazione, definendosi ora « società a responsabilità limitata semplificata »: a queste ultime verranno quindi totalmente uniformate nella disciplina delle vicende successive all'atto costitutivo, pur permanendo la differenziazione iniziale. Rammenta, infatti, che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, con riferimento alla s.r.l. semplificata, prevede che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Il comma 15-*bis* modifica l'articolo 2464, quarto comma, del codice civile, relativo ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata. In particolare, la lettera *a*) prevede che il versamento dei conferimenti (il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare) sia effettuato non più presso una banca (come previsto dalla norma vigente), ma all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo. La lettera *b*) aggiunge inoltre che i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto costitutivo.

Il comma 15-*ter* integra l'articolo 2463 del codice civile, relativo alla costituzione delle società a responsabilità limitata. In particolare, si prevede che l'ammontare del capitale possa essere determinato in misura inferiore a diecimila euro, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Per formare la riserva legale, prevista dall'articolo 2430 del codice civile, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così

formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

I commi 16 e 16-*bis* apportano modifiche specifiche all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo ai requisiti che devono possedere le *start-up* innovative per poter fruire delle agevolazioni tributarie, in termini di detrazioni e deduzioni, previste dall'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179.

In particolare, il comma 16 prevede la soppressione della lettera *a*) dell'articolo 25, comma 2, che imponeva, tra i requisiti per le predette agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.

Viene quindi diminuita dal 20 al 15 per cento la percentuale della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo e si estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di *start-up* innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale.

Viene altresì esteso il requisito relativo al possesso di brevetti marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà vegetali, anche a programmi per elaboratore (*software*).

Il comma 16-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, elimina il termine, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all'Ufficio del registro delle imprese.

Il comma 16-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando i commi 1 e 4 dell'articolo 29 del predetto decreto — legge n. 179, estende anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone

fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese « *start-up* innovative ».

L'articolo 11, al comma 1, novellando il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

Al riguardo ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Attualmente, accanto all'aliquota ordinaria (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento e un'aliquota « super-ridotta » del 4 per cento.

Nella formulazione originaria del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 1-*ter* dell'articolo 40 disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-*bis* al decreto-legge medesimo.

Il comma 1-*quater* del medesimo articolo 40 prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti di riordino della spesa in materia sociale, nonché dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. In seguito l'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha anticipato, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 tali effetti finanziari.

Con l'articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso «sterilizzare» le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni delle agevolazioni, l'incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 23 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali. I citati provvedimenti legislativi di riordino della spesa fiscale ed assistenziale sarebbero dovuti entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull'aumento dell'IVA.

A seguito delle ulteriori modifiche intervenute con l'articolo 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, l'articolo 1, comma 480, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha sostituito integralmente il richiamato articolo 40, comma 1-ter. Nello specifico, rispetto al testo previgente, la legge di stabilità ha rideterminato l'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento dal 1° luglio 2013 (e non al 23 per cento); ha eliminato l'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento).

Su tale quadro, come accennato in precedenza, interviene il comma 1 dell'articolo 11, che posticipa di tre mesi (dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013) l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento.

Quanto, infine, all'abrogazione della norma sul riordino della spesa in materia sociale e dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, ricorda che le proposte di legge C. 282, C. 950, C. 1122 e C. 1339, recanti disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, già prevedono una delega al governo per ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate priorità socioeconomiche.

I commi da 2 a 4 prevedono che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia, quantificando altresì in 4,1 milioni di euro per il periodo 2012-2014, la quota di detti utili riferibile ai redditi provenienti dai *bond* greci detenuti come investimento di portafoglio dalla Banca d'Italia. Le norme dispongono che dette quote vengano riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 in favore della Grecia.

Il comma 6 modifica la legge di stabilità 2013, al fine di indicare in maniera esatta e definitiva l'importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonterebbe, appunto, a 58.017.000 euro e non a 58.000.000 euro come erroneamente indicato all'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

I commi 7 e 8 provvedono ad inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto – legge n. 95 del 2012; pertanto tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Il nuovo comma 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, interviene nelle disposizioni previste per la riparazione, il

ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, prevedendo, in primo luogo, il coinvolgimento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nella realizzazione degli interventi nei territori delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

In secondo luogo, con l'aggiunta del comma 5-ter all'articolo 4 del decreto - legge n. 74 del 2013, le stazioni appaltanti, possono affidare, con l'obbligo di gara, gli appalti dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori) di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi, in deroga alla legislazione vigente, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

Il nuovo comma 11-bis del medesimo articolo 11, inserito durante l'esame al Senato, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della «ricostruzione privata», la presentazione di apposita autocertificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori, che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori sono effettuati dal presidente del consorzio, dall'amministratore di condominio o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.

Il comma 11-ter, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, affida al Ministero dell'ambiente il compito di definire un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei

baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968 e individuati dall'articolo 26 della legge n. 21 del 1970.

Il comma 11-quater, introdotto a sua volta dall'altro ramo del Parlamento, modifica il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, al fine di precisare che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. Si chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

Rammenta al riguardo che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma possono essere concessi anche mediante finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Il comma 11-quinquies, inserito durante l'esame al Senato, reca una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecu-

zione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il comma 12, inserendo un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 35 del 2013, consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per far fronte ai pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il nuovo articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 35, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano maggiorare, a decorrere dall'anno 2014, fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di predisporre le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato secondo quanto disposto dallo stesso decreto-legge n. 35 del 2013, all'articolo 2, comma 3, lettera a), per quanto concerne i debiti delle regioni e all'articolo 3, comma 5, lettera a), per quanto concerne i debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Entrambe le norme citate dispongono, infatti, che ai fini dell'erogazione da parte dello Stato delle anticipazioni di liquidità, la regione che ne ha fatto richiesta – per il pagamento dei debiti propri o per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale – è tenuta a predisporre misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, migliorata degli interessi.

Tra le regioni a statuto speciale e le province autonome solo le regioni Sicilia e

Sardegna (quest'ultima solo in relazione al pagamento dei debiti sanitari) hanno fatto richiesta per ottenere anticipazioni di liquidità.

La norma appare necessaria in relazione al diverso ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale, in quanto le norme che consentono alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della delega sul federalismo fiscale, non si applicano direttamente alle autonomie speciali, per le quali l'attuazione dei principi del federalismo richiede la predisposizione di norme di attuazione dello statuto speciale.

La norma, infine, come specificato nel testo, opera in deroga alle disposizioni che fissano l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF allo 0,50 per cento (articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997) ed alla disposizione che ha innalzato l'aliquota allo 0,9 per cento (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000).

Il comma 12-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 6 del decreto-legge 35 del 2013, stabilisce che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate i pagamenti dei debiti sanitari possono essere effettuati anche dando precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali diretti ad ottenere la sospensione dell'esecutività.

I commi da 12-ter a 12-septies, introdotti dal Senato, prevedono la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente – certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali – delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato – quali regioni, enti locali, enti del SSN ed enti pubblici nazionali – certificati tramite comunicazione alla piattaforma elettronica, secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013. La garanzia dello Stato acquista efficacia all'atto dell'indivi-

duazione delle risorse da destinare all'apposito Fondo istituito per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. I crediti di parte corrente, come sopra definiti, garantiti dallo Stato, possono essere ceduti a una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, e successivamente, essere oggetto di ristrutturazione.

In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.

Al riguardo ritiene che tali previsioni consentiranno di aumentare la liquidità finanziaria posta a disposizione delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, incentivando a tal fine il positivo ruolo che può svolgere in quest'ambito la Cassa depositi e prestiti.

I commi da 13 a 16 intervengono in materia di finanziamento del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale ferroviario nella regione Campania, consentendo alla regione di utilizzare le risorse, pari a 1.452,6 milioni di euro, ricevute come anticipazione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate a tal fine, per la copertura del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, ma subordinatamente all'approvazione del piano di rientro da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si consente inoltre alla regione la maggiorazione, a decorrere dal 2014, delle aliquote di IRAP e IRPEF, finalizzandone il gettito all'ammortamento dei prestiti per il pagamento dei debiti della regione e degli enti del Servizio sanitario regionale e in via residuale all'ammortamento del prestito finalizzato al piano di rientro dai disavanzi nel settore dei trasporti.

Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime. A tale

proposito ritiene che il Governo dovrebbe chiarire come intenda affrontare il problema delle conseguenze che la previsione potrà determinare su tutti gli altri soggetti che si avvalgono dei finanziamenti del predetto FUS.

I commi da 18 a 20 intervengono sul regime degli acconti IRPEF e IRES.

In merito ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Tale normativa prevede che i versamenti di acconto dell'IRPEF e dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti IRES e IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Quanto alla misura dell'acconto IRPEF, questa è individuata dal comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) al 99 per cento e quella dell'acconto IRES è fissata al 100 per cento.

Più in dettaglio, il comma 18 incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In relazione a tale incremento (introdotto a regime dal 2013), il comma 19 prevede che i suoi effetti per l'anno 2013

si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Tale previsione si applica anche ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, per i quali è espressamente previsto che i sostituti d'imposta trattengano la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle predette disposizioni.

Il comma 20 aumenta dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Analogamente a quanto previsto per l'incremento dell'acconto IRPEF per l'anno 2013, viene peraltro specificato che gli effetti della disposizione si producono esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Tali incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP), infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Ciò comporta che, ai sensi del comma 18, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementata dal 99 al 100 per cento; inoltre, ai sensi del comma 20, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRAP per i soggetti IRES è incrementata dal 100 al 101 per cento.

Segnala come le disposizioni appena illustrate, ed in particolare il comma 18, che introduce un incremento dell'acconto IRPEF a regime, non incidano direttamente sul testo delle norme vigenti, ope-

rando pertanto una modifica non testuale alla disciplina degli acconti, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 in materia di chiarezza dei testi normativi, nonché con l'articolo 2 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

Il comma 21 dell'articolo 11 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

In merito rammenta che l'articolo 35 del decreto-legge n. 46 del 1976 stabilisce che le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti, un importo pari ai nove decimi delle ritenute previste dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. A sua volta il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 stabilisce che l'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 20 per cento (ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011) con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi.

Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, essendo già scaduto il primo termine di versamento, la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, quando andrà effettuato il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. Per il periodo di imposta successivo l'acconto, nella misura maggiorata, sarà invece versato in due parti di uguale importo come ordinariamente previsto.

Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (cosiddette sigarette elettroniche) ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. La vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

In particolare, il comma 22 inserisce nel decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il Testo unico delle accise, un nuovo articolo 62-*quater*, dedicato all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il comma 1 del predetto articolo 62-*quater* assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

Il comma 2 dell'articolo 62-*quater* assoggetta la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, per il legale rappresentante del depositario. Detti soggetti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, devono prestare cauzione preventiva, nei modi stabiliti dalla legge n. 348 del 1982, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

Al riguardo ricorda che l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999,

n. 67, prevede il possesso dei seguenti requisiti soggettivi per il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale:

non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera *b*);

non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione;

non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Il comma 4 dell'articolo 62-*quater* rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per individuare:

il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza autorizzatoria (di cui al comma 2);

le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti;

le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al

pubblico (in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati).

Il comma 5 dell'articolo 62-*quater* consente – nelle more di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo – la vendita di tali prodotti anche tramite le rivendite di generi di monopolio (articolo 16 della legge n. 1293 del 1957), in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958, che vieta nelle rivendite la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiare lo smercio, fermo restando le disposizioni in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti da fumo, contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, attuativo dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 6 dell'articolo 62-*quater* assoggetta, in termini forse anche eccessivamente restrittivi, la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo altresì l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 50 dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 50 citato prevede, tra l'altro, l'applicazione di una sanzione amministrativa (da 500 euro a 3.000 euro) per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte.

La stessa sanzione si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, l'accesso nei locali in cui sono lavorati o custoditi prodotti soggetti ad accisa.

Il comma 7 dell'articolo 62-*quater* prevede infine la decadenza del soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 in caso di

perdita di uno o più dei requisiti soggettivi richiesti ovvero qualora venga meno la garanzia prestata. L'autorizzazione è altresì revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di IVA.

Il comma 23 dell'articolo 11 del decreto-legge attribuisce quindi al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative a tutela della salute, stabilendo inoltre l'applicazione ai predetti prodotti succedanei delle disposizioni in materia di divieti pubblicitari e promozionali, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

L'articolo 11-*bis*, inserito dal Senato, interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, contenuti nell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), rendendoli meno stringenti a decorrere dall'anno 2013.

In particolare, al comma 1, è portato dal 6 all'8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra costo degli interessi del debito e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, riducendo l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei propri debiti commerciali, in modo che esso sia pari non più almeno al 50 per cento, bensì almeno al 30 per cento dei residui attivi del bilancio degli enti stessi, aventi anzianità superiore a cinque anni.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati da talune norme del provvedimento.

In particolare, per i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala la riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili

conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, per un importo pari a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017 e a 6 milioni a decorrere dall'anno 2018. È inoltre ridotto il Fondo IRAP di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

Un'ulteriore riduzione di spesa, introdotta dal Senato, riguarda la quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, per un

importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede quando sarà possibile svolgere gli interventi in sede di esame preliminare del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che l'esame preliminare si svolgerà nella giornata di domani, in una seduta che si svolgerà tra le ore 9 e le ore 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani mattina.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18)	20
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° agosto 2013.

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere</i>)	36
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere</i>)	38
ERRATA CORRIGE	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 17.45.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, nella riunione dell'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, i relatori sul provvedimento in titolo hanno manifestato l'esigenza di disporre di più tempo per la valutazione degli emendamenti presentati, in considerazione della loro complessità, del loro elevato numero e della difficoltà di addivenire a una sintesi delle diverse posizioni dei gruppi ed hanno pertanto proposto di chiedere alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo di rinviare la discussione sulle linee generali del provvedimento in questione — la cui discussione in aula è prevista per domani, venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 18 — fissandola a martedì 6 agosto, anche alla luce del fatto che, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea, non vi saranno votazioni sul provvedimento in esame prima di quella data. Sulla proposta dei relatori si sono espressi favorevolmente i rappresentanti dei gruppi del Partito democratico, del Popolo della libertà, di Scelta civica per l'Italia e di Sinistra ecologia e libertà. Si sono espressi in senso contrario i rappresentanti dei gruppi del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord Autonomie. Il rappresentante del gruppo Misto non si è espresso. Non erano invece presenti rappresentanti del gruppo Fratelli d'Italia.

Comunica di aver pertanto scritto alla Presidente della Camera per rappresentarle l'esigenza manifestata dai relatori Fiano e Gelmini. In attesa delle decisioni della Presidente della Camera e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, propone di invertire l'ordine del giorno, in modo che la Commissione possa procedere all'esame degli argomenti sui quali è convocata in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Danilo TONINELLI (M5S), con riferimento alle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadisce che il suo gruppo chiede che si proceda già nella seduta odierna all'esame del provvedimento avviando la discussione e la votazione degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sospende la seduta in attesa di conoscere le decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 18, riprende alle 20.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è prevista la convocazione per domani, presumibilmente nella prima mattina, di una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che dovrà valutare la richiesta di rinvio dell'inizio della discussione del provvedimento in titolo avanzata dai relatori e condivisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ritiene pertanto che la Commissione debba aggiornare i propri lavori, rinviandoli al termine della Conferenza dei presidenti di gruppo di domani.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo ritiene che si debba proseguire nell'esame del provvedimento già nella seduta odierna, in quanto non ritiene esistenti condizioni ostative alla prosecuzione dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che porrà in votazione la proposta di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, da convocare per domani mattina. Avverte che su questa proposta darà la parola a un deputato per gruppo, ove ne sia fatta richiesta.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che la Commissione debba proseguire i lavori nella seduta odierna, anche perché la Conferenza dei presidenti di gruppo di domani potrebbe confermare l'inizio della discussione del provvedimento alle ore 18 di domani stesso.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) si dichiara favorevole alla proposta del presidente di rinviare l'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Federica DIENI (M5S), nel concordare con quanto affermato dal collega Bragantini, dichiara che, ad avviso del suo gruppo, la Commissione deve cominciare l'esame degli emendamenti fin da oggi e proseguire anche in seduta notturna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di rinviare la seduta nella giornata di domani.

La seduta termina alle 20.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena BOSCHI (PD), *relatore*, dopo aver richiamato gli ambiti di intervento del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Rileva, infatti, che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda che il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

Richiama quindi l'articolo 4, nella parte in cui amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, ivi richiamato, stabilendo in particolare che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti tra cui il mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati « su base regionale » e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (lettera *b-bis*), introdotta dal Senato).

Evidenzia, in proposito, l'opportunità che sia maggiormente chiarito cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Renato BALDUZZI (SCpI) concorda con il rilievo testé svolto dalla relatrice, non essendo in alcun modo chiaro il significato dei percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale ». È infatti evidente che l'ordinamento italiano non ha mai conosciuto, in questo settore, percorsi differenziati a seconda della regione in cui ci si trova.

Si chiede dunque se non sia più opportuno rafforzare maggiormente il rilievo posto nel parere da esprimere alla II Commissione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene anch'egli opportuno evidenziare con chiarezza nel parere l'esigenza di specificare il significato dei percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale ». Rileva inoltre come sarebbe stata opportuna una relazione dettagliata sul contenuto del provvedimento da parte della relatrice: non c'è stato infatti il tempo di approfondirne adeguatamente i contenuti,

considerato che la II Commissione ha concluso solo poche ore fa l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere solo sui profili di propria competenza e che in sede consultiva non si può chiedere che il relatore illustri dettagliatamente il contenuto del provvedimento che si esamina, essendo rimesso a ogni singolo deputato di conoscere i provvedimenti in esame. Ai relatori è richiesto di evidenziare i profili ritenuti non conformi al dettato costituzionale ed agli ambiti di competenza della I Commissione.

Preso comunque atto della richiesta del deputato Bragantini, sospende brevemente la seduta per consentire a tutti di prendere piena conoscenza del contenuto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito e della proposta di parere della relatrice.

La seduta, sospesa alle 18.25, riprende alle 18.30.

Federica DIENI (M5S) per quanto attiene al parere che la I Commissione è chiamata ad esprimere, rileva che il testo non presenta profili di incostituzionalità. Allo stesso tempo, però, poiché la I Commissione esprime anche un parere in merito alle proprie competenze, e tra queste vi è la sicurezza e l'ordine pubblico, per questo particolare aspetto ritiene sicuramente possibile avanzare alcuni rilievi.

Nelle premesse del decreto legge, infatti, in merito alle motivazioni di necessità ed urgenza sono richiamate le condizioni di sovraffollamento carcerario, l'insufficienza della vigente disciplina della detenzione domiciliare ed è sottolineato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario né è stata adottata la riforma delle misure alternative alla detenzione.

Premesso che considerare motivazioni di necessità e urgenza dati strutturali come il sovraffollamento delle carceri italiane e la non realizzazione del piano di

edilizia carceraria suscita più di una perplessità, sottolinea che l'intervento volto ad agevolare le pene alternative al carcere ed in particolare gli arresti domiciliari incide in maniera rilevantissima sulle risorse umane e strumentali delle forze di pubblica sicurezza, poiché spetterà ad esse svolgere i controlli previsti nei confronti dei detenuti ai domiciliari. L'aumento di questi compiti da parte delle forze dell'ordine, sottrarrà risorse ad altri compiti di spettanza delle forze dell'ordine, in particolare per quanto attiene ai servizi volti a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Questa conseguenza si produrrà in misura ancora maggiore a fronte del blocco delle assunzioni negli organici e al taglio delle risorse attualmente disponibili che già sta facendo sentire i propri effetti.

Sempre in merito a questo profilo, sottolinea come nel decreto-legge non figuri la firma del Ministro dell'interno, che è invece chiamato a garantire la tutela dell'ordine pubblico.

Per tali ragioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Maria Elena BOSCHI (PD), *relatore*, alla luce di quanto evidenziato dai colleghi Balduzzi e Bragantini presenta una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) sopprimendo, nell'osservazione, la parola « maggiormente ». Ritiene invece che quanto evidenziato dalla collega Dieni vada oltre i profili di competenza della Commissione in sede consultiva.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si sofferma ulteriormente sulla previsione dell'articolo 4, già richiamata dalla relatrice, che prevede percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale ». Si chiede sulla base di quali elementi e requisiti dovrebbero avere luogo tali percorsi differenziati ed invita la relatrice a prevedere che tale rilievo sia formulato come condizione anziché come osservazione.

Maria Elena BOSCHI (PD) *relatore*, ritiene che nel testo la differenziazione sia riferita alle strutture e non ai cittadini.

Reputa pertanto opportuno mantenere il rilievo come osservazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda come tra le modifiche approvate dalla II Commissione vi sia anche una novella all'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, rubricato «atti persecutori», con la quale si è aumentato, nel massimo, da quattro a cinque anni la pena della reclusione ivi prevista. In tale modo si è dato seguito ad una serie di questioni che erano emerse in relazione al reato di *stalking* con riguardo al provvedimento in esame.

Nicola MOLTENI (LNA) richiama quanto testé evidenziato dal presidente Sisto e ricorda che, tra le modifiche apportate dalla II Commissione, vi è stata anche l'introduzione, all'articolo 1, di una specifica deroga alla nuova disciplina, con la previsione dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere per il delitto di finanziamento illecito ai partiti, sebbene per esso sia previsto il limite di pena massimo di quattro anni.

Si è dunque optato per una soluzione alquanto anomala dal punto di vista giuridico. Si è ritenuto, infatti, opportuno mantenere a cinque anni anziché a quattro – come originariamente previsto dal decreto-legge – il limite di pena per i cui delitti può applicarsi la misura in esame, ma si è introdotta una deroga specifica per il finanziamento illecito ai partiti e si è aumentato il limite di pena per il reato di *stalking*. Ritiene che, pur concordando con quanto fatto riguardo allo *stalking*, si sia trattato di un compromesso al ribasso tra i gruppi del Partito democratico e del Popolo della libertà, che di certo non ha portato a risultati soddisfacenti dal punto di vista della buona tecnica normativa.

Auspica dunque che possa tornare un atteggiamento di buon senso.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva come ci si trovi di fronte a disposizioni molto discusse. Il Senato ha infatti innalzato da quattro a cinque anni il limite edittale di riferimento per l'applicabilità

della disposizione che incide sui presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Alla Camera, la II Commissione ha poi approvato una novella all'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, rubricato «atti persecutori», aumentando, nel massimo, da quattro a cinque anni la pena della reclusione ivi prevista.

Invita quindi la Commissione ad un'attenta valutazione, sotto il profilo della legittimità costituzionale, della distinzione tra reati prevista dal testo, che appare a suo avviso irragionevole sotto molti profili. Ritiene infatti che possa derivarne un *vulnus* molto ampio.

Ricorda come in precedenti occasioni la I Commissione abbia evidenziato criticità sotto il profilo costituzionale in ragione dell'esclusione di alcuni tipi di reato. In questo caso vi è, a suo avviso, il medesimo tipo di problema. Fa dunque presente la contrarietà del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Costituzione, all'articolo 3, prevede che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione.

Osserva che l'articolo unico del testo unificato della proposte di legge C. 245 (Scalfarotto), C. 280 (Fiano) e C. 1071 (Brunetta) intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia novellando la cosiddetta legge Reale (legge

n. 654 del 1975) e la cosiddetta legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), che attualmente costituiscono l'ossatura della legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni.

In particolare, la legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, all'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lettera *a*) con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro. La giurisprudenza ha chiarito che la fattispecie configura un reato di pura condotta e di pericolo astratto che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia raccolta dai destinatari; si tratta inoltre di ipotesi di reato a dolo generico (Cassazione, Sezione I, sentenza. n. 724 del 21 gennaio 1998; Sezione. III, sentenza. n. 37581 del 07-05-2008); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lettera *b*) con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La fattispecie che sanziona la violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configura invece un delitto a dolo specifico, ove l'agente operi con coscienza e volontà di offendere la dignità e l'incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali (Cassazione., Sezione. III, sentenza n. 7421 del 26 febbraio 2002); chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3) con la reclusione da 6 mesi a 4 anni; chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discrimina-

zione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3) con la reclusione da 1 a 6 anni).

Il decreto-legge n. 22 del 1993 (convertito dalla legge n. 205 del 1993) ha provveduto ad inasprire le pene per i delitti previsti dalla legge del 1975 e ha introdotto (articolo 1) pene accessorie in caso di condanna (dall'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale).

Inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, l'articolo 2 del decreto-legge ha previsto sanzioni penali per: chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull'odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (articolo 2, comma 1: reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 258 euro); chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati (articolo 2, comma 2: arresto da 3 mesi ad un anno).

Infine, il decreto-legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: per qualsiasi reato – ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo – commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge n. 654 del 1975, la pena viene aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze, il comma 2 stabilisce che il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale principio non opera rispetto all'attenuante della minore età (di cui all'articolo 98 del codice penale).

Durante la scorsa legislatura, nel corso delle audizioni in Commissione giustizia una dei docenti auditi, la Professoressa Marilisa D'Amico, ha evidenziato, con riguardo all'aggravante connessa all'omofobia, che « problemi dovuti al carattere soggettivo dell'aggravante potranno presentarsi, ma solo su un piano probatorio, poiché potrebbe risultare difficile, a seconda dei fatti, ricostruire i motivi che hanno determinato l'agente » e sottolinea che « il rischio di scivolare sul delicato terreno dei reati di opinione e, dunque, di introdurre nell'ordinamento illegittime violazioni della libertà di manifestazione del pensiero ».

Il testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia, all'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 3 della cosiddetta legge Reale, inserendo tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. Conseguentemente, si punisce: con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi « istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi » fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole « o fondati sull'omofobia o transfobia » al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di « propaganda » di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo « istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi » fondati sull'omofobia o transfobia; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa – o presta assistenza all'attività – di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 novellano la cosiddetta legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia o transfobia nel titolo del provvedimento e nella rubrica del primo articolo. In particolare, la « legge Mancino », all'articolo 1, comma 1, ha sostituito proprio l'articolo 3 della « legge Reale ». L'intervento sulla rubrica dell'articolo 1 della legge Mancino chiarisce adesso che sono applicate anche ai condannati per una delle fattispecie precedenti – ovvero a seguito di condotta fondata sull'omofobia o transfobia – le pene accessorie previste dalla stessa legge Mancino. Si tratta dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, dell'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; della sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché del divieto di detenzione di armi e del divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Sottolinea come le previsioni introdotte dal provvedimento in esame presentano profili problematici dal punto di vista probatorio e c'è il rischio di cadere nel reato d'opinione, in contrasto con il dettato dell'articolo 21 della Costituzione.

Per quanto riguarda, infine, il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Federica DIENI (M5S) ritiene come il provvedimento uscito dalla Commissione Giustizia abbia depotenziato il reato di omofobia.

Ritiene, quindi, che nel parere debba essere chiesto alla Commissione di merito di chiarire il concetto di omofobia, non essendo una fattispecie prevista dal nostro ordinamento.

Osserva che la previsione che il giudice, nel bilanciamento tra aggravanti e atte-

nuanti, debba privilegiare le prime sembrerebbe togliere una certa discrezionalità al giudice medesimo.

Non ritiene, infine, che ci siano rischi di inficiare la libertà di opinione, perché questa è coperta a li vello costituzionale.

Matteo BRAGANTINI (LNA), ritiene che il provvedimento presenti dei profili di criticità sul piano della legittimità costituzionale. Uno stesso reato, condotto con offese fisiche o anche solo verbali, infatti, viene punito in modo diverso a seconda di chi sia la vittima e, così, le stesse vittime non sono tutelate in modo uguale dallo Stato. Il provvedimento non mette sullo stesso piano chi ha subito un'offesa in quanto omosessuale e chi, ad esempio, è anziano o soffre di qualche piccolo *handicap*, come anche una semplice miopia. Ritiene che tutto questo sia illogico e che nessuno debba essere discriminato.

Rileva inoltre che si corre il rischio di colpire le idee. Ricorda, al proposito, alcune fattispecie di reato previste dal codice Rocco, come il voler dividere le colonie dall'Italia. Va tutelata, dunque, la legittimità ad esprimere le proprie idee.

In conclusione, ritiene che quanto da lui esposto vada inserito nel parere.

Emanuele FIANO (PD) chiede a nome del suo gruppo una breve sospensione per poter analizzare quanto esposto dalla relatrice, al fine di giungere ad un parere il più largamente condiviso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendovi obiezioni sulla richiesta del deputato Fiano, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 19, riprende alle 19.55.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a causa della delicatezza delle questioni implicate dalla proposta di parere della relatrice e dal provvedimento in esame, si rende necessario un rinvio dell'esame, in modo da permettere alla relatrice di disporre di altro tempo per definire una proposta di parere sulla quale i

gruppi possano convergere. Propone quindi di rinviare la seduta alle ore 9 di domani.

La Commissione concorda.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le 9 di domani.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge C. 925, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, è composto di quattro articoli. Il provvedimento interviene in particolare sulla disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Il punto qualificante dell'intervento sta nell'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione), che tuttavia non vengono depenalizzati ma conservano la natura giuridica di delitto.

Venendo più in dettaglio alla descrizione del contenuto del provvedimento, l'articolo 1 del nuovo testo propone una serie di modifiche alla legge sulla stampa (ossia la legge n. 47 del 1948). La prima modifica riguarda l'articolo 1 della legge, che reca la definizione di stampa o stampato. In tale articolo è aggiunto un comma che estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line*, registrate presso le cancellerie dei tribunali ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 47. Numerose modifiche sono, poi, introdotte alla disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge n. 47.

L'articolo 8 in questione prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine indicato per i quotidiani o i periodici, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme sopradescritte, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Questo, dunque, è il contenuto attuale dell'articolo 8 della legge n. 47. Il primo comma dell'articolo 8 è novellato, in particolare, con la previsione che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa

devono essere pubblicate senza commento (articolo 1, comma 1, lettera 0c). Le ulteriori modifiche al citato primo comma (articolo 1, comma 1, lettera 0a) e 0b) sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione (il riferimento agli obblighi del direttore del giornale di « pubblicare » anziché « fare inserire » la rettifica) dall'altro, al suo coordinamento con l'estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on line* registrate.

Una integrazione del secondo comma dell'articolo 8 detta la necessaria disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line* precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa alla pagina dell'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (cioè l'Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata *on line*) e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica (articolo 1, comma 1, lettera a-bis).

Sono, poi, introdotti nell'articolo 8 due commi (rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto) che ampliano l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri). In particolare, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 estende l'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche. Per tali trasmissioni, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione (di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005). Il riferimento dovrebbe essere più correttamente all'articolo 32-*quinquies* del testo unico, in base a cui chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria

ria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

La rettifica è, quindi effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede ai sensi del comma 4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 introduce un comma dopo il quarto e prevede, per la stampa non periodica, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile) provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano

contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

In caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati, la lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 1 modifica il quinto comma dell'articolo 8 della legge 47 del 1948, stabilendo che – qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative, – l'autore della richiesta della rettifica può richiedere al « giudice » (in luogo del « pretore ») di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv (nuovo comma dopo il quinto dell'articolo 8 della legge n. 47, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del testo in esame).

La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è sostituito da euro 8.000 (minimo) e euro 16.000 (massimo). Il comma 2 dell'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge introduce l'articolo 11-bis della legge sulla stampa relativo al risarcimento del danno. La Commissione giustizia ha soppresso il limite al risarcimento del danno patrimoniale previsto dalla proposta di legge C. 925. Ha invece previsto che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità

dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. L'azione si prescrive in due anni. È conseguentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato (comma 3, articolo 1).

Il comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'articolo 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Al comma 1 del nuovo articolo 13 la diffamazione a mezzo stampa è sanzionata con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro. In base al secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. Attualmente, l'articolo 13, primo comma, fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000.

Sono poi aggiunti quattro commi all'articolo 13. Il comma 2 prevede che alla condanna per il delitto di cui al comma 1 (quindi per entrambe le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa) consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia). Nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1), del codice penale (recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole) si applica la pena accessoria del-

l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Il comma 3 stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa che provvede alla rettifica secondo quanto previsto dall'articolo 8. Ai fini della non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge (comma 4).

Infine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari (comma 5).

L'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge modifica il codice penale. Il comma 1 sostituisce l'articolo 57 del codice penale, la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. Il nuovo primo comma è riferito alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento – delle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: egli risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista. Pertanto, in luogo della responsabilità «a titolo di colpa» attuale è precisato il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione e il reato commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 57 prevede la possibile delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di cui al primo comma. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della

testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa: La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 594 del codice penale sull'ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. Il nuovo comma 1 elimina la previsione della reclusione sanzionando l'ingiuria con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. Si prevede inoltre l'inserimento della fattispecie commessa comunicazione « telematica » e l'aumento delle pene fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone (attualmente l'aumento riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032).

Il comma 3 dell'articolo 2 del nuovo testo sostituisce l'articolo 595 del codice penale in tema di diffamazione: l'ipotesi base di diffamazione è estesa anche alla comunicazione in via telematica; l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Per coordinamento, i commi terzo e quarto del vigente articolo 595 del codice penale risultano abrogati. In particolare, il contenuto del terzo comma è stato parzialmente trasposto nel nuovo articolo 13 della legge n. 47 del 1948 per la parte relativa alla diffamazione a mezzo stampa. Si osserva infatti che non pare trovare più fondamento legislativo la fattispecie della diffamazione « con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico » attualmente contenuta nell'articolo 595, terzo comma, del codice penale. L'attuale quarto comma dell'articolo 595 del codice penale ri-

guarda l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio. L'articolo 3 del nuovo testo della proposta di legge aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. L'attuale articolo 427 del codice di procedura penale prevede che, nei reati a querela dell'offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La *ratio* della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2). Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3). Il comma aggiuntivo *3-bis* dell'articolo 427 – introdotto dal testo in esame – prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.

L'articolo *3-bis* del testo in esame, infine, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel ringraziare il collega Mazziotti di Celso per la esauriente relazione svolta, osserva che, considerata la particolare complessità della proposta di parere da lui formulata, appare opportuno un rinvio dell'esame ad altra seduta. Ritiene infatti, tra l'altro,

importante approfondire le problematiche connesse alla condizione contenuta nel parere che prevede all'articolo 1, comma 1, l'estensione dell'applicazione della legge n. 47 del 1948 già prevista per le testate giornalistiche *on line*, anche alle trasmissioni televisive.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, premesso di ritenere ragionevole la richiesta formulata dal collega Bragantini, propone che anche l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato alla seduta da convocare domani mattina alle ore 9.

La Commissione concorda.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 66 del 31 luglio 2013, a pagina 61, seconda colonna, venticiesima riga, il numero: « 7.5 » è sostituito dal seguente « 7.6 ».

ALLEGATO 1

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
(C. 1417 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »,

considerato che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

preso atto che il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie,

richiamato l'articolo 4, nella parte in cui amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, ivi richiamato, stabilendo in parti-

colare che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti tra cui il mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati « su base regionale » e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (lettera b-bis), introdotta dal Senato);

evidenziata, in proposito, la necessità di chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 4 appare opportuno chiarire maggiormente cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

ALLEGATO 2

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
(C. 1417 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »,

considerato che il provvedimento riguarda la materia « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

preso atto che il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie,

richiamato l'articolo 4, nella parte in cui amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, ivi richiamato, stabilendo in parti-

colare che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti tra cui il mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati « su base regionale » e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto (lettera b-bis), introdotta dal Senato);

evidenziata, in proposito, la necessità di chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 4 appare opportuno chiarire cosa si intenda per percorsi di esecuzione della pena « differenziati su base regionale », tenendo conto di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
(Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.).****PROPOSTA DI PARERE**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto ed abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati, recante « Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia »,

rilevato come quanto previsto dal testo vada valutato con ponderazione e attenzione, tenendo conto in particolare di quanto sancito dagli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione,

evidenziato in particolare come vada valutato il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte soggettive – anziché su posizioni oggettive – attenendo alla sfera individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel tempo e quindi di difficile verifica,

tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee,

evidenziata altresì la necessità di assicurare il rispetto del principio di libertà di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato territorio dei reati di

opinione e di introdurre nell'ordinamento illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero, anche perché potrebbe risultare alquanto difficoltoso sul piano probatorio ricostruire i motivi che hanno determinato l'agire,

rilevato altresì come gli elementi previsti dal testo, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, e così introdurre una vera e propria inversione dell'onere probatorio,

rilevato che conseguentemente, al fine del rispetto del principio di determinatezza e di tassatività delle norme incriminatrici (articoli 25 e 27 della Costituzione), risulta necessario richiedere che la condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurla dalla opinione espressa (pure se rilevante ai sensi dell'articolo 595 del codice penale),

rilevato infine che, gli elementi in questione consentono, come introdotti nel sistema vigente, di ricorrere alla applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale, così efficacemente completando l'apparato sanzionatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situa-

zione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;

b) sia valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione;

c) in tale percorso, si tenga conto dell'applicabilità agli elementi introdotti

dell'aggravante generale « motivi abietti o futili » di cui all'articolo 61, n. 1, del codice penale;

d) all'articolo 1, comma 1, prima della lettera *a)*, sia aggiunta la seguente:

0a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: « istiga a commettere o commette » sono sostituite con le seguenti: « esplicitamente istiga a commettere o commette »;

e) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b)*, sia aggiunta la seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: « l'incitamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'espresso incitamento ».

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.).**PROPOSTA DI PARERE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 925 Costa, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante »,

preso atto che:

il titolo del provvedimento, in merito alla diffamazione a mezzo stampa, si riferisce anche ad altri mezzi di diffusione delle opinioni;

nel testo dell'articolo 1 non risultano previsioni espresse riferite ai c.d. blog, taluni dei quali, tuttavia, da un punto di vista sostanziale, hanno talvolta una portata comunicativa analoga a quella dei mezzi di informazione disciplinati dallo stesso articolo 1 con la conseguenza che i relativi effetti dovrebbero essere oggetto di considerazione nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale;

verificato che:

ad una valutazione del testo sotto il profilo del temperamento dell'interesse alla tutela della persona offesa dal reato e di quello alla ragionevole durata dei procedimenti, tenendo anche conto delle esigenze deflattive del contenzioso, non risultano adottate soluzioni normative con effetti estintivi dei procedimenti in caso di

offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

considerato che:

l'articolo 1, comma 01, estende l'applicazione della legge n. 47 del 1948 alle testate giornalistiche on-line senza richiamare l'estensione alle trasmissioni radiotelevisive, in merito alle quali, tuttavia, sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lett. b);

l'articolo 1, comma 1, lett. c), in base a previsioni introdotte dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il quarto comma, un comma, che prevede, per la stampa non periodica, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile) provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, soltanto « in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale »;

pertanto, nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto

o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale, non è prevista un'ipotesi alternativa di pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche a richiesta dell'offeso;

l'articolo 1, comma 1, lett. *d*), nel prevedere la facoltà dell'autore dell'offesa di avvalersi della procedura di rettifica, non stabilisce, tuttavia, oneri di informazione nei suoi confronti a carico del direttore responsabile del giornale o del periodico o del responsabile della trasmissione che gli consentano di venire a conoscenza della presentazione di istanza di rettifica da parte del soggetto offeso;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lett. *b*), modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il terzo comma, un nuovo comma che prevede che « Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni »;

il richiamo all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione sembra doversi correttamente sostituire con l'articolo 32-*quinquies* che, tuttavia, prevede modalità di rettifica per le trasmissioni radiotelevisive che appaiono formulate soprattutto per trasmissioni quotidiane, difficilmente riferibili a trasmissioni di diversa periodicità o *una tantum*;

valutato che:

l'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 11 *bis*, prevede che, in sede di determinazione del danno, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica;

tuttavia, lo stesso articolo, comma 4, capoverso articolo 13, comma 3, stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche, senza far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla

quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

l'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, prevede una pena per la diffamazione a mezzo stampa, senza disporre per la diffamazione effettuata con il mezzo radiotelevisivo;

l'articolo 2, comma 3, sostituisce il vigente articolo 595 c.p., con una formulazione nella quale non trovano espresso riferimento le fattispecie sottese alla vigente formulazione riferita a « qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 01, si estenda l'applicazione della legge n. 47 del 1948, già prevista per le testate giornalistiche on-line, anche alle trasmissioni radiotelevisive per le quali sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lett. *b*);

2) all'articolo 1, comma 1, lett. *c*), si preveda la possibilità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, a richiesta dell'offeso, anche nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale;

3) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, si estendano le previsioni ivi previste anche alla diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si consideri l'opportunità di prevedere al titolo del provvedimento, ove ci si riferisce ad altri mezzi di diffusione delle opinioni, anche un richiamo ai mezzi di comunicazione;

b) si valuti l'opportunità di opzioni normative ad effetto deflattivo che puntino

alla chiusura dei procedimenti per effetto di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

c) parimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'articolo 1, comma 1, lett. b), all'articolo 32-*quinquies* anziché all'articolo 32 e di prevedere la possibilità di trasmissione di rettifiche anche nel caso di trasmissioni radiotelevisive non periodiche o con periodicità non quotidiana;

d) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, si consideri l'opportunità di

stabilire, al comma 3, una esplicita clausola diretta a far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

e) all'articolo 2, comma 3, che sostituisce il vigente articolo 595 c.p., si valuti se la formulazione adottata abbia una portata normativa idonea a comprendere anche le fattispecie aggravate indicate nel vigente terzo comma che fa riferimento a « qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti segnalati</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63

INTERROGAZIONI:

5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura onoraria	51
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza	51
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento al tribunale di Lucera	52
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	68
AVVERTENZA	52

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2013

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha invitato i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di sedici emendamenti. Avverte quindi che i gruppi hanno completato le segnalazioni (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che sono stati presentati il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e l'emendamento del Governo 4.100, volto a recepire alcuni rilievi del Comitato per la legislazione (*vedi allegato 1*).

Enrico COSTA (PdL) ricorda come la seduta di ieri sia stata a tratti burrascosa e, perciò, talvolta poco ordinata. A tale proposito riconosce di dover fare autocritica, ritenendo di non avere contribuito a rendere più semplice lo svolgimento dei lavori della Commissione, in particolare quando ha creato un equivoco sulla rifor-

mulazione dell'emendamento Marzano 1.1. Precisa come in quella occasione fosse sua intenzione sollevare una questione meramente tecnica e come, tuttavia, ne sia scaturito un dibattito che ha coinvolto anche il punto di mediazione precedentemente raggiunto in Commissione e che, inevitabilmente, ha prodotto ripercussioni anche sui pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative, in parte modificati. Auspica quindi che l'equivoco sia stato chiarito e che si possa « riavvolgere il nastro » al momento in cui si era raggiunto un punto di mediazione ampiamente condiviso, che si incentrava sul mantenimento, nell'articolo 280, secondo comma, c.p.p., del limite di cinque anni – come previsto nel testo approvato dal Senato – e nell'introduzione di meccanismi che consentissero comunque di continuare ad applicare la custodia cautelare in carcere a specifiche fattispecie di reato che si collocerebbero al di sotto della nuova soglia del citato articolo 280.

Walter VERINI (PD) rileva con soddisfazione come la sospensione dei lavori della Commissione disposta ieri abbia portato i gruppi di maggioranza ad una riflessione positiva, nel senso di salvaguardare il cuore del provvedimento del Governo e di consentire ai recidivi che abbiano dato prova di voler seguire un percorso rieducativo di fruire dei benefici previsti dal provvedimento medesimo. Rileva, inoltre, come sia opportuno essere sensibili – anche se non condizionati – dal dibattito pubblico, che ha evidenziato la necessità di continuare a prevedere l'applicabilità della custodia cautelare in carcere per reati di grave allarme sociale, come lo *stalking*, e per altre fattispecie di reato, come il finanziamento illecito ai partiti, sul quale, in un momento di particolare difficoltà nei rapporti tra politica e cittadini, si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di compiacersi umanamente per la serenità ritrovata in meno di ventiquattro ore. Politicamente, tuttavia, si tratta di un

passo indietro, cioè del solito accordo al ribasso che produce un peggioramento del testo.

Dichiara di non avere nemmeno l'intenzione di forzare il dibattito per cercare di convincere la Commissione che la soluzione migliore sia il mantenimento del limite di quattro anni, previsto dal vigente articolo 280, secondo comma, c.p.p., poiché sa bene che tutti i deputati del PD condividono questa soluzione, ma si adeguano ad una maggioranza di Governo che pensa solo a sé e non agli interessi dei cittadini e che, in questo caso, subisce la linea imposta dal PdL. Ritiene evidente, quindi, che in Commissione esista una maggioranza effettiva che la pensa diversamente dalla maggioranza che sostiene il Governo, così come è accaduto in occasione dell'esame del provvedimento sul voto di scambio.

Nicola MOLTENI (LNA) comprende i motivi per i quali i colleghi Costa e Verini cerchino di fare finta che ieri non sia successo nulla. Tuttavia, non è così.

Ricorda, peraltro, come l'onorevole Costa abbia chiesto un termine per subemendare l'emendamento 1.1, ritenendo che la riformulazione proposta dalla relatrice desse origine ad un nuovo emendamento, in tal modo evidenziando l'esistenza di una profonda crepa nella maggioranza. Rileva come oggi proprio all'emendamento 1.1 sia stato presentato dal relatore il subemendamento 0.1.1.1. Chiede, quindi, un termine per subemendare, in quanto anche lui vorrebbe presentare dei subemendamenti.

Ritiene che i tempi per l'esame in Commissione siano troppo ristretti, attribuendone la responsabilità al Governo, e sottolinea come non sia certo il suo gruppo, che è sempre stato coerente, bensì la maggioranza a speculare sulla pelle dei detenuti, facendo accordi al ribasso.

Per quanto concerne la soglia dell'articolo 280, secondo comma, c.p.p. ricorda come la relatrice avesse dato parere favorevole ad un suo emendamento volto a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1 e, quindi, a ripristinare la

soglia vigente dei quattro anni. Ricorda quindi ai colleghi del PD, che ieri avevano appoggiato questa linea, di avere ancora l'occasione di votare a favore del suo emendamento.

Stigmatizza il metodo utilizzato per giungere ad un compromesso tra i gruppi di maggioranza, che risulta inaccettabile, e preannuncia una contestazione durissima.

Esprime forti perplessità sull'ammissibilità delle proposte emendative volte ad aumentare da quattro a cinque la pena edittale massima del delitto di *stalking*.

Ritiene indispensabile, prima di proseguire l'esame, che il Governo fornisca un elenco completo dei delitti ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere, in caso di aumento della soglia a cinque anni. Ricorda come fra questi vi sia anche la falsa testimonianza.

Edmondo CIRIELLI (FdI) osserva che per un paese civile è inammissibile che oltre un terzo dei detenuti lo sia in esecuzione della misura della custodia cautelare, in quanto si tratta di persone che sono private della loro libertà personale pur in assenza di una sentenza definitiva di condanna. In molti casi addirittura manca qualsiasi sentenza di condanna. È assurdo che ora in Commissione, da un lato, si discuta in merito a quali reati escludere dalla restrizione dell'ambito applicativo della custodia cautelare e dall'altro si cerchi di introdurre nell'ordinamento una serie di benefici a favore di coloro che sono stati già condannati con una sentenza definitiva.

Daniele FARINA (SEL) si riserva ogni valutazione all'esito della definitiva espressione dei pareri sulle proposte emendative, per comprendere se vi sia l'effettiva volontà di approvare un testo efficace. Continua, peraltro, a ritenere che l'articolo 4 sia da tenere sotto osservazione ma che non possa pregiudicare la valutazione complessiva sul provvedimento.

Walter VERINI (PD) osserva come teoricamente si potrebbe ripristinare il testo originario del Governo, ponendo nel nulla

le modifiche apportate dal Senato. Tuttavia, non si può non considerare che il nostro sistema poggia sul bicameralismo perfetto e che il Senato ha approvato questo testo pressoché all'unanimità. Nel corso dell'esame della proposta di legge sulla custodia cautelare si potrà poi fare una valutazione più organica dell'istituto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come tutti i provvedimenti in materia di giustizia richiedano dei momenti di approfondimento e non raggiungano quasi mai una condivisione immediata. Rileva come, d'altra parte, la funzione del Parlamento sia proprio quella di consentire un confronto volto alla ricerca di soluzioni quanto più condivise possibile.

Ritiene che non siano stati compiuti passi indietro e che non vi sia alcun comportamento contraddittorio, bensì una fisiologica evoluzione della dialettica parlamentare che, su un provvedimento anche politicamente complesso, dopo avere affrontato e superato alcune difficoltà, si sedimenta oggi in una soluzione convincente e condivisa non solo dai gruppi di maggioranza.

Dopo avere ricordato all'onorevole Molteni che il relatore può presentare emendamenti e subemendamenti in ogni momento, fa presente come il suo subemendamento 0.1.1.1, volto a modificare l'emendamento Marzano 1.1, unitamente ad alcune modifiche dei pareri espressi ieri, rappresentino la sintesi del punto di mediazione raggiunto.

Precisa, inoltre, come la scelta di presentare un subemendamento, anziché — come accaduto ieri — proporre una riformulazione, deriva dal fatto che si intende apportare al predetto emendamento una modifica più incisiva, che comprende anche il coordinamento dell'articolo 280, secondo comma, con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p..

Illustra quindi il contenuto normativo dell'emendamento Marzano 1.1, come risulterebbe una volta modificato dall'approvazione del subemendamento 0.1.1.1 del relatore, volto a mantenere la soglia di cinque anni introdotta dal Senato nell'ar-

articolo 280, secondo comma, c.p.p., coordinare tale ultima disposizione con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p. e prevedere l'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti. Per quanto riguarda il delitto di *stalking*, valuta favorevolmente la soluzione proposta negli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Costa 1.02, che innalzano la pena edittale massima da quattro a cinque anni.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.400 del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta del collega Molteni.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA in considerazione della brevità del tempo a disposizione della Commissione per concludere l'esame del provvedimento, ritira l'emendamento 4.100, ritenendo comunque importante che si recepiscano i rilievi del Comitato per la legislazione e riservandosi, dunque, di ripresentare l'emendamento in Assemblea.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che, su richiesta di un gruppo di deputati del M5S, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito dati e informazioni sul Piano elaborato dal DAP relativamente alle ristrutturazioni ed al riutilizzo degli edifici penitenziari con relative relazioni illustrative, così come formulato dalla Direzione generale risorse materiali beni e servizi per l'aumento della capienza ordinaria degli edifici carcerari. Ritiene che la documentazione fornita sia di estremo interesse e che dovrebbe essere letta da tutti i colleghi prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, poiché da essa emerge la conferma della sostanziale inutilità della figura del Commissario speciale.

Ringrazia, infine, la Presidente per essersi attivata al fine di consentire il sollecito riscontro alla richiesta di dati e informazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che la documentazione cui

fa riferimento il deputato Colletti è a disposizione di tutti i colleghi e ringrazia quindi il Capo del DAP, il Dottor Giovanni Tamburino, sottolineando la particolare sollecitudine del suo Dipartimento nel trasmettere i dati e le informazioni richieste ieri.

Quanto ai rilievi del collega Colletti sulla figura del Commissario speciale, invita a tenere presenti anche gli esiti delle audizioni.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo sull'emendamento Marzano 1.1, ritiene che la presentazione di un subemendamento costituisca un'elusione della questione sollevata ieri dai Colleghi Costa e Molteni, che avevano correttamente rilevato come la proposta di riformulazione del relatore, ove accettata, avrebbe dato origine ad un nuovo emendamento, come tale subemendabile. Un subemendamento, invece, non è subemendabile e, quindi, si è evidentemente ritenuto di risolvere il problema per questa via.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, volti ad aumentare la pena edittale massima del delitto di *stalking*, ritiene di considerare alla stregua di un significativo precedente l'implicito giudizio sulla relativa ammissibilità. Preannuncia, quindi, la presentazione in Assemblea di emendamenti analoghi, volti ad aumentare la pena edittale dei delitti di traffico di influenze illecite e di false comunicazioni sociali, ritenendosi sicuro che saranno considerati ammissibili dalla Presidenza della Camera e che avranno anche l'appoggio della Presidente Ferranti.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ritiene del tutto inappropriato il riferimento al concetto di « elusione » e ricorda di avere già adeguatamente illustrato le ragioni, formali e sostanziali, che l'hanno indotta, in questo caso, a scegliere lo strumento del subemendamento. Anche con riferimento alla questione dell'ammissibilità delle proposte emendative indicate dal collega Colletti, rinvia a quanto già precisato nella seduta di ieri.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene incredibile che si ritenga di poter aumentare la pena edittale massima del delitto di *stalking* solo perché lo si vuole fare rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 280 c.p.p., come modificato dal Senato. Inoltre, non comprende perché questa operazione dovrebbe essere compiuta solo con riferimento agli atti persecutori e non ad altri delitti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come anche in occasione dell'esame del provvedimento sulla detenzione domiciliare e la messa alla prova si volesse fare eccezione per alcuni reati, solo che in quel caso si è obiettato che la previsione di esclusioni oggettive sarebbe stata incostituzionale. Dichiarò, quindi, di non comprendere per quale motivo oggi la previsione di esclusioni oggettive sia diventata conforme alla Costituzione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che si passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1. Esprime inoltre parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Daniele Farina 1.2, se riformulato come l'emendamento 1.4; Verini 1.4; identici articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02; Daniele Farina 2.3; Verini 2.6 e 2.5; identici emendamenti Daniele Farina 2.4 e Verini 2.7; Daniele Farina 3.2; Colletti 4.17, anche se non segnalato, e Daniele Farina 4.3, ove riformulati come segue: « Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta »; identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Chiarelli 2.18. Invita i presentatori al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere conforme a quello del

relatore, fatta eccezione per il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e sull'emendamento Marzano 1.1 per i quali si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.30.

Walter VERINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.5.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.45, volto a ripristinare il limite di quattro anni di cui all'articolo 280, secondo comma, c.p.p., reiterando la richiesta al Governo di fornire un elenco completo dei reati ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere in caso di mantenimento della soglia del predetto articolo a cinque anni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda come sia comunque possibile applicare la detenzione domiciliare e come, in caso di violazione delle specifiche misure disposte per quel tipo di detenzione, sia possibile la conversione in custodia cautelare in carcere.

Walter VERINI (PD) dichiara di apprezzare la vicinanza dell'onorevole Molteni al PD, auspicando che questa favorevole predisposizione si riproponga anche nei rapporti tra il suo gruppo e il Ministro Kyenge.

Andrea COLLETTI (M5S) elenca una serie di reati ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere in caso di mantenimento della soglia a cinque anni, soffermandosi in particolare sul falso in bilancio.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come l'applicazione delle misure cautelari non sia automatica, occorrendo una valutazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p. e come, in caso di violazione delle prescrizioni, sia troppo tardi per la conversione in misura caute-

lare carceraria, poiché, ad esempio, le prove sarebbero state già inquisite.

Sofia AMODDIO (PD) invita la Commissione alla concretezza giuridica, precisando di non avere sottoscritto l'emendamento 1.5 perché ritiene che la soglia per l'applicazione della custodia cautelare in carcere debba essere elevata a cinque anni. Ricorda come il carcere debba essere l'*extrema ratio* e come gli errori giudiziari in relazione alla carcerazione preventiva siano numerosissimi. Ritiene che si tratti di un principio di civiltà giuridica.

Franco VAZIO (PD) non ha nulla da eccepire sul fatto che la collega Amoddio abbia ritenuto di intervenire a titolo personale, anche se in forte dissenso rispetto al suo gruppo. Ricorda, tuttavia, come la linea seguita dal PD non si sia mai discostata da un'attenta considerazione dei principi di civiltà giuridica.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come ieri tutti i colleghi del PD fossero d'accordo sul mantenimento della soglia per l'applicazione della custodia cautelare in carcere a quattro anni. Invita quindi la Commissione ad andare avanti senza farse, lezioni di vita e di civiltà, prendendo piuttosto posizione sulla questione del delitto di falso in bilancio.

Daniele FARINA (SEL) osserva come non sia la prima volta che il Parlamento interviene in materia di custodia cautelare, al fine di limitarne gli eccessi applicativi, ricordando, in particolare, il caso di Luciano Ferrari Bravo. Replica al collega Bonafede che non esiste solo il reato di falso in bilancio e che occorre sempre una grande prudenza quando si interviene in questa materia.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di concordare con il collega Bonafede, ritenendo che per intervenire sulle misure cautelari occorra un provvedimento *ad hoc*.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda alla collega Amoddio che il soggetto posto agli arresti domiciliari è sostanzialmente privo di controlli ed è nelle condizioni di compiere altri reati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.45 e Colletti 1.9.

Nicola MOLTENI (LNA), ricorda come la Lega Nord sia stata l'unica forza politica che al Senato ha votato contro l'innalzamento della soglia dell'articolo 280, secondo comma, c.p.p. da quattro a cinque anni e quindi, coerentemente, fermo restando ogni rilievo critico sinora sollevato, preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 0.1.1.1 del relatore, volto a prevedere, tra l'altro, l'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti.

Enrico COSTA (PdL) osserva come il subemendamento in questione abbia due contenuti normativi, chiedendo quindi che sia posto in votazione per parti separate.

La parte volta a sostituire la lettera a) dell'emendamento Marzano 1.1, relativa all'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti, appare poco convincente, indipendentemente dal reato, perché non appare opportuno dal punto di vista metodologico stabilire una regola e affiancarle subito una deroga, prevedendo un doppio binario che può apparire ingiustificato. Su questa parte preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

La parte consequenziale è invece molto importante e del tutto convincente, essendo volta a riallineare la modifica dell'articolo 280, secondo comma, con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p., con specifico riferimento alla custodia cautelare in carcere. Su questa parte preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che stabilire eccezioni ad una norma di principio non sia metodologicamente corretto. Preannuncia comunque il voto favorevole al subemendamento, anche se ritiene che,

una volta intrapresa la strada delle esclusioni oggettive, bisognerebbe prevederne ulteriori.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che in un provvedimento organico potranno essere trattate diffusamente tutte le questioni attinenti alle misure cautelari. Replicando al collega Ferraresi, osserva come gli arresti domiciliari possano essere irrogati con misure aggiuntive e specifiche per il caso concreto: prevedendo, ad esempio, una limitazione ai contatti con l'esterno.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede alla relatrice di riformulare il suo subemendamento aggiungendovi ulteriori esclusioni oggettive di specifici reati.

Enrico COSTA revoca la richiesta di votazione per parti separate.

Nicola MOLTENI (LNA) insiste, invece, perché il subemendamento sia posto in votazione per parti separate.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, pone in votazione il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte sostitutiva della lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte sostitutiva della lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1. (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, pone in votazione il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte consequenziale.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte consequenziale (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, prima di porre in votazione l'emendamento Marzano 1.1, come modificato dal subemendamento 0.1.1.1 del relatore, illustra le modifiche normative che deriverebbero dalla relativa approvazione.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la formulazione sia tutt'altro che tecnicamente ineccepibile.

La Commissione approva l'emendamento Marzano 1.1, come modificato dal subemendamento 0.1.1.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.30

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Molteni 1.77.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.77 e 1.73, Cirielli 1.6 e Molteni 1.32.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10, volto a sanare un grave errore del testo nella parte in cui non richiama la lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 956, che prevede una serie di reati di grave allarme sociale.

La Commissione respinge con diverse votazioni l'emendamento Colletti 1.10 e gli emendamenti Molteni 1.103 e 1.104.

Walter VERINI (PD) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione respinge con diverse votazioni gli emendamenti Cirielli 1.7, Ferraresi 1.11, Cirielli 1.8 e Molteni 1.35.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.2 rendendolo uguale all'emendamento Verini 1.4.

Daniele FARINA (SEL) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.2 (*Nuova for-*

mulazione) sarà posto in votazione insieme all'emendamento Verini 1.4.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.36, e 1.12 ed approva gli identici emendamenti Verini 1.4 e Farina 1.2 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S), dopo aver ribadito le sue forti perplessità sull'ammissibilità degli articoli aggiuntivi diretti ad innalzare la pena del reato di stalking, considerato che in casi simili emendamenti del suo gruppo sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia annuncia il voto favorevole del suo gruppo in merito ai predetti articoli aggiuntivi, condividendoli nel merito.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Molteni 2.19.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento 2.18 Chiarelli, che si ispira ad un principio recentemente sancito in merito al provvedimento relativo alla messa alla prova.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA condivide il parere del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Chiarelli 2.18.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo in relazione al suo emendamento 2.21, osserva come il parere contrario del Governo e del relatore significhi che da parte della maggioranza vi è la volontà di reintrodurre una serie di benefici penitenziari a favore dei plurirecidivi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cirielli 2.8 e Molteni 2.21.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.13, che è volto a sopprimere una norma generalmente conosciuta come

« salva Previti » considerato che è stata introdotta nell'ordinamento proprio per consentire al deputato Previti di non scontare in carcere la pena alla quale era stato condannato in via definitiva.

Si chiede come i deputati del Partito democratico possano non votare a favore di tale emendamento.

La Commissione respinge con distinte votazioni l'emendamento Colletti 2.13 e l'emendamento Cirielli 2.9. La Commissione approva altresì l'emendamento Farina 2.3 (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3 non saranno posti in votazione gli emendamenti Verini 2.6 e 2.5.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 2.29 e Cirielli 2.10.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Farina 2.4 e Verini 2.7, ritenendo che la loro approvazione rappresenterebbe un forte e significativo passo indietro del provvedimento rispetto al testo approvato dal Senato, in quanto estenderebbe in maniera eccessiva ed ingiustificata una serie di benefici penitenziari a favore di persone che hanno già commesso dei reati e che quindi non meritano particolari forme di clemenza.

Enrico COSTA (PdL), pur comprendendo la riflessione del collega Molteni, ritiene che occorre tener conto anche della circostanza che la previsione di benefici penitenziari da applicare solo qualora il detenuto abbia dato prova di voler intraprendere un percorso rieducativo, deve essere considerata come un incentivo alla rieducazione stessa che viene offerto ai detenuti. Forse potrebbe essere opportuno operare una selezione tra questi benefici, valutando ad esempio se tutti quelli previsti dagli emendamenti in questione siano congrui.

La Commissione approva gli identici emendamenti Farina 2.4 e Verini 2.7 (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira il suo emendamento 2.1.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 3.4 e Cirielli 3.3 ed approva l'emendamento Farina 3.2.

David ERMINI (PD) ritira il suo emendamento 3.5.

Daniele FARINA (SEL) ritira il suo emendamento 3.1.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 3-*bis*.19 avverte che la Commissione bilancio ha sospeso la propria seduta relativa a provvedimenti in esame, in quanto è stata evidenziata l'assenza di copertura finanziaria dell'articolo 3-*bis*. Ritiene che tale circostanza debba impedire alla Commissione giustizia di esaminare il predetto articolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che qualora la Commissione bilancio dovesse riscontrare la carenza di copertura economica di alcune disposizioni del decreto legge lo farà presente nel proprio parere, che la Commissione giustizia, come avviene per prassi, sicuramente recepirà.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA ricorda che sull'articolo 3-*bis* si è già espressa favorevolmente la Commissione bilancio che lo ha esaminato in prima lettura.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 3-*bis*.19.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10, volto a sopprimere l'articolo 4 relativo al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture giudiziarie. Ritiene necessario sopprimere tale articolo anche in considerazione di quanto è emerso nel

corso delle audizioni in Commissione nonché alla luce del Piano elaborato dal DAP relativamente alle ristrutturazioni ed al riutilizzo degli edifici penitenziari con relative relazioni illustrative così come formulato dalla Direzione generale risorse materiali beni e servizi per l'aumento della capienza ordinaria degli edifici carcerari.

Ricorda che tale documento è stato trasmesso alla Commissione a seguito di una sua espressa richiesta. Ritiene che i componenti della Commissione giustizia, prima di esaminare gli emendamenti all'articolo 4 dovrebbero leggere attentamente la predetta documentazione, dalla quale emerge chiaramente l'esigenza di riportare al DAP le competenze attribuite al Commissario straordinario.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.10.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 4.5 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come il DAP abbia tutte le competenze e risorse necessarie per svolgere i compiti che sono attribuiti al Commissario straordinario.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 4.5 e 4.6.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 4.35 volto a evidenziare l'unica vera esigenza di costruzione di un nuovo istituto penitenziario.

Daniele FARINA (SEL) sottolinea come il suo gruppo guardi con una certa preoccupazione l'attribuzione di una serie di competenze ad un Commissario straordinario che può agire in deroga a molte regole di trasparenza e garanzia. Ritiene che occorra un serio monitoraggio dell'edilizia penitenziaria per poter poi stabilire in quale modo ed in che termini intervenire.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che la Commissione non abbia esaminato con la dovuta attenzione l'articolo 4 del decreto, che pone anche una questione di

civiltà, considerato che attribuisce ad un soggetto una serie di compiti estremamente delicati e poteri derogatori che solitamente vengono attribuiti a strutture pubbliche ben più complesse come lo è il DAP.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.35.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.11 volto a sopprimere una delle disposizioni più gravi del decreto legge, trattandosi di un norma volta a favorire dei soggetti privati che non sono individuabili a priori. Da tale disposizione si evince chiaramente come la disciplina prevista dall'articolo 4 possa favorire facili speculazioni immobiliari relativamente alla costruzione di nuove carceri.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.11.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.12, ricordando come dalle audizioni sia emersa la sostanziale impraticabilità del *project financing* nel settore in questione. Sottolinea come tale strumento servirebbe solo a realizzare opere che non impattino sul bilancio attuale ma su quelli futuri.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.12.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.25, volto a sopprimere la disposizione che attribuisce al Commissario straordinario poteri assolutamente eccessivi e inopportuni quale, ad esempio, quello di vendere non immobili penitenziari ma, addirittura, immobili dello Stato. Esprime rammarico per il fatto che la Commissione sembri non interessarsi di una questione così rilevante ed anche allarmante.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, rileva come non si tratti certamente di una « svendita », atteso che gli immobili

devono essere dismessi e atti alla riconversione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.25.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 4.37 e 4.36, che traggono origine dagli esiti delle audizioni, e sono volti a prevedere che il Commissario possa agire sentita l'Agenzia del demanio, evitando che la procedura dell'intesa rallenti le attività di manutenzione anche ordinaria.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rileva come si tratti di emendamenti di assoluto buon senso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ritiene che la necessità dell'intesa sia una ulteriore garanzia del corretto operato del Commissario.

Francesca BUSINAROLO (M5S) chiede al Governo quale sia la *ratio* della norma che prevede l'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA precisa che si è ritenuto utile coinvolgere l'Agenzia che gestisce il patrimonio immobiliare dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.37 e 4.36.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda di avere proposto una riformulazione degli emendamenti Colletti 4.17 e Daniele Farina 4.3.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione.

Daniele FARINA (SEL) accetta la proposta del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Colletti 4.17 (*Nuova formulazione*) e Daniele Fa-

rina 4.3 (*Nuova formulazione*); approva gli identici emendamenti Mariani 4.2 e Martarrese 4.1 (*vedi allegato 2*); respinge gli emendamenti Colletti 4.18 e 4.19.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.38, volto ad evitare che le risorse del DAP siano utilizzate per finanziare la struttura amministrativa del Commissario straordinario, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.38.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante degli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere.

Sospende quindi la seduta in attesa che siano espressi i predetti pareri.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver comunicato che il Presidente della Commissione Bilancio ha comunicato che la Commissione esprimerà il parere di competenza all'Assemblea, dà conto del parere appena espresso dalla Commissione affari Costituzionali. Pone in votazione il mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 15.35.

5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna ROSSOMANDO (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, ma rileva come l'interrogazione nascesse da una situazione concreta nella quale non venivano in questione le sezioni distaccate e che forse la risposta sarebbe dovuta essere più pertinente e articolata.

Mino TARICCO (PD), quale cofirmatario dell'interrogazione, riassume brevemente il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo, precisandone l'oggetto e, in particolare, le problematiche relative ai giudici onorari, ritenendo che siano necessari ulteriori e attenti approfondimenti.

5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessia MORANI (PD), cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, ritenendo che si debba fare uno sforzo ulteriore per il tribunale di Vicenza.

5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento al tribunale di Lucera.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Liliana VENTRICELLI (PD), replicando, prende atto della risposta del Governo, rilevando, tuttavia, come i quesiti riguardassero l'area murgiana e fossero volti all'identificazione di possibili soluzioni in ragione della specificità del territorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pischio e C. 1242 Molteni.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

ALLEGATO 1

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI SEGNALATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera 0a), capoverso articolo 280, è soppressa.

* **1. 45.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

* **1. 5.** Verini, Rossomando, Morani, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

* **1. 9.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.1 MARZANO

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

Inserire la seguente parte conseguenziale: Conseguentemente dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente: « 0a-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni" ».

0. 1. 1. 1. Il relatore.

Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: cinque con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « consumati o tentati, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione del reato di cui all'articolo 61 2-bis del codice penale, »;

b) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 1. Marzano, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque

e conseguentemente aggiungere infine la frase: La caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 73. Molteni, Attaguile.

Sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis.

* **1. 6.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « comma 4-bis », è soppresso.

* **1. 32.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso « 4-bis », al primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti a) e.

1. 10. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto

del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 103. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, ti. 309, e successive modificazioni.

1. 104. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), al numero 1, capoverso 4-bis. Aggiungere infine le seguenti parole: a meno che la pena non risulti interamente espiata.

1. 3. Verini, Morani, Amoddio, Rosso-mando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-quater.

* **1. 7.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

* **1. 11.** Ferraresi, Colletti, Agostinelli.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 2).

* **1. 8.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5, è soppresso.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente:

3. al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

b) la lettera c) è soppressa.

1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « comma 9 », lettera a), è soppresso.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 112. Molteni, Attaguile.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera c) è soppressa.

1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

* **1. 01.** Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole « quattro

anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

* **1. 02.** Cirielli.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

2. 18. Chiarelli.

Sopprimere l'articolo 2, comma 1, lettera a-bis).

* **2. 8.** Cirielli.

Al comma 1, la lettera a-bis) è soppressa.

* **2. 21.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente numero:

01) il comma 01 è soppresso.

2. 13. Coletti.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.

* **2. 9.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata

applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:

1) il comma 1.1. è soppresso.

2. 6. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) premettere al numero 3 il seguente numero:

2. al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse.

2. 5. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

* **2. 29.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

* **2. 10.** Cirielli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* sono abrogati;

b-ter) il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* è soppresso.

2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* sono abrogati;

d) il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* è soppresso.

2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-*ter*, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti*, aggiungere le seguenti: o *psicotrope*.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti* inserire le seguenti: o *da alcol dipendente*.

3. 5. Verini, Amodio, Morani, Rossomando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente. ».

3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3-*bis*.

Sopprimerlo.

3-bis. 19. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 10. Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.

4. 5. Colletti, Sarti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

4. 6. Colletti, Sarti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: richiamato inserire la seguente: ed è allegato al presente decreto.

Conseguentemente, al decreto-legge è apposto il seguente collegato:

(segue testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012) ()*

4. 100. Il Governo.

Al comma 1, lettera c) le parole: nuovi istituti penitenziari sono sostituite dalle seguenti: un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.

4. 35. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi fino alla fine del periodo.

4. 11. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale.

4. 12. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 4. 25.** Colletti, Sarti.

Al comma 2, le parole: d'intesa con sono sostituite dalla seguente: sentita.

4. 37. Colletti, Sarti.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio inserire le seguenti: , tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria ove tali atti saranno adottati d'intesa con il DAP.

4. 36. Colletti, Sarti.

Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: , nonché alle commissioni parlamentari competenti.

4. 17. Colletti, Sarti.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

4. 17. (Nuova formulazione) Colletti, Sarti.

Al comma 4, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

4. 3. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture carcerarie aggiungere la seguente: non.

4. 18. Colletti, Sarti.

Al comma 6, sopprimere le parole: , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 4. 2.** Mariani.

Al comma 6, sopprimere le parole: , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. 1. Matarrese, Piepoli.

Al comma 7, ultimo periodo sostituire le parole: il medesimo Commissario è altresì autorizzato con le seguenti: il medesimo Commissario non è autorizzato.

4. 19. Colletti, Sarti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

4. 38. Colletti, Sarti.

(*) Allegato all'emendamento 4.100 del Governo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO l'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861 e 13 gennaio 2012, n. 3995;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-*bis* è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

RITENUTA la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-*bis*, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi

previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

DECRETA

ARTICOLO 1.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente

dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili *pro-capite*. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

ARTICOLO 2.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le finzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per Le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ARTICOLO 3.

1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

ALLEGATO 2

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Inserire la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente dopo la lettera oa) aggiungere la seguente:

oa-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni »;

0. 1. 1. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera Oa), sostituire le parole: la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque » con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « consumati o tentati, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, »;

b) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 1. Marzano, Di Salvo.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera c) è soppressa.

1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera c) è soppressa.

1. 2. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole: « a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

*** 1. 01.** Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Dopo l'articolo 1, comma 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(modifiche al codice penale).

All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale le parole: « a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

* 1. 01. Cirielli.

ART. 2

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

2. 18. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse,.

2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

b-ter) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

* 2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

* 2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

ART. 3

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, dopo le parole: assuntore abituale di sostanze stupefacenti, aggiungere le seguenti: o psicotrope.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 4

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

* 4. 17. (Nuova formulazione) Colletti, Sarti.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

* 4. 3. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

**** 4. 2.** Mariani.

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

**** 4. 1.** Matarrese, Piepoli.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria
con particolare riferimento alla magistratura onoraria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Rossomando sulla paventata incompatibilità tra le funzioni onorarie e l'esercizio, da parte dei magistrati onorari, della professione forense a seguito della riduzione delle sedi giudiziarie operata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 sul riordino della geografia giudiziaria.

Giova premettere che detta riduzione delle sedi investe un numero limitato di tribunali (unitamente alle contigue sedi di procura), mentre tutte le sezioni distaccate di tribunale sono state soppresse.

Ciò posto, va ricordato che l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il contestuale espletamento delle funzioni onorarie opera già oggi per qualsiasi ufficio del circondario nel quale le funzioni onorarie sono svolte. L'articolo 42-*quater*, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) dispone infatti che « Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la funzione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici ».

Inoltre, l'articolo 5 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 10358/2003 prevede, inoltre, che « Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudi-

diziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni ».

Dunque, la normativa vigente non opera alcuna distinzione, all'interno di un medesimo circondario di tribunale, tra sede centrale dell'ufficio e sue eventuali articolazioni distaccate sul territorio. Da ciò consegue che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale – prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012 – non viene a modificare il quadro normativo già esistente in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il contestuale espletamento di funzioni giudiziarie nell'ambito di un medesimo circondario di tribunale.

Ad ogni modo, segnalo che in tema di revisione della geografia giudiziaria resta aperta la possibilità, contemplata dal legislatore, di interventi correttivi o integrativi che si rendessero necessari sulla base di evidenze emergenti dalla concreta attuazione della riforma. Inoltre, faccio presente che – anche a seguito di recenti incontri avuti dal Ministro con le rappresentanze della magistratura onoraria – sono in corso di approfondimento presso le competenti articolazioni ministeriali iniziative volte a risolvere le possibili situazioni di incompatibilità determinate dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Moretti ricordando che il tribunale e la procura della Repubblica di Vicenza erano dotati, antecedentemente al provvedimento di rideterminazione delle piante organiche adottato con decreto ministeriale del 18 aprile 2013, rispettivamente di 27 magistrati giudicanti e 10 magistrati requirenti.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, i predetti uffici giudiziari accorperanno i corrispondenti uffici di Bassano del Grappa, a loro volta dotati, rispettivamente, di 9 magistrati giudicanti e 4 requirenti.

L'organico degli uffici giudiziari vicentini è stato così determinato – per sommatoria degli organici di Vicenza e Bassano – in 36 unità per il tribunale ed in 14 unità per la procura.

Effettivamente questa Amministrazione aveva originariamente formulato una proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado, nell'ambito della quale al tribunale di Vicenza venivano assegnati ulteriori 5 magistrati ed alla procura ulteriori 2 magistrati, così determinando una dotazione organica di 41 magistrati per il tribunale e 16 magistrati per la procura.

Tale proposta, trasmessa al C.S.M. per il previsto parere in data 28 dicembre 2012, era stata formulata nell'ambito di un più ampio e generale progetto di rideterminazione degli organici di tutti uffici giudiziari ordinari di primo grado.

A seguito dell'interlocuzione con il C.S.M., si è ritenuto di differire nel tempo la revisione globale degli organici, limitandone in prima battuta la modifica ai soli uffici giudiziari direttamente interessati alla riforma e rimettendo alle valutazioni di apposito gruppo di studio C.S.M.-Ministero della giustizia gli approfondimenti necessari per una definitiva sistemazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado.

Si è, al riguardo, considerato che le modifiche delle piante organiche « conseguenti » – come si esprime la legge di delega n. 148 del 2011 – alla nuova geografia giudiziaria siano solo quelle che interessano gli uffici giudiziari accorpati e accorpanti, nonché quelli per i quali si è proceduto ad una nuova perimetrazione del territorio dei relativi circondari.

Tanto premesso, l'organico attualmente previsto per gli uffici giudiziari vicentini potrà essere adeguatamente rivalutato all'esito degli approfondimenti del gruppo di studio misto sopra richiamati, sulla base dei quali eventuali residue carenze delle dotazioni organiche potranno essere opportunamente compensate.

Va, infine, precisato che per tale adeguamento non è necessario fare ricorso all'emanazione di un decreto legislativo correttivo, poiché la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura rientra nelle prerogative ordinarie del Ministro della giustizia e viene disposta con apposito decreto ministeriale sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Superiore della Magistratura.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria
con particolare riferimento al tribunale di Lucera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Ventricelli, relativa all'accorpamento del tribunale di Lucera a quello di Foggia a seguito della recente revisione della geografia giudiziaria recata dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012.

Al riguardo, giova evidenziare che, secondo i dati analitici raccolti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia, il distretto di Bari appare sostanzialmente ben equilibrato quanto ai tre tribunali provinciali ivi esistenti di Bari, Foggia e Trani. In quel distretto il tribunale di Lucera è stato individuato come l'unico ufficio giudiziario sub-provinciale sopprimibile in quanto – come già indicato nelle schede tecniche allegate allo schema di decreto legislativo attuativo della riforma – la situazione del tribunale di Lucera ha evidenziato dati dimensionali nettamente al di sotto degli standard di riferimento individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge di delega n. 138/2011, sia per il bacino di utenza (gli abitanti sono 163.316), che per indice delle sopravvenienze (pari a 13.722). Secondo la valutazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, l'analisi prioritaria sub-provinciale richiesta dalla lettera *e*) del citato articolo 1 della legge di delega – analisi volta al « riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale » e, perciò, condotta con riferimento al tribunale di Foggia, capoluogo di provincia di riferimento – non lasci spazi in ordine ad un possibile riequilibrio tra i due uffici giudiziari; anche l'analisi intra-

distrettuale (lettera *f*) del citato articolo 1) non pare lasciare margini ad utili accorpamenti idonei a rafforzarne il territorio, se non attraverso eccessivi sacrifici imposti ai potenziali territori accorpabili.

L'unico parametro degno di rilievo – specificamente sottolineato, del resto, nel parere a suo tempo reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati – è quello della ragguardevole estensione territoriale del circondario di Lucera rispetto agli altri tribunali sub-provinciali. Peraltro, questo dato non può valere, di per sé solo, a giustificare il mantenimento di una struttura giudiziaria che, come detto, è ben lontana dal rientrare negli altri parametri standard: basti dire che, per adeguarsi ai già richiamati standard di riferimento relativi al bacino di utenza e ai volumi di sopravvenienze, il tribunale di Lucera difetta, rispettivamente, di 200.000 abitanti e di circa 5.000 affari.

In tale contesto, non è poi inutile evidenziare che il tribunale di Lucera è situato a distanza davvero minima (meno di 20 chilometri) dal tribunale accorpante di Foggia, dato senz'altro dirimente anche alla luce della rilevata assenza di fenomeni di particolare impatto della criminalità organizzata (non risultano infatti pendenti processi di particolare rilievo in materia).

In definitiva, l'assorbimento del tribunale di Lucera in quello di Foggia conserverebbe a quest'ultimo dimensioni medie perfettamente aderenti al modello di maggiore efficienza.

Pur comprendendosi le aspirazioni delle realtà territoriali toccate dalla revi-

sione degli uffici giudiziari, non può mancarsi di ricordare ancora una volta che l'adeguatezza delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 è stata di recente positivamente vagliata dalla Corte costitu-

zionale. Non sono pertanto attualmente allo studio di questo Ministero atti di iniziativa legislativa volti a fissare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo n. 155 del 2012.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 70

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente del Comitato permanente sull'Agenda globale post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato Maria Edera SPADONI. — Interviene il viceministro degli affari esteri Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Lapo PISTELLI, *viceministro degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Arturo SCOTTO, *presidente del Comitato permanente sull'Africa e le questioni globali*, Manlio DI STEFANO (M5S), Carlo SIBILIA (M5S) e Alessandro DI BATTISTA (M5S).

Lapo PISTELLI, *viceministro degli affari esteri*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00382 Duranti: Sul futuro del Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici ed optoelettronici (Polmanteo) di Roma	71
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	74
5-00717 Artini: Sui criteri di selezione del personale docente della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile (CivilScuolaDife)	72
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	76
5-00773 Duranti: Sul programma Forza NEC (<i>Network Enabled Capability</i>)	72
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	78
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.	
Audizione del professor Michele Nones, direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
Audizione del dottor Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.

5-00382 Duranti: Sul futuro del Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici ed optoelettronici (Polmanteo) di Roma.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (SEL), pur ringraziando il sottosegretario per la precisione

della sua esposizione, si ritiene insoddisfatta dalla risposta fornita.

Infatti, in primo luogo, non è chiaro quale sarà il futuro del Polo di Roma e se verrà o meno dismesso poiché nella risposta ci si limita ad affermare che lo Stato Maggiore dell'Esercito starebbe conducendo specifici approfondimenti volti ad individuare soluzioni che contribuiscano alla riduzione dei costi di gestione.

In secondo luogo, non viene chiarito se e come si intenda restituire ruolo al personale civile.

Infine, osserva che il quadro normativo vigente non consente che le lavorazioni realizzate dal Polo possano essere cedute ad aziende esterne in vista di una loro successiva cessione all'Amministrazione della difesa attraverso il cosiddetto sistema

delle permutate. Ritiene che tale situazione rappresenti una grave violazione in merito alla quale il Ministero dovrebbe fornire ragguagli più precisi.

5-00717 Artini: Sui criteri di selezione del personale docente della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile (CivilScuolaDife).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, cui riconosce una ricostruzione chiara sul piano storico della situazione della Scuola. In particolare, non rintraccia nella risposta alcuna volontà dell'Esecutivo nel voler costituire un albo pubblico dei docenti, dando in tal modo impulso a quel processo di trasparenza che rappresenta un bene per la difesa, come ricordato ieri anche dal sottosegretario Pinotti in occasione dell'esame Documento programmatico pluriennale.

Nel preannunciare la presentazione di un atto di indirizzo che possa impegnare il Governo a sviluppare un sistema di selezione dei docenti di tale Scuola che garantisca la massima partecipazione di candidati e la scelta di docenti in possesso di adeguati *curricula* scientifici-professionali selezionati da un'istanza esterna alla Scuola e imparziale, auspica che nel frattempo il Ministero voglia attivarsi per rendere più trasparenti i criteri alla base della scelta dei suddetti docenti.

5-00773 Duranti: Sul programma Forza NEC (Network Enabled Capability).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella DURANTI (SEL), esprimendo rammarico, si dichiara insoddisfatta per la risposta fornita dal Governo che non fa emergere un quadro aggiornato degli

obiettivi e dei costi di un programma – quello per la digitalizzazione dello spazio di manovra, denominato Forza NEC – che, a quanto le risulta, sta presentando nella sua fase di sperimentazione problematiche anche abbastanza importanti.

Si tratta di un programma proiettato in chiave offensiva e non in funzione di difesa e che fa, dunque, riferimento ad un modello di difesa che il suo gruppo non condivide. Ritiene, inoltre, che, con riferimento a questa tipologia di programmi, sia necessario fornire al Parlamento maggiori dettagli informativi e, soprattutto, ridare al Parlamento stesso la capacità di incidere sulle relative scelte, anche attraverso la definizione di un nuovo Libro bianco, che possa, appunto, delineare un quadro di scelte maggiormente condivise.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 10.05.

Sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.

Audizione del professor Michele Nones, direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Ca-

mera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Michele NONES, *direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gian Piero SCANU (PD), Salvatore CICU (PdL), Massimo ARTINI (M5S), Domenico ROSSI (SCpI), Michele PIRAS (SEL), Luca FRUSONE (M5S) e Carlo GALLI (PD).

Michele NONES, *direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

I deputati Massimo ARTINI (M5S) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) svolgono un intervento sull'ordine dei lavori, cui risponde il presidente Elio VITO.

Elio VITO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianandrea GAIANI, *direttore della rivista Analisi Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuela CORDA (M5S), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Domenico ROSSI (SCpI), Salvatore CICU (PdL), Donatella DURANTI (SEL) e Carlo GALLI (PD).

Gianandrea GAIANI, *direttore della rivista Analisi Difesa*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Elio VITO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00382 Duranti: Sul futuro del Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici ed optoelettronici (Polmanteo) di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Faccio presente, in primo luogo, con riferimento a « quali siano gli intendimenti del Ministro della Difesa sul futuro dello stabilimento in questione, in particolare relativamente all'intenzione della cessione dell'area », che il comprensorio di viale Angelico è una infrastruttura di circa 2,6 ettari già inserita nel Protocollo di Intesa sottoscritto dal Dicastero con il comune di Roma, in data 4 giugno 2010, per una sua valorizzazione attraverso la costituzione di uno specifico « fondo comune di investimento immobiliare ».

Tale valorizzazione aveva il precipuo scopo di contribuire al risanamento del debito dell'Ente « Roma Capitale », secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2010.

Successivamente, l'emanazione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, confluito nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta « *Spending Review* »), ha eliminato, di fatto, qualsiasi obbligo connesso con la dismissione del bene.

Tanto premesso, allo stato, nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione della Difesa e alla luce dell'attuale quadro economico-finanziario, lo Stato Maggiore dell'Esercito sta conducendo specifici approfondimenti che, peraltro, investono anche il comprensorio in questione, volti ad individuare soluzioni che contribuiscano, mediante l'accentramento di più funzioni presso singole infrastrutture, alla riduzione dei costi di gestione.

Quanto, invece, ai provvedimenti che il Ministro della Difesa « intenda adottare

per ripianare le carenze organiche con personale civile, fermando la strisciante militarizzazione in corso », rendo noto che il Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici e optoelettronici (POLMANTEO) è un ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della Difesa e organo esecutivo della fascia logistica di sostegno di Forza armata, la cui struttura organizzativa e le funzioni sono regolamentate dal decreto interministeriale del 18 novembre 2009.

Nell'ambito della bozza di decreto legislativo attuativo della legge delega per la « Revisione dello strumento militare », si prevede una riconfigurazione in senso capacitivo e il transito alle sue dipendenze dei 44° e 184° reggimenti di sostegno Telecomunicazioni, riconfigurati in battaglia.

Il richiamato decreto interministeriale, infatti, conferisce al vertice di Forza armata, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, la facoltà di stabilire gli adeguamenti professionali e organizzativi e, ove si verificano carenze organiche di personale civile/militare, conferisce al Direttore dell'ente la facoltà di attribuire i relativi incarichi al dipendente personale civile o militare.

Nello specifico, si sottolinea che il Polo soffre di una significativa carenza organica del personale civile, atteso il vigente blocco del *turn-over* valevole per la pubblica amministrazione.

In tale quadro, il motivo per cui si è provveduto ad impiegare personale militare in posizioni organiche previste per

civili è rappresentato dalla necessità di dover soddisfare specifiche esigenze funzionali dell'ente in parola, sopperendo così alla generalizzata carenza di personale civile.

Con riferimento, infine, a « quali siano le ragioni per cui lavorazioni realizzate dal Polmanteo vengano cedute ad aziende esterne che poi le cedono a loro volta all'Amministrazione Difesa nell'ambito di contratti già aggiudicati », specifico che nell'ambito del « Programma di potenziamento delle funzionalità operative della rete informatica italiana del Teatro Afgano Net », è prevista, tra l'altro, l'acquisizione di n. 64 sistemi di tracciamento delle forze *Blue Force Tracking* (BFT) della società « Telsy » con sede in Torino.

Al riguardo, nella considerazione che l'installazione su automezzi militari di tali sistemi può essere effettuata solo mediante appositi *Kit* installativi, è stato sottoscritto

uno specifico contratto che prevede che la fornitura di questi sistemi BFT avvenga in due fasi.

In particolare, nell'ambito della 1^a fase sono stati già forniti n. 20 sistemi BFT con i relativi n. 20 *kit* installativi, la cui realizzazione è stata completata dalla società « Telsy » utilizzando manufatti del Polo. Quest'ultimo ha, infatti, fornito alla società parte dei *kit* con un accordo di permuta di beni e servizi. La società stessa, una volta completata la costruzione dei *kit* ed effettuate le varie verifiche tecniche, li ha quindi consegnati alla Forza armata.

Nell'ambito della 2^a fase (attualmente in corso), invece, è prevista la realizzazione di ulteriori n. 44 *kit* installativi interamente a cura del Polo che, nel corso della 1^a fase, ha acquisito il necessario *know-how* per svolgere tale attività in proprio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00717 Artini: Sui criteri di selezione del personale docente della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile (CivilScuolaDife).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito della formazione del personale civile e militare, l'Amministrazione Difesa ha una esperienza cinquantennale in quanto la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa è stata istituita con determinazione ministeriale del 22 marzo 1963.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1970, concernente il regolamento interno della scuola, è stato istituito il Comitato direttivo, tra i cui compiti rientra, tra gli altri, quello di determinare i criteri generali per l'organizzazione dei corsi e di approvare, su proposta del Direttore della Scuola, l'albo dei docenti.

Tale Comitato Direttivo, ai sensi del successivo decreto ministeriale 21 maggio 1983, risultava composto da diversi membri tra i quali il Direttore Generale della Direzione Generale per gli impiegati civili ed il Direttore Generale della Direzione Generale degli operai.

Nel 1998, a seguito della unificazione delle due Direzioni Generali in un'unica Direzione Generale (attualmente denominata Persociv), sono venute meno alcune delle figure che componevano detto Comitato, impedendo di fatto allo stesso lo svolgimento delle relative funzioni.

Nell'ottica di un processo di innovazione e di adeguamento alle attuali esigenze del Segretariato Generale della difesa (Segredifesa), è stato istituito, con decreto del Ministro della difesa del 16 gennaio 2013, il Centro di Formazione della Difesa, ponendolo alle dipendenze del Direttore del 1° Reparto di Segredifesa.

Il Centro, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, basa la propria

attività su un piano formativo, che è approvato dal Capo di Stato Maggiore della difesa e dal Segretario Generale, comunicato al Ministro e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto piano formativo, viene valutato da un apposito Comitato Scientifico, istituito con il citato decreto del 16 gennaio 2013, mentre i suoi attuali membri sono stati designati con decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2013.

Tale Comitato scientifico ha previsto, a cura del Segretario Generale della difesa, la revisione ed aggiornamento dei *curricula* dei docenti utilizzati dal Centro, allo scopo di garantire sia la maggiore trasparenza ed imparzialità nell'individuazione delle professionalità del personale formatore, sia per la costituzione del previsto albo.

Si precisa, al riguardo, che l'attività di docenza è svolta da personale civile e militare della pubblica amministrazione in possesso di elevata qualificazione professionale, iscritto in apposito albo costituito e custodito dal Direttore del Centro.

Gli incarichi di docenza all'interno del Centro verranno affidati nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 16 aprile 2013, recante il regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione e, cioè, « a seguito di valutazione delle professionalità meglio

rispondenti alle caratteristiche da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza ».

Il piano di formazione del personale, ora triennale, in cui sono rappresentate le esigenze formative dell'amministrazione, deve essere elaborato con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

Nel 2012 la scuola ha svolto 399 procedimenti formativi, su tutto il territorio nazionale, frequentati da oltre 6400 militari e 3300 civili.

Gli incarichi di docenza, in considerazione delle peculiarità della Difesa, sono attribuiti in via prevalente al personale interno all'amministrazione e, tra questi, al personale militare.

Nell'ottica di garantire il raggiungimento di elevati *standard* qualitativi, infine, il centro di formazione si avvale anche di Avvocati dello Stato, Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oltre che di un considerevole numero di professionisti iscritti ai rispettivi albi (ingegneri, avvocati, architetti eccetera).

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00773 Duranti: Sul programma Forza NEC
(Network Enabled Capability).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il programma interforze Forza NEC è stato avviato nel 2007, allo scopo di realizzare uno strumento militare adatto ad operare in ambienti interforze e multinazionali, in grado di garantire la piena interoperabilità del nostro strumento militare con quello dei Paesi alleati e amici, inserendo, a pieno titolo, l'Italia tra i principali *partner* europei.

Il programma mira alla progressiva messa in rete di tutte le Forze armate e tende ad un piano di ammodernamento, adeguamento e acquisizione progressiva di capacità, nonché, soprattutto, all'incremento della protezione dei nostri soldati, anche grazie ad una maggiore consapevolezza situazionale e ad una più elevata capacità di comando e controllo.

L'obiettivo iniziale del progetto prevede la digitalizzazione, in tempi ristretti, di una Forza Media di livello assimilabile ad una Brigata media, completa dei necessari supporti, oltre che di una Forza da Sbarco.

Le Unità e i relativi supporti operativi e logistici debbono essere progettati e strutturati per la completa rispondenza all'architettura del tipo « *Network Enabled Capability* ».

Il punto di partenza fondamentale per consentire alla Forza NEC di rispondere alle attuali esigenze di una Forza di Proiezione – adattabile alle multiformi missioni richieste dall'attuale quadro internazionale – è rappresentato dall'insieme – costituito sia dalla progettazione e realizzazione dell'architettura NEC per la digitalizzazione delle piattaforme e dei sistemi in dotazione, sia dall'acquisizione della

capacità operativa denominata C4ISTAR (Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer, Informazioni, Sorveglianza e Acquisizione Obiettivi) e C2N (Comando Controllo e Navigazione) – che rende interoperabili le piattaforme e i sistemi in dotazione.

Il conseguimento, da parte della Forza NEC, di tali caratteristiche operative è ricercato attraverso una prima fase di sperimentazione (*Concept Development & Experimentation*) che realizzerà la « cornice » essenziale per la successiva seconda fase di produzione, ovvero di effettiva digitalizzazione delle prime due Unità operative costituite da una Forza media e da una Forza da sbarco di dimensioni adeguate all'assolvimento delle missioni.

Tali Unità operative sono contemplate dalla Pianificazione Generale della Difesa che è quella attualmente operante e approvata con il decreto ministeriale di autorizzazione del programma di Ammodernamento/Rinnovamento, firmato il 9 aprile 2009 e registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2009.

Per il programma in questione risultano impegnati, ad oggi, 324 milioni degli 800 milioni che sono una stima consolidata del costo della fase di sperimentazione (*Concept Development & Experimentation*).

Nessun documento di Programmazione Generale della Difesa identifica un programma, riconducibile in qualche modo alla Forza NEC, con un orizzonte finanziario quantificabile in 20 miliardi di euro.

È, altresì, desumibile dal Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2013-2015 – presentato al Parlamento dal Ministro della difesa *pro tempore* – che le ricadute funzionali di questa fase di sperimentazione (*Concept Development & Experimentation*) interesseranno anche il programma per l'acquisizione di piattaforme VTLM (Veicolo tattico Leggero Multiruolo) – autorizzato con le normali procedure in vigore e non nell'ambito del Programma Forza NEC – grazie ad una implementazione dello stesso programma VTLM mediante l'integrazione dei sistemi che sono previsti proprio dal programma di digitalizzazione « Forza NEC ».

Da evidenziare, peraltro, che qualsiasi ulteriore significativa evoluzione del pro-

gramma Forza NEC rispetto al quadro pianificatorio corrente (riconducibile ai contenuti del richiamato decreto ministeriale 01/2009), sarà intrapresa nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Quanto, poi, alle ipotizzate « problematiche insorte », non sono note, ad oggi, problematiche che possano far prevedere un non completamento del programma nei tempi attualmente indicati al Parlamento nel menzionato Documento Programmatico Pluriennale.

Concludendo, il programma rappresenta un requisito irrinunciabile per la Difesa, in quanto costituisce un miglioramento sostanziale della sicurezza e protezione del soldato, nonché della sua efficacia sul campo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 80

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Nuovo testo C. 925 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia, si compone di 4 articoli. Osserva, in parti-

colare, che l'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, estendendo l'applicabilità delle disposizioni della legge medesima anche alle testate giornalistiche *on-line*. Il comma 1 del predetto articolo novella la disciplina in materia di diritto di rettifica, precisando che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento ed estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche, alla stampa periodica e ai siti informatici, stabilendo per questi ultimi specifiche modalità attuative. Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 introduce nella legge n. 47 del 1948 l'articolo 11-*bis* relativo al risarcimento del danno derivante da diffamazione commessa per mezzo della stampa, che si aggiunge alla responsabilità civile già prevista per gli autori del reato, specificando i criteri di determinazione da parte del giudice e fissando in due anni dalla pubblicazione della rettifica la prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione. Fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 in tema di riparazione pecuniaria, mentre il comma 4 riformula l'articolo 13 della legge medesima escludendo che la diffamazione a mezzo stampa possa essere

sanzionata con la pena detentiva e disponendo per il reato in questione la sola pena della multa, da determinare tra i 5 e i 10 mila euro o, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso, tra i 20 e i 60 mila euro. Evidenzia che l'articolo 2 dispone talune modifiche al codice penale. In particolare, il comma 1 rafforza il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore o vicedirettore responsabile e i delitti commessi a mezzo stampa prevedendo, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena e la non applicabilità dell'interdizione dalla professione di giornalista e contemplando la possibilità per i suddetti soggetti di delegare le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. Osserva che il comma 2 stabilisce che l'ingiuria sia punibile con la sola pena pecuniaria della multa fino a 5 mila euro, aumentata fino alla metà nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone. Rileva che il comma 3 esclude per il reato di diffamazione l'applicazione della pena detentiva stabilendo che lo stesso possa essere sanzionato con la sola pena pecuniaria della multa, fino a 10 mila euro o, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, fino a 15 mila euro. Fa presente che vengono altresì modificate le pene per diffamazione

in caso di aggravanti ed introdotta la norma di non punibilità per l'autore del reato a seguito della pubblicazione da parte del medesimo di una completa rettifica, prevedendosi per la recidiva del reato di diffamazione l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione del condannato per un periodo da 1 a 6 mesi dalla professione di giornalista. Rammenta che l'articolo 3 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Rileva che l'articolo 3-*bis* opera una modifica dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di segreto professionale, estendendone l'applicazione delle disposizioni ai giornalisti pubblicisti oltre che ai giornalisti professionisti. Osserva che le disposizioni illustrate non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel confermare l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore	82
--	----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 1° agosto 2013.

**Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e
C. 1339 Migliore.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.15 alle 14.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00801 Mannino: Sull'attività del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	91
5-00802 Grimoldi: Sui lavori di arginatura del fiume Lambro	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93
5-00803 Latronico: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.	
5-00804 Zan: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.	
5-00805 Borghi: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	96

INTERROGAZIONI:

5-00098 Maestri: Sul programma di interventi e di risorse volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico in Emilia	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	98
5-00542 Palmieri: Sulle linee guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
5-00672 Realacci: Sulla rimozione e messa in sicurezza della Costa Concordia	87
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	103

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	88
DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	90
-----------------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00801 Mannino: Sull'attività del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia.

Claudia MANNINO (M5S), illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e preannuncia nuove iniziative per determinare un reale cambiamento delle politiche di gestione dei rifiuti nella regione Sicilia al fine di orientarle con decisione verso gli obiettivi strategici dell'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature indispensabili per aumentare in modo significativo i livelli di raccolta differenziata, attualmente fermi alla percentuale inaccettabile del 6 per cento.

5-00802 Grimoldi: Sui lavori di arginatura del fiume Lambro.

Marco RONDINI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne i contenuti.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Giudica, infatti, grave che, come riconosciuto dal sottosegretario Cirillo, le opere di messa in sicurezza delle aree interessate dal rischio alluvioni siano state divise in due lotti in funzione delle risorse disponibili e, ancor più, che le opere a difesa dei centri abitati non siano state programmate fra quelle da realizzarsi prioritariamente. Conclude, quindi, preannunciando nuove iniziative dirette ad incalzare il Governo affinché metta in opera tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza del territorio e, prima ancora, l'incolumità dei cittadini e delle famiglie che vivono nei centri abitati interessati.

5-00803 Latronico: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.**5-00804 Zan: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.****5-00805 Borghi: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.**

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo ha chiesto di poter fornire una risposta unica alle interrogazioni 5-00803 Latronico, 5-00804 Zan e 5-00805 Borghi vertenti sullo stesso oggetto. Precisa che resta ferma la facoltà per ciascun presentatore di illustrare la propria interrogazione e di replicare alla risposta del rappresentante del Governo.

Cosimo LATRONICO (PdL), illustra i contenuti dell'interrogazione a sua prima firma 5-00803.

Annalisa PANNARALE (SEL), cofirmataria dell'interrogazione 5-00804 Zan, rinuncia alla sua illustrazione.

Vincenzo FOLINO (PD), cofirmatario dell'interrogazione 5-00805 Borghi, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo LATRONICO (PdL), replicando, esprime soddisfazione per i contenuti della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che contiene elementi oggettivi di assicurazione delle popolazioni interessate relativamente alla quantità e alla qualità dei materiali trasportati, al fatto che nel corso delle operazioni di prelievo e di trasporto non vi è stato alcun rilascio di radioattività e che tali operazioni sono avvenute nel massimo rispetto di tutte prerogative a tutela dell'ambiente e della sicurezza delle popolazioni. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che all'operazione di trasporto richiamato nel proprio atto di sindacato ispettivo, che realizza l'obiettivo del trasferimento del materiale nucleare sollecitato da anni, seguano ulteriori attività dirette a completare l'intera opera di *decommissioning*.

Annalisa PANNARALE (SEL), replicando, ringrazia il sottosegretario Cirillo per la risposta che, pur contenendo alcuni oggettivi elementi di assicurazione, non può essere giudicata soddisfacente. Ritiene, infatti, come del resto confermato dalla stessa risposta, che l'avvenuto trasporto delle scorie radioattive continui ad essere avvolto da una cortina di segretezza che, a suo avviso, è incompatibile con l'esigenza di una piena tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Conclude, quindi, preannunciando nuove iniziative parlamentari per fare in modo che

le operazioni di *decommissioning* avvengano nel pieno rispetto dei diritti delle popolazioni ad una piena e completa informazione.

Vincenzo FOLINO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta chiara e puntuale, che ha fornito ampie rassicurazioni in ordine al fatto che le operazioni di trasporto delle scorie radioattive sono state effettuate nel massimo rispetto di tutte le prerogative a tutela dell'ambiente e della sicurezza delle popolazioni. Esprime, inoltre, soddisfazione per il fatto che, ormai a 10 anni dalla vicenda di Scansano Ionico, l'operazione svolta realizza in parte l'obiettivo, da conseguire in modo completo nel più breve tempo possibile, del trasferimento del materiale nucleare stoccato nel centro di Rotondella. Ritiene, tuttavia, che se è comprensibile che operazioni come quella condotta siano effettuate nella massima riservatezza, è altrettanto indispensabile che immediatamente dopo la loro effettuazione si fornisca ai rappresentanti delle comunità interessate tutte le informazioni necessarie a rassicurare le popolazioni coinvolte. Sotto questo profilo, ritiene che l'operazione condotta nei giorni scorsi abbia fatto emergere lacune e incertezze che vanno assolutamente colmate al fine di garantire, anche in vista di future, analoghe operazioni, che la sicurezza delle operazioni si accompagni comunque a un'informazione completa e trasparente.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Massimo Felice DE ROSA. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.40.

5-00098 Maestri: Sul programma di interventi e di risorse volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico in Emilia.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia MAESTRI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta, della quale, tuttavia, non può dichiararsi pienamente soddisfatta, giacché non fornisce gli specifici elementi richiesti con riferimento alle risorse supplementari, rispetto a quelle a suo tempo stanziata dalla regione, da reperire per il ristoro dei danni causati dall'alluvione che l'11 giugno 2011 ha colpito il territorio del comune di Sala Baganza.

5-00542 Palmieri: Sulle linee guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta, della quale, tuttavia, non può dichiararsi soddisfatto. Da essa emerge, infatti, che il Ministero dell'ambiente non ha ancora provveduto all'emanazione del decreto ministeriale contenente le linee-guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni, che sono indispensabili per rendere operative le nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 179 del 2012. Richiama per questo il Ministero dell'ambiente a provvedere con tutta l'urgenza del caso all'adozione di un atto dal quale dipende la messa in campo di ingenti investimenti finanziari e la creazione di un numero cospicuo di nuovi posti di lavoro.

5-00672 Realacci: Sulla rimozione e messa in sicurezza della Costa Concordia.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ermete REALACCI (PD) prende atto della cortese risposta fornita dal rappresentante del Governo. Richiama, tuttavia, il Governo a operare concretamente affinché siano rispettati rigorosamente i tempi indicati per il recupero e lo smaltimento del relitto della Costa Concordia che, a un anno e mezzo dal tragico incidente in cui persero la vita 32 persone, giace ancora nelle acque del Giglio. In tal senso, sottolinea anzitutto che la priorità è oggi quella di rimuovere il relitto della Costa Concordia prima del prossimo inverno, per scongiurare il rischio grave che le possibili avverse condizioni meteorologiche e il deterioramento del relitto rendano estremamente difficile la conclusione positiva dell'intera operazione di rimozione entro la primavera del 2014. Inoltre, invita il Governo a vigilare sul fatto che, ove non fossero sufficienti i 500 milioni di dollari stanziati dalla Costa Crociere per il recupero e la rimozione in sicurezza del relitto, le ulteriori risorse necessarie fossero comunque poste a carico della società armatrice.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° agosto 2013 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

Maria ANTEZZA (PD), anche alla luce dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione sulla vicenda del trasporto di materiale radioattivo dal centro di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle, chiede che la VIII Commissione valuti l'opportunità di procedere, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, all'audizione dei rappresentanti della SOGIN S.p.A., cioè della società pubblica incaricata della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Alessandro BRATTI (PD), con riferimento alla richiesta avanzata dalla collega Antezza, sottolinea la necessità che si provveda in tempi rapidi all'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, vale a dire dell'organo parlamentare che, per la natura e l'incisività dei suoi compiti e dei connessi poteri, più e meglio di altri organi può svolgere tutti gli approfondimenti necessari in materia di bonifica dei siti nucleari e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere quanto appena detto dal deputato Bratti, assicura la deputata Antezza che sottoporrà comunque la sua richiesta all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai fini delle determinazioni in materia.

DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia l'esame del decreto-legge n. 76 del 2013, che reca interventi urgenti per l'occupazione, nonché norme in materia di IVA e altre disposizioni finanziarie urgenti, già approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta di ieri.

Osserva, inoltre, che il provvedimento incide solo in alcune parti sulle materie di competenza della VIII Commissione e che, in questa sede, darà conto unicamente del contenuto delle disposizioni che investono profili di competenza o di interesse dell'VIII Commissione, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

In tal senso, osserva, anzitutto, che la maggior parte delle indicate disposizioni sono contenute nell'articolo 11 del provvedimento, che è stato sostanzialmente modificato e integrato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In particolare, i commi 7 e 8 provvedono ad inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; pertanto tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

Il comma 8-bis novella l'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 2012, che reca disposizioni concernenti la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili pubblici nei territori delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012. In particolare, la prima novella integra il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, includendo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra i soggetti di cui i presidenti delle predette regioni possono

avvalersi nella realizzazione degli interventi di ripristino degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012. In secondo luogo, con l'aggiunta del comma 5-ter all'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, si consente ai soggetti attuatori, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati, di affidare gli appalti dei servizi tecnici riguardanti la progettazione, il coordinamento della sicurezza dei lavori, la direzione dei lavori, di importo compreso tra 100 mila euro e la soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi, avvalendosi della procedura negoziata senza pubblicità del bando disciplinata dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che deve svolgersi fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi. La norma configura una disciplina derogatoria rispetto a quanto disposto dall'articolo 91, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici

I commi da 9 a 11 disciplinano la procedura per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto, nei comuni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e dell'Emilia-Romagna, interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013. Nello specifico, si stabilisce che i gestori dei servizi pubblici identificano e quantificano la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificano le attività di rimozione in raccordo con i comuni interessati dai predetti sismici. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dai predetti eventi, il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, per ragioni di economia procedimentale, provvede allo svolgimento delle procedure di gara di aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto, tra l'altro, la rimozione e lo smaltimento dei materiali.

Il comma 11-bis introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della «ricostruzione privata», la presentazione di apposita autocertificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori, che attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. Segnala che la norma non specifica il suo ambito di applicazione né interviene a novellare alcun provvedimento vigente; per tale ragione, sembrerebbe avere portata generale. Segnala, inoltre, che il comma 6-septies dell'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013, inserito nel corso della conversione in legge del medesimo decreto, ha recentemente introdotto una disciplina delle condizioni per il pagamento dei SAL, per gli edifici della ricostruzione privata nelle aree dell'Abruzzo colpite dagli eventi sismici del 2009, che la disposizione in commento provvederebbe a modificare. Sul punto, peraltro, ricordo che era stato approvato anche un ordine del giorno nel corso dell'esame del decreto-legge n. 43 del 2013 presso l'Assemblea della Camera.

Il comma 11-ter affida al Ministero dell'ambiente il compito di definire un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'*eternit* derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968 e individuati dall'articolo 26 della legge n. 21 del 1970.

Il comma 11-quater modifica il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 in materia di interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del maggio 2012 al fine di precisare che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. Si chiarisce, inoltre, che il limite

massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

Il comma 11-*quinquies* dell'articolo 11 reca una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il Codice dei contratti pubblici.

Segnala, inoltre, in quanto si tratta di disposizioni che interessano la Commissione, l'articolo 9, comma 1, che estende l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale nei contratti d'appalto ai lavoratori autonomi (per i compensi e obblighi previdenziali ed assicurativi), precisando che le eventuali clausole derogatorie contrattuali abbiano effetto solamente in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto, escludendo i contributi previdenziali ed assicurativi.

In conclusione, nel riservarsi di presentare nella seduta di domani una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi nel corso del dibattito, segnala fin d'ora l'opportunità che nella stessa proposta di parere sia inserita un'osservazione diretta a consentire che in tutte le aree del Paese colpite, nel triennio 2011-2013, da eventi alluvionali per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato lo

stato d'emergenza, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia possibile applicare la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 9 a 11, del provvedimento in esame per accelerare l'individuazione e la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel dichiararsi fin d'ora d'accordo con la proposta formulata dal relatore, annuncia che i deputati del gruppo M5S si apprestano a depositare una specifica proposta di legge per sostenere, anche con agevolazioni di natura fiscale, le operazioni di bonifica ambientale connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'*eternit*.

Alessandro BRATTI (PD), nell'esprimere apprezzamento per quanto detto dai colleghi Dallai e Zolezzi, segnala l'importanza di porre in connessione il tema della rimozione dei materiali radioattivi con quello dell'adeguatezza degli impianti per il loro corretto smaltimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 31 luglio 2013:

a pagina 197, seconda colonna, alla ventottesima riga, deve leggersi « 68 » in luogo di « 67 »;.

ALLEGATO 1

5-00801 Mannino: Sull'attività del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Mannino e Busto nell'interrogazione presentata chiedono al Ministro dell'Ambiente di verificare la rispondenza dell'attività pianificatoria del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in Sicilia, dott. Lupo, agli obiettivi fissati dal Governo e, in particolare, propongono la modifica degli interventi previsti, affinché le risorse destinate alla realizzazione del sovradimensionato impianto di tritovagliatura e biostabilizzazione vengano destinate, prioritariamente, all'ampliamento ed al miglioramento degli impianti e delle attrezzature per la raccolta differenziata, attualmente ferma al 6 per cento.

Ebbene in proposito si rappresenta che l'impianto di Bellolampo è contemplato nel Piano di gestione dei rifiuti, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 125 dell'11 luglio 2012. Nel suddetto piano è stata prevista la realizzazione ed attivazione di un impianto di preselezione meccanica del RUR per una capacità di trattamento prevista di 250.000 t/a e di un impianto di biostabilizzazione della frazione organica in uscita dall'impianto di preselezione del RUR con una capacità di trattamento pari a 80.000 t/a.

Ora, per valutare se l'impianto di Bellolampo sia sovradimensionato, è necessario prendere in considerazione l'elaborazione dei flussi e dei fabbisogni impiantistici per la Provincia di Palermo.

Il piano, infatti, riporta due diversi schemi di flusso della gestione dei rifiuti della Provincia di Palermo: uno relativo

alla fase di transizione (da gennaio a dicembre 2013), con una raccolta differenziata al 45 per cento, ed uno, relativo alla fase a regime (gennaio 2014 a dicembre 2015), con una raccolta differenziata al 65 per cento. Sulla base delle percentuali di raccolta differenziata vengono calcolate le capacità degli impianti di trattamento necessari al corretto funzionamento del sistema.

La produzione complessiva dei rifiuti per la Provincia di Palermo è pari a 656,683 t/a (1799 t/g) nell'anno 2009, pertanto, il piano ha individuato una necessità di trattamento del rifiuto urbano residuo nella Provincia pari a 989 t/g per una raccolta differenziata pari al 45 per cento e di 629 t/g per una raccolta differenziata pari al 65 per cento.

I dati ufficiali dell'ISPRA, pubblicati nel Rapporto Rifiuti 2013 sulla produzione dei rifiuti urbani, mostra per la Provincia di Palermo una produzione pari a 604.064 t/a (1.654 t/g) nel 2012 ed a 644572 t/a nel 2011.

La capacità prevista di 1000 t/g dell'impianto di trattamento di cui alla richiesta di autorizzazione presentata dal dottor Marco Lupo risulta, pertanto, coerente con lo scenario di piano transitorio che prevede una capacità di trattamento pari a 989 t/g.

Risulta, infatti che il Commissario delegato, sin dalla fase emergenziale, ha assunto iniziative per implementare la raccolta differenziata al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di gestione dei

rifiuti, ponendo in essere un'attività di promozione ed organizzazione della stessa.

In data 9 gennaio 2013, il Ministero ha approvato l'Accordo di Programma « finalizzato alla riduzione e prevenzione della

produzione dei rifiuti ed ad incentivare la raccolta differenziata e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio » sottoscritto il 21 dicembre 2012 con il Comune di Palermo, stanziando la somma di euro 2.492.980,96.

ALLEGATO 2

5-00802 Grimoldi: Sui lavori di arginatura del fiume Lambro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli GRIMOLDI e RONDINI, relativa alle possibili conseguenze sull'abitato di San Maurizio al Lambro, frazione di Cologno Monzese (Milano), derivanti dai lavori per la realizzazione di un argine sulla riva sinistra del fiume Lambro, si relaziona come segue.

L'area in questione ricade nel bacino idrografico del fiume Lambro ed è stata in passato colpita da diverse alluvioni, l'ultima delle quali nel corso del 2002.

Ai fini della mitigazione del rischio di esondazione del fiume Lambro, il PAI vigente (Studio di Fattibilità Lambro-Seveso-Olona, redatto nell'anno 2004 dall'Autorità di Bacino del fiume Po) prevede, per il conseguimento dell'assetto di progetto finale, la realizzazione di un insieme complesso e articolato di interventi sia di natura strutturale (laminazione delle piene) che a carattere locale e a difesa dei centri abitati.

Tali interventi possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:

1. opere di regolazione;
2. formazione di casse di espansione/aree di esondazione controllata;
3. mantenimento delle aree di allagamento naturale che interessano zone golenali;
4. riduzione delle portate scaricate dalle reti di drenaggio urbano secondo i limiti imposti dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque);
5. adeguamento dei manufatti di attraversamento che ostacolano il deflusso

di piena e inducono allagamenti in zone non compatibili;

6. realizzazione di opere di protezione locale (arginature);

7. aumento della capacità idraulica dell'alveo attraverso opere locali (ricalibratura, diversivi, eccetera).

Gli interventi strutturali principali, sia in termini di efficacia nei riguardi dell'intero assetto di progetto del fiume Lambro, sia in termini di rilevanza della singola opera, sono i seguenti:

1. regolazione del Lago di Pusiano, mediante il recupero del nodo idraulico « Cavo Diotti »;

2. realizzazione di casse di espansione/aree di esondazione controllata sugli affluenti di sinistra:

a) a Merone e Costa Masnaga sulla Bevera di Molteno;

b) a Molteno sul t. Gandaloggio;

c) a Briosco sulla Bevera di Renate;

3. regolazione dell'area di allagamento di Inverigo;

4. by-pass di Monza;

5. by-pass di Milano;

6. riprofilatura dell'alveo a Milano (zona Linate – da Ortica a Bolgiano): raddoppio alveo e abbassamento di alcune traverse.

Per il conseguimento dell'assetto di progetto finale previsto dal PAI occorre

procedere progressivamente alla realizzazione degli interventi previsti, la cui tempistica di attuazione resta però vincolata alla disponibilità dei relativi finanziamenti, quindi si procede per step funzionali.

Attualmente, in accordo con l'Autorità di bacino del fiume Po ed in funzione delle risorse economiche disponibili, sono in corso di realizzazione gli interventi ritenuti prioritari:

Vasca di laminazione di Costa Masnaga (LC);

Adeguamento regolazione del lago di Pusiano CO (Cavo Diotti);

Vasca di laminazione di Inverigo, Nibbiono e Veduggio (LC, CO, MB);

Difesa dell'abitato di Cologno Monzese (MI).

Quest'ultimo intervento è di carattere locale e prevede la realizzazione di un argine per la difesa della frazione S. Maurizio di Cologno Monzese che è stata interessata nel 2002 da una esondazione del Fiume Lambro che ha causato gravi danni.

L'importo del 1° lotto di lavori è di 3 milioni di Euro finanziati in parte dalla Regione Lombardia (2 milioni di Euro) e in parte dal Ministero dell'Ambiente (finanziato 1 milione di euro con decreto ministeriale DEC/DDS/2007/1081 del 26/11/2007).

È in fase di progettazione definitiva un 2° lotto di lavori che interessa, oltre Cologno Monzese, anche i Comuni limitrofi per un importo di altri 3 Milioni di euro, finanziati dall'Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto in data 4/11/2010.

I due interventi sono inquadrati effettivamente come lotti funzionali e non è stato possibile realizzarli contemporaneamente semplicemente perché le risorse finanziarie necessarie si sono rese disponibili in momenti differenziati.

In particolare, le opere del 1° lotto attualmente in esecuzione prevedono l'adeguamento delle difese spondali del fiume Lambro, in sponda sinistra, dal ponte dell'autostrada A4 fino a circa 300 metri a valle del ponte di via San Maurizio al Lambro, per uno sviluppo complessivo di circa 1.200 metri, oltre a quattro interventi minori più a valle, uno ubicato tra le colline artificiali del parco urbano di San Maurizio al Lambro e tre localizzati nella zona industriale di Cologno Monzese (via Guernica, via Barcellona).

In accordo con l'Amministrazione comunale, la realizzazione di tale intervento è stata affidata all'Agenzia interregionale per il Po (AiPo). I lavori sono stati consegnati in data 8 gennaio 2013 e sono tuttora in corso.

Da informazioni assunte presso i funzionari dell'Autorità di bacino del fiume Po e della Regione Lombardia risulta che:

a) ai fini della progettazione dell'opera sono state effettuate modellazioni idrauliche bidimensionali che hanno confermato il beneficio dell'opera stessa ai fini della riduzione del rischio alluvionale, in particolare su San Maurizio al Lambro;

b) sono state effettuate tutte le verifiche tecniche di carattere progettuale finalizzate alla migliore progettazione delle opere;

c) si prevede che l'argine inerente il 1° lotto di lavori sarà realizzato entro la fine dell'anno.

Parimenti, da informazioni assunte presso il Comune di Cologno Monzese, risulta che l'intervento programmato per il prossimo mese di gennaio in corrispondenza del Cavo Diotti emissario del lago di Pusiano, è un'opera resa essenzialmente obbligatoria al fine di adempiere alla normativa vigente in materia di Dighe di Interesse Nazionale (RID). Gli eventuali effetti sulle piene del fiume Lambro sono stati valutati dal progettista delle opere per conto dell'Ente gestore dello sbarramento (Consorzio Parco Alta Valle Lam-

bro) e condivisi sia dai Comuni rivieraschi che dalle rispettive Prefetture (Comune di Como in qualità di capofila).

Il Comune segnala altresì alcune inesattezze contenute nell'interrogazione in argomento relativamente al fatto che il territorio esondabile nel Comune di Brughiero a diretto confine con il territorio di Cologno Monzese, collocato a monte del ponte di San Maurizio al Lambro, viene identificato come cassa di laminazione naturale, quindi con effetto benefico sulla piena. Di fatto invece, superato in breve tempo il limitato effetto di laminazione, le acque che esondano dalla sponda idrografica sinistra, sempre nel tratto immediatamente a monte del ponte, ove è assente l'argine per un tratto di circa 50 metri, si propagano rapidamente oltre la strada provinciale interes-

sando in primis l'adiacente sede stradale per poi propagarsi non solo verso l'abitato di San Maurizio ma anche verso la zona centrale di Cologno Monzese, zone come è noto fortemente antropizzate e ad alta densità abitativa. Tale dinamica è stata purtroppo ampiamente verificata dai cittadini Colognesi e dall'Amministrazione Comunale in più situazioni nel corso degli anni.

Il comune infine osserva che il punto di criticità indicato dall'interrogazione in oggetto e relativo alla depressione dell'argine a monte del ponte, non deve essere pertanto visto come via di deflusso delle acque all'interno del fiume Lambro, ma come fonte di potenziale propagazione delle piene e quindi con una elevata pericolosità per il centro abitato.

ALLEGATO 3

5-00803 Latronico: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.

5-00804 Zan: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.

5-00805 Borghi: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rilevato che le interrogazioni in oggetto riguardano il medesimo argomento, il Governo relazionerà in forma unitaria.

Si rappresenta in premessa che in merito all'operazione esposta dagli interroganti, concernente il trasferimento di materiale nucleare in America, il trasporto è stato effettuato dalla SO.G.I.N. S.p.A. (Società Gestione Impianti Nucleari), in base agli impegni presi dall'Italia in occasione del vertice sulla Sicurezza Nucleare per il rimpatrio negli Stati Uniti di sostanze contenenti uranio arricchito e plutonio, svoltosi a Seoul nel 2012.

Il Ministero dell'Ambiente non ha, per legge, competenze specifiche al riguardo. Tuttavia ha acquisito, ex post, informazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'ISPRA – Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale.

È stato accertato che le operazioni sono state effettuate nel massimo rispetto di tutte prerogative di tutela per l'ambiente e per la sicurezza delle popolazioni.

Le operazioni rientrano tra quelle previste dal Progetto GTRI (*Global Threat Reduction Initiative*) – Programma di rim-

patrio negli Stati Uniti di materie nucleari, avviato nel 2004 dalla *National Nuclear Security Administration* (NNSA).

La partecipazione italiana all'iniziativa GTRI, promossa dal Presidente degli Stati Uniti, è stata ufficializzata a livello internazionale dal Presidente del Consiglio senatore Mario Monti a Seoul, il 27 marzo 2012 durante il Summit sulla Sicurezza Nucleare. L'allontanamento di tali materiali è funzionale al processo in atto di definitiva dismissione del sito stesso, fino al suo rilascio senza vincoli di natura radiologica.

Le operazioni di rimpatrio sono state autorizzate nel rispetto del trattato Euratom, dalle competenti autorità italiane, in seno al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della difesa, per gli aspetti di competenza.

Per le operazioni di trasporto, l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale ha svolto le attività di controllo derivanti dai compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente quale autorità nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, con riferi-

mento alle installazioni nucleari, alle materie nucleari ed alle sorgenti di radiazioni ionizzanti in genere. In particolare:

ha rilasciato le certificazioni previste dagli *standard* internazionali e dalla normativa nazionale in tema di trasporto di materie radioattive e fissili;

ha provveduto alla convalida dei certificati di approvazione dei contenitori di trasporto rilasciati dal paese di origine ai sensi della regolamentazione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) e degli attestati di sicurezza per l'ammissione al trasporto stradale;

ha verificato le procedure di sicurezza e di radioprotezione per le operazioni di caricamento e movimentazione del contenitore di trasporto;

ha fornito supporto al Ministero dell'interno per gli aspetti di pianificazione d'emergenza e di protezione fisica delle materie trasportate.

La Prefettura di Matera ha gestito il trasporto con un piano di emergenza redatto sulla base dei presupposti tecnici definiti dal trasportatore autorizzato MIT Safetrans e validati da ISPRA. All'atto della partenza del vettore, l'ISPRA era presente con un suo ispettore che ha seguito il trasporto fino a destinazione. Le operazioni di trasporto sono state svolte nel rispetto della regolamentazione (AIEA) per il trasporto in sicurezza delle materie

radioattive, recepite nella normativa nazionale. In particolare, il trasporto è avvenuto utilizzando un contenitore qualificato e certificato ai sensi di detti standard e caratterizzato da elevata robustezza, capacità di tenuta e di schermaggio alle radiazioni anche nelle situazioni incidentali più gravose.

È stata esclusa qualsiasi indebita esposizione alle radiazioni della popolazione nonché rilasci di radioattività all'ambiente. L'ISPRA dichiara che le operazioni si sono svolte nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e di radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, senza alcun evento anomalo. Il trasporto effettuato ha altresì permesso di ridurre l'inventario radiologico attualmente presente sul sito.

Gli obblighi di informazione, secondo le prescrizioni del d.P.C.M. 10 febbraio 2006, par. 5, vanno garantiti nei confronti della popolazione interessata dall'emergenza radiologica, soltanto nel caso di incidente durante il trasporto.

Il quantitativo massimo di materiale nucleare trasportabile, per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, consiste in circa 1.050 grammi di biossido di uranio (UO₂) con uranio totale pari a 920 grammi, con arricchimento non superiore al 91 per cento, per circa 828 grammi di uranio 235.

Il Ministro dell'ambiente ha chiesto all'ISPRA e all'ARPA competente di continuare a monitorare la situazione.

ALLEGATO 4

5-00098 Maestri: Sul programma di interventi e di risorse volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico in Emilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, relativa agli eventi alluvionali che nei giorni dal 4 al 12 giugno 2011 colpirono la Pedemontana parmense e in particolare i comuni di Sala Baganza, Fomovo Taro e Collecchio, in provincia di Parma, si relaziona come segue.

Rilevata la gravità dei danni provocati dall'evento, la Regione Emilia Romagna in data 21 giugno 2011 richiese lo stato di calamità naturale.

Al riguardo, il Dipartimento della Protezione Civile, in data 29 luglio 2011, rilevò che la situazione non presentava quei caratteri di estensione ed intensità tali da legittimare il ricorso a mezzi e poteri straordinari ai sensi della legge n. 225 del 1992 e che in ogni caso il Fondo Nazionale della Protezione Civile non disponeva di risorse da destinare all'evento.

La Regione ha comunque assicurato alle Amministrazioni locali interessate un concorso finanziario per interventi di somma urgenza per un importo complessivo di 370.000 euro (articolo 10 della L. R. n. 1/2005), più 165.000 euro destinati a pronti interventi sui corsi d'acqua (decreto legislativo n. 1010/1948).

In merito alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico, è stato firmato in data 4 maggio 2011 l'ultimo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Emilia Romagna, che ha ridotto le risorse statali da attribuire alla Regione in complessivi euro 81.068.400,00 (di cui risorse già a disposizione del Ministero per le annualità 2009/10 pari a euro 39.200.000,00 e risorse

stanziata dalla legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), pari a euro 41.868.400,00).

Ciò ha comportato lo spostamento di alcuni degli interventi previsti nella Sezione Programmatica, per i quali si può assicurare successiva copertura finanziaria con eventuali economie e con ulteriori eventuali stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori.

È stato predisposto il Piano Centro-Nord per la mitigazione del rischio idrogeologico, ma le risorse FAS disponibili, pari a 130 milioni di euro, non consentono la totale copertura degli interventi programmati negli Accordi con le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Il CIPE con Delibera n. 6/2012 pubblicata in data 14 aprile 2012 ha stanziato nuove risorse per il Piano Centro-Nord e il Ministero, con il parere favorevole delle Regioni interessate al riparto delle risorse, ha comunicato al CIPE gli elenchi degli interventi, desunti dai vari accordi di programma sottoscritti, da finanziare, recepiti nella seduta CIPE del 26 ottobre 2012.

È stata finanziata un'integrazione ai lavori di pronto intervento per la riduzione del rischio idraulico gravante sull'abitato di Sala Baganza ad opera del rio Ginestra, affluente del torrente Baganza, per ulteriori 205.000,00 euro.

Con riferimento al territorio dei comuni di Sala Baganza, Felino e Parma è previsto uno stralcio funzionale della costruzione della cassa di espansione sul torrente Baganza ed interventi di miglio-

ramento dell'efficienza idraulica dell'alveo del torrente Parma, per un totale di 8.000.000,00 di euro, non ancora disponibili, per il quale sono stati completati i rilievi preliminari e le indagini geognostiche.

Grazie alle attività di ricognizione e recupero delle economie derivanti da precedenti programmi di opere di difesa del suolo finanziati dalla Legge n. 267/1998, la regione Emilia Romagna ha accertato la disponibilità di 400.000,00 euro da destinare a un primo stralcio di lavori urgenti per l'adeguamento della sezione di deflusso del torrente Scodogna, oggetto di recenti studi idrologici-idraulici svolti dal Servizio Tecnico del Bacini degli affluenti del Po in accordo con la Provincia di Parma; al momento, gli uffici regionali sono impegnati nella predisposizione della proposta di utilizzo di dette risorse, che verrà a breve avanzata al Ministero dell'Ambiente.

La provincia di Parma è stata diffusamente e gravemente colpita anche dagli eventi meteorologici dei mesi di marzo e aprile e del 3 maggio 2013 in relazione ai quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 ed emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 2013, n. 127.

Con tale ordinanza, il Direttore dell'Agenda regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna è stato nominato Commissario delegato. Parimenti, la stessa ordinanza riporta che «agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nel limite massimo di euro 14.000.000,00».

Quindi, con nota n. 136685 del 4 giugno 2013 la Regione Emilia Romagna ha quantificato in almeno euro 10 ml. i fondi necessari per gli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o cose.

Di conseguenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto prot. n. 4352/TRI/DI/G/SP del 17 giugno 2013, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi, ha impegnato e trasferito la somma di euro 10.000.000,00 a favore del Commissario delegato all'emergenza nella Regione Emilia Romagna di cui all'OPCM n. 83 del 27 maggio 2013.

ALLEGATO 5

5-00542 Palmieri: Sulle linee guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Palmieri concernente l'adozione delle linee guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto all'articolo 14, comma 8, alcune rilevanti disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 « Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz » (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003).

In particolare, il decreto-legge:

modifica l'intervallo temporale per la misurazione del limite di 6 V/m, relativo sia al valore di attenzione sia all'obiettivo di qualità, che passa da 6 minuti a 24 ore;

stabilisce che i valori di attenzione si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

all'interno degli edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai e i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini), cui il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 demanda la definizione ad apposite Linee Guida;

stabilisce che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA le suddette Linee Guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dallo stesso decreto-legge.

Compito delle Linee Guida, ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, è quello di definire:

le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a 4 ore continuative giornaliere sulle quali applicare il valore di attenzione di 6 V/m (articolo 14, comma 8, lettera a), punto2);

i fattori di riduzione della potenza massima al connettore d'antenna che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore (cosiddette « fattori di riduzione » della potenza massima) (articolo 14, comma 8, lettera d));

i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (cosiddetti « coefficienti di attenuazione » delle pareti) (articolo 14, comma 8, lettera d));

le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori (articolo 14, comma 8, lettera d)).

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera d), il Ministero dell'ambiente provvederà all'approvazione delle suddette Linee Guida, attraverso apposito decreto. Inoltre, le stesse potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero che provvederà alla relativa approvazione.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali del documento inerente alle Linee Guida, nella seduta del 15 maggio 2013, l'ISPRA ha inviato a questo Dicastero una nota di trasmissione del suddetto documento.

Nella nota di trasmissione venivano evidenziati alcuni punti meritevoli di attenzione da parte di questo Dicastero.

Nello specifico tali questioni riguardano:

1) l'inclusione dei « giardini » tra le pertinenze esterne;

2) i valori di assorbimento delle strutture in presenza di finestre.

In riferimento al primo punto, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, di cui sopra, stabilisce che « A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B ».

Anche nel suddetto testo i giardini non sono inclusi nel breve elenco delle pertinenze esterne.

Tuttavia il metodo conservativo utilizzato dal Sistema Agenziale, che ha portato ad includere dette pertinenze, manifesta un approccio cautelativo di tutela della popolazione.

D'altra parte, è verosimilmente nella *ratio* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 l'idea di riservare alle Linee Guida il compito di definire basi più oggettive e univoche che possano consentire di individuare con minor margine di incertezza quali pertinenze esterne siano considerabili come effettivamente fruibili quali ambienti abitativi per permanenze prolungate.

In riferimento al secondo punto, dalle Linee Guida emerge che i parametri utilizzati per definire il valore di assorbimento sono stati le proprietà schermanti dei materiali in funzione della frequenza e della presenza o meno delle finestre. Questo approccio ha portato a definire valori di assorbimento:

pari a 6 dB, nel caso di pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz;

pari a 3 dB, nel caso di pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di segnali a frequenza inferiori a 400 MHz;

pari a 0 dB, nel caso di pareti e coperture senza finestre o altre aperture di analoga natura.

Detti valori nascono da considerazioni di natura prettamente precauzionale, mancando, quindi, di supporto scientifico e sperimentale, come evidenziato anche dallo stesso Istituto.

Si ritiene necessario, pertanto, procedere alla verifica o all'eventuale modifica dei suddetti valori attraverso una sperimentazione al termine della quale i risultati rilevati mostreranno quali saranno i valori che dovranno essere presi in con-

siderazione nei calcoli dei valori limite. Detta sperimentazione sarà svolta dall'ISPRA, con l'eventuale coinvolgimento di altri enti e organismi accreditati, quali anche le ARPA e i gestori della telefonia mobile.

Tutto ciò detto, questo Ministero ha ritenuto opportuno che Ispra approntasse la seguente procedura:

effettuare un'analisi della letteratura giuridica esistente al fine di fornire una definizione univoca su quali siano le pertinenze che possano essere considerate « ambiente abitativo », attingendo nozioni anche dall'ambito dell'edilizia;

effettuare una campagna di misure, individuando una casistica significativa di configurazioni/scenari da esaminare, al fine di creare un database dal quale estrapolare i valori di assorbimento da associare alle situazioni effettivamente presenti sul territorio.

A tali fini l'ISPRA è stata invitata a provvedere alla revisione del documento trasmesso sulla base delle risultanze della procedura di cui sopra.

La scelta di questo approccio permetterà sia di elaborare un documento che abbia solide fondamenta tecniche e, quindi, di supporto per gli operatori sia di essere scientificamente corretto.

ALLEGATO 6

5-00672 Realacci: Sulla rimozione e messa in sicurezza della Costa Concordia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-00672 presentata dall'onorevole Realacci, concernente le operazioni per la rimozione del relitto della nave della Costa Concordia, si rappresenta quanto segue.

In relazione ai tempi per il recupero, è utile precisare che non esistono precedenti, né in termini di vicende analoghe, né in letteratura, tali da fornire validi punti di riferimento per la definizione del *timing*, pertanto le tempistiche previste dal progetto sono da considerarsi indicative. Ad ogni buon conto, due settimane fa ho chiesto personalmente notizie sul cronoprogramma degli interventi al Capo della Protezione Civile, che sta curando le problematiche della Costa Concordia.

Secondo la Protezione Civile, i giorni di ritardo rispetto alle indicazioni di massima previste, sono quindi ascrivibili sia alle avverse condizioni meteorologiche che alla complessità delle operazioni da compiere, tenuto conto della delicatezza sotto il profilo ambientale della problematica tanto che sono stati ritenuti prioritari i criteri relativi alla salvaguardia ambientale e socio-economica dell'isola e, solo secondariamente, quelli di natura economica.

Ai fini di scongiurare ogni ulteriore danno ambientale, è stato anche istituito un Osservatorio incaricato per il monitoraggio delle attività di recupero del relitto. Le condizioni ambientali ad oggi non hanno subito variazioni riconducibili alla presenza della nave, come risulta dai rilievi effettuati dall'ARPA Toscana e dall'ISPRA, oltre che dall'Università di Roma per conto del Consorzio Titan-Micoperi.

In base a quanto disposto nella deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, recante: «Autorizzazione al Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento», (13A02346) (GU Serie Generale n. 61 del 13 marzo 2013), la nave Concordia è destinata alla demolizione e, come tale, soddisfa la definizione di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/UE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Deve dunque essere assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, di controllo e sanzionatorio. Su questi aspetti le competenze autorizzate ve sono in capo alla Regione Toscana.

Come noto, inoltre, il progetto di rimozione e di recupero della nave da crociera Concordia è stato approvato, con prescrizioni, in via definitiva, dalla Conferenza dei servizi decisoria convocata il 15 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 4019 del 27 aprile 2012.

Ciò detto, il 12 luglio scorso si è svolta presso il Dipartimento della protezione civile una riunione ove è emerso che la Costa Crociere S.p.A. ha comunicato che le fasi operative per la rimozione del relitto procedevano coerentemente con il loro cronoprogramma, secondo il quale la fase di *parbuckling* (rotazione del relitto) sarebbe stata prevista nel mese di settem-

bre 2013, ancorché i lavori abbiano subito un ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Tuttavia è stato rilevato che se la nave fosse lasciata nella posizione attuale per la prossima stagione invernale, le eventuali conseguenze dell'onda decennale sullo scafo già compromesso nella fiancata lato a dritta, attualmente sommersa, sarebbero tali da pregiudicare la possibilità stessa di ruotare lo scafo.

Secondo i tecnici del consorzio Titan-Micoperi, quindi, il rinvio delle attività di messa in asse della Concordia alla primavera del 2014 metterebbe a serio rischio la conclusione positiva dell'intera operazione di rimozione e pertanto ritengono indispensabile effettuare il raddrizzamento entro il prossimo mese di settembre ed il ri-galleggiamento entro la primavera del 2014.

La fase di rotazione della nave è comunque connessa all'approvazione del « Piano di gestione delle acque interne » e del « Piano di emergenza », dove devono essere evidenziati i rischi legati a ciascuna tipologia di intervento e le relative misure di mitigazione, in ottemperanza a quanto previsto in sede di Conferenza dei servizi.

In tali documenti deve essere valutata la possibilità di trattamento delle acque interne prima della fase di rotazione, l'indicazione dei tempi necessari per eseguire tale attività, nonché la possibilità, in assenza di un trattamento preventivo, delle azioni di mitigazione degli impatti successivi alla rotazione.

Inoltre, il collaudo delle piattaforme sottomarine a sostegno della nave, da parte dell'Osservatorio per il monitoraggio, deve essere effettuato prima del *par-bucking*.

Gli oneri per le operazioni descritte sono integralmente a carico della Società Costa Crociere, che ha impegnato la somma di 500 milioni di dollari, e delle società di assicurazioni e di riassicurazioni.

I lavori previsti per il Porto di Piombino, il più vicino al relitto della Concordia e quindi se pronto per tempo il probabile posto di destinazione, finanziati dalla Regione Toscana, dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture, sono esclusivamente quelli previsti dal nuovo Piano regolatore Portuale.

La realizzazione del primo lotto di lavori, per un importo complessivo di 110 milioni, consentirà, qualora il porto sia pronto e quindi i tempi risultino compatibili con la rimozione del relitto, di accogliere lo stesso in sicurezza e negli spazi necessari al trattamento previsto. Il cronoprogramma dei lavori del Porto prevede la funzionalità delle opere del primo lotto a partire da aprile 2014.

Il Presidente della Regione è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario per la realizzazione delle opere infrastrutturali del porto.

In data 26 luglio, è stato sottoscritto, tra Regione Toscana, Autorità portuale di Piombino, Comune di Piombino, Provincia di Livorno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Ambiente, il protocollo d'intesa « interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e di reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino ».

È in corso di sottoscrizione l'accordo di programma quadro tra le amministrazioni che hanno aderito che rende disponibili le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del primo lotto dei lavori per 110 milioni di euro.

L'autorità portuale comunica di aver già provveduto alla caratterizzazione dei sedimenti marini interessati dal dragaggio e dei fondali interessati dalle opere, di aver già espletato la pre-qualifica delle imprese per la gara dei lavori e che a fine settimana provvederà all'invito alle imprese pre-qualificate per la presentazione delle offerte tecnico-economiche. L'avvio dei lavori è previsto per prossimo mese di settembre.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	106
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	116

RISOLUZIONI:

7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione (<i>Seguito della discussione e approvazione di un nuovo testo n. 8-00007</i>)	110
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	118

INTERROGAZIONI:

5-00242 Bruno Bossio: Contrarietà del comune di Montalto Uffugo al progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto ferroviario Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122
5-00256 Maestri: Raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) e potenziamento del nodo ferroviario Parma-Verona ai fini del completamento del corridoio intermodale Tirreno-Brennero	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	124
5-00297 Da Villa: Mancata emanazione del piano regolatore portuale da parte dell'Autorità portuale di Venezia e gravi conseguenze per la laguna derivanti dalla mancata applicazione del divieto di transito delle grandi navi	114
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	126
5-00477 Bergamini: Necessità di un potenziamento del trasporto ferroviario locale, con particolare riguardo alle tratte al servizio della regione Toscana	114
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	130
5-00593 Piras: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo Olbia-Genova	114
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	132

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (CULMV) Paride Batini – Porto di Genova, della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP) – Savona, della Compagnia Portuale di Civitavecchia (CPC) e della Nuova Compagnia dei Lavoratori Portuali (NCLP) di Venezia, sulla disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 17 della legge n. 84 del 1994)	115
---	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
AVVERTENZA	115

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Nuovo testo C. 925 Costa e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in sede consultiva sulla proposta di legge C. 925, nel testo trasmesso dalla II Commissione giustizia, recante modifiche alla legislazione in materia di diffamazione, come risultante dall'approvazione degli emendamenti. Osserva che finalità del provvedimento è quella di individuare un nuovo punto di equilibrio in materia tra le esigenze di tutela, da un lato, della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero e, dall'altro lato, dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. In quest'ottica, si prevede, per i responsabili del reato di diffamazione, l'abolizione della pena detentiva, come previsto anche da alcune pronunce giurisprudenziali che si sono avute in sede

europea, e l'individuazione di un tetto ai risarcimenti, ed, insieme, un potenziamento dell'istituto della rettifica. In questo quadro, sottolinea che i profili di interesse della IX Commissione trasporti concernono gli istituti della diffamazione attraverso il mezzo radiotelevisivo e, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, l'applicazione della disciplina della diffamazione anche alle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). Al riguardo, ricorda, in generale, che l'articolo 1, della legge n. 62 del 2001 ha disposto che i prodotti editoriali su supporto informatico diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata fossero sottoposti all'obbligo di registrazione, previsto dall'articolo 5 della legge n. 47/1948. Per superare le difficoltà interpretative derivanti dal fatto che l'ambito di applicazione di tale disposizione avrebbe potuto estendersi anche ai blog con periodicità regolare e testata in equivoca, il decreto legislativo n. 70 del 2003, nel recepire la direttiva 2000/31/CE in materia di servizi dell'informazione nel mercato interno, ha precisato che la registrazione della testata editoriale telematica risulta obbligatoria esclusivamente qualora la testata intenda accedere alle misure di sostegno economico (credito d'imposta, accesso al credito agevolato) previste dalla stessa legge n. 62 del 2001. Al fine dell'accesso a tali provvidenze, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2012 la testata *on line* deve possedere alcuni requisiti, tra i quali la presenza di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali e di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico.

In via generale, anche a prescindere dai contenuti del testo in esame, rileva quindi la singolarità di un sistema che subordina l'obbligo di registrazione alla scelta volontaria di accedere o meno a misure di sostegno economico. Giudica pertanto opportuno anche in questa occasione segnalare l'esigenza che la materia dell'editoria elettronica trovi una disciplina maggiormente omogenea.

Ciò premesso, passando ad una breve illustrazione degli articoli, fa presente in particolare che i commi 01 e 1 dell'articolo 1 intervengono sull'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948). Si prevede in particolare che: le disposizioni della legge si applichino anche alle testate giornalistiche *on-line* registrate (comma 01); rispetto alla disposizione che vincola il direttore o, comunque, il responsabile a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, il provvedimento prevede che tali dichiarazioni o rettifiche debbano essere pubblicate (e non fatte inserire), senza commento, e prevede tra i mezzi di pubblicazione, oltre a quotidiani, periodici o agenzie di stampa anche le testate giornalistiche *on-line* (lettere *0a*, *0b* e *0c*); riguardo alle modalità di rettifica sulle testate giornalistiche *on line*, la pubblicazione deve avvenire, come per i quotidiani, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica (lettera *a-bis*); a quest'ultimo riguardo fa presente di aver inserito nella proposta di parere un'osservazione su sollecitazione dei colleghi del gruppo Movimento 5 stelle volta ad esclu-

dere dall'ambito di applicazione del testo in esame i contenuti delle testate giornalistiche *on line* non direttamente riconducibili al controllo della redazione. Tornando all'esame del contenuto del comma 1, rileva che l'istituto della rettifica è esteso alle trasmissioni televisive o radiofoniche ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* (erroneamente indicato nel testo come articolo 32) del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; tale norma prevede il diritto, per la persona offesa, alla trasmissione, entro quarantotto ore, di apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali (lettera *b*); per la stampa non periodica, è introdotto, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, l'obbligo di pubblicazione a richiesta dell'offeso delle dichiarazioni o rettifiche della persona offesa, sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche, entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con adeguato rilievo (lettera *c*); la possibilità per l'autore della richiesta di rettifica di chiedere all'autorità giudiziaria, nella figura del giudice (in modo da correggere il riferimento ormai superato al pretore), un provvedimento di urgenza nel caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati è estesa anche alle testate giornalistiche *on line* (*c-bis*); di questa procedura si può avvalere anche l'autore dell'offesa (lettera *d*); viene aumentata la sanzione massima in caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'obbligo di rettifica, che passa da 25 milioni di lire (circa 13 mila euro) a 16 mila euro (lettera *d-bis*).

L'articolo 1, comma 2, prevede che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. La prescrizione dell'azione civile per il ri-

sarcimento del danno alla reputazione è aumentata da uno a due anni dalla pubblicazione, misura che giudica con favore. L'articolo 1, comma 3, abroga l'articolo 12 della legge sulla stampa che prevede, in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa la possibile richiesta da parte del danneggiato di una ulteriore somma a titolo di riparazione. L'articolo 1, comma 4, riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa escludendo che la diffamazione a mezzo stampa possa essere sanzionata con pena detentiva, sostituendola con la sola pena della multa da 5.000 a 10.000 euro. Al riguardo osserva che tale disposizione va nel senso indicato dalla giurisprudenza europea, essendo al misura detentiva un possibile deterrente sulla libertà di espressione. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la pena è di una multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore. In particolare, l'articolo 2, comma 1, modifica l'articolo 57 del codice penale in materia di responsabilità colposa dei direttori e dei vicedirettori dei periodici, estendendola (oltre alla stampa periodica) anche alle testate giornalistiche *on line* e alle altre modalità di comunicazione (diffusione radiotelevisiva ed altri mezzi di diffusione) e rafforzando il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore ed i delitti commessi. Viene resa inoltre obbligatoria per il giudice, in caso di condanna del direttore, la riduzione di un terzo della pena prevista per il delitto. Con un emendamento approvato dalla Commissione è stato stabilito che non si applichi più la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista. Le funzioni di controllo possono essere delegate con atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche *on-line*, ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza.

L'articolo 2, comma 2, stabilisce che il delitto di ingiuria, di cui all'articolo 594 del codice penale, è sanzionabile con la sola pena pecuniaria della multa, fino a 5.000 euro, sopprimendo la previsione della pena detentiva e prevedendo che la pena possa essere aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone. L'articolo 2, comma 3, compie un analogo intervento per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, inserendo la diffamazione in via telematica, e prevedendo una multa da 3.000 a 10.000 euro, ovvero fino a 15.000 euro nel caso di attribuzione di un fatto determinato.

L'articolo 3 prevede in fine l'introduzione di un comma aggiuntivo *3-bis* nell'articolo 427 del codice penale volto a prevedere la possibilità per il giudice di infliggere una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria in favore della casse delle ammende.

L'articolo *3-bis* interviene sul comma 3 dell'articolo 200 del codice penale, relativo al segreto professionale estendendo le disposizioni ivi previste per i giornalisti professionisti, anche ai pubblicitari iscritti nell'apposito elenco dell'albo professionale. Di conseguenza, non soltanto i giornalisti professionisti, ma anche i pubblicitari possono essere obbligati a indicare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia.

In generale ritengo assolutamente condivisibili le finalità del testo in esame. Considero altresì apprezzabile l'estensione della disciplina concernente il diritto di rettifica, anche per quanto riguarda i profili di responsabilità, sia alle trasmissioni radiofoniche o televisive, sia alle testate giornalistiche *on-line* registrate.

Segnala peraltro, oltre l'esigenza già evidenziata di una revisione complessiva della disciplina in materia di editoria elettronica (revisione che peraltro va al di là dei contenuti del presente testo), l'opportunità di riformulare le disposizioni riguardanti le modalità di esercizio del diritto di rettifica nel caso delle testate giornalistiche *on-line*. Il testo predisposto dalla Commissione Giustizia fa riferimento infatti a requisiti concernenti le caratteristiche grafiche, l'accesso al sito e la pagina che non sempre risulta possibile individuare nella effettiva configurazione e struttura delle testate *on-line*. Per questo ritiene opportuno proporre una diversa formulazione della lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 1, in base alla quale si preveda che le dichiarazioni e le rettifiche siano pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica.

Ritiene altresì opportuno aggiungere alla medesima lettera una disposizione che faccia riferimento ai servizi di informazione personalizzati. In particolare si potrebbe inserire una previsione del seguente tenore: « nel caso in cui la testata giornalistica *on-line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono ».

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole con due condizioni, che recepiscano le considerazioni svolte nel corso della relazione, e un'osservazione che è stata formulata a seguito di un approfondimento del tema con i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S), nel ricordare di aver presentato una delle proposte di legge che è stata abbinata all'esame del testo in oggetto, esprime la propria soddisfazione per l'eliminazione della pena della deten-

zione. Ritiene per altro verso che profili problematici emergano rispetto alle disposizioni riferite alle testate giornalistiche *on-line*. Segnala che in una fase iniziale era stata impiegata l'espressione « siti di natura editoriale » che poteva dar adito ad un'eccessiva estensione dell'ambito di applicazione della normativa. Al fine di evitare che le previsioni concernenti il diritto di rettifica valessero anche per blog e altre testate prive di natura editoriale è stato adottato il riferimento alle testate giornalistiche *on-line* registrate. Ritiene peraltro opportuno ribadire, come ha fatto la collega Rotta nella propria proposta di parere, recependo una proposta proveniente dal gruppo Movimento 5 Stelle, che è necessario assicurare che restino esclusi dall'ambito di applicazione del testo in esame i contenuti delle testate giornalistiche *on-line* non direttamente riconducibili al controllo della redazione. Segnala infatti che molte testate telematiche ospitano *blog* su cui sono presenti anche migliaia di commenti, che non possono essere controllati dal direttore e dalla redazione della testata stessa. Ricorda altresì le perplessità formulate dal proprio gruppo rispetto all'inserimento di una disposizione che esclude la possibilità di commentare le dichiarazioni con cui si esercita il diritto di rettifica. In ogni caso esprime anche a nome del proprio gruppo una valutazione positiva sulla proposta di parere presentata dal relatore e, con le precisazioni sopra ricordate, sul testo in esame. Preannuncia quindi la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti con cui si intenderà modificare il testo nel senso indicato, anche riprendendo le formulazioni adottate nelle condizioni e nell'osservazione contenute nel parere. Ricorda che tra le proposte avanzate dal proprio gruppo in relazione al testo in esame anche l'inserimento di specifiche disposizioni volte a disciplinare i casi di lite temeraria e di querela temeraria. Ritiene altresì opportuno evidenziare che rimane l'esigenza, segnalata nelle premesse della proposta di parere, di rivedere in un'apposita sede la disciplina complessiva delle testate giornalistiche *on-line*.

Infine esprime soddisfazione per il fatto che il testo in esame abroghi l'aggravante prevista per la diffamazione, nel caso in cui l'offesa sia stata recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Deborah BERGAMINI (PdL) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore e sul testo in esame. Segnala infatti come la tutela della libertà di stampa sia stata in Italia gravemente pregiudicata da una legislazione penale superata, che ancora prevede la detenzione nel caso di diffamazione, o addirittura nel caso di negligenza nel controllo da parte del direttore di un giornale. Evidenzia infatti che i casi dei direttori Sallusti e Mulè sono all'attenzione del Consiglio d'Europa proprio a causa della previsione della pena della detenzione. Al tempo stesso condivide la finalità perseguita con il testo in esame di razionalizzare e rendere più efficaci le modalità di esercizio del diritto di rettifica. È infatti necessario provare un adeguato punto di equilibrio tra il diritto di espressione delle proprie opinioni e la dignità delle persone. Condivide le considerazioni svolte sia nella relazione e nella premessa della proposta di parere della collega Rotta, sia nell'intervento della collega Liuzzi, in merito alla esigenza di procedere in un'apposita sede alla revisione complessiva della normativa sulle testate *on-line*. Per quanto concerne invece il tema della querela temeraria, ritiene che esso debba essere oggetto di una considerazione molto attenta, dal momento che è comunque necessario permettere al semplice cittadino di poter far valere le proprie ragioni quando si ritiene diffamato. In conclusione ribadisce il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Martina NARDI (SEL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione.

(Seguito della discussione e approvazione di un nuovo testo n. 8-00007).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 31 luglio 2013.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che la Convenzione repertorio n. 54/2012 stipulata tra la società C.I.N. S.p.A. e lo Stato italiano, in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla delibera CIPE 111 del 2007, emanata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), prevede, all'articolo 6, un meccanismo tariffario basato sul limite di una tariffa massima, fissata per ogni linea e tipologia all'Allegato A) della Convenzione stessa, ed ancorata ai livelli tariffari assentiti dalle Amministrazioni competenti in vigenza del precedente regime convenzionale di carattere regolatorio in campo tariffario. Osserva che tale meccanismo stabilisce che la tariffa massima si possa aggiornare in funzione della variazione del prezzo del combustibile come stabilito e delineato nella predetta clausola convenzionale. Rileva che l'au-

mento tariffario potrebbe essere evitato dalla pubblica amministrazione solo se venissero decise misure compensative in termini di revisione degli assetti nautici, di differente articolazione tariffaria o di rideterminazione in diminuzione degli oneri di servizio pubblico, che facciano salvo l'equilibrio economico-finanziario determinato secondo i criteri fissati dalla sopraccitata delibera CIPE 111 del 2007. Sottolinea pertanto che la società CIN, nell'ambito del sistema vigente, definisce le proprie tariffe nel limite massimo assentito in Convenzione, il quale viene aggiornato esclusivamente in funzione di eventuali aumenti dei prezzi dei combustibili accertati dalle amministrazioni statali vigilanti secondo articolati parametri tecnici fissati in Convenzione. In particolare, osserva che il comma 2 dell'articolo 6 della Convenzione prevede che « perentoriamente entro il ventesimo giorno precedente l'inizio di ciascun bimestre, la società (C.I.N. S.p.A) trasmette ai Ministeri vigilanti la rideterminazione delle tariffe massime di cui all'Allegato A, applicando i moltiplicatori...*omissis*...di seguito specificati...*omissis*... ». Fa osservare che tali procedure di comunicazione dell'aggiornamento delle tariffe massime sono state regolarmente eseguite dalla società C.I.N. S.p.A e che non si ravvisano dunque le condizioni per una revoca degli aumenti tariffari praticati da C.I.N. S.p.A., in quanto comunque intercorsi entro il limite delle tariffe massime stabilite in Convenzione. Segnala tuttavia che, sulla base delle richieste della regione Sardegna, dallo scorso mese di giugno è stato aperto un tavolo tecnico presso il gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha prodotto, come prima misura urgente, il blocco, a far data dal 26 giugno 2013, dell'aumento tariffario relativo al comparto merci, entrato in vigore dal 1° giugno 2013. Fa presente che le linee interessate dal blocco degli aumenti sono le linee merci Civitavecchia/Cagliari, Napoli/Cagliari, Genova/Porto Torres e Livorno/Cagliari. Segnala che il lavoro di detto tavolo è proseguito anche nel mese di luglio nel tentativo di trovare soluzioni che

attraverso una modifica convenzionale portino ad un efficientamento nella gestione di CIN che si traduca in una riduzione delle tariffe operate all'utenza. In relazione alla richiesta di verifica prevista ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, rileva che lo stesso disposto convenzionale lega l'applicabilità della clausola di salvaguardia al confronto di alcuni dati contabili segnatamente ricavi e costi con i valori specificati nell'Allegato B della Convenzione per valutarne lo scostamento. Fa presente che tale operazione potrà essere effettuata non appena saranno resi disponibili i necessari dati contabili. In merito alla richiesta di revisione della Convenzione, segnala che allo stato attuale il sistema previsto per la sua modifica è quello stabilito dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012, e relativa legge di conversione, che al secondo comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze), sentite le regioni interessate e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 16 luglio 2013, di intesa con la regione Sardegna. Quanto infine alla possibilità di sperimentare l'utilizzo del LNG (gas naturale liquido) nel trasporto marittimo, giudica utile sottolineare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già dallo scorso anno ha favorito la sottoscrizione di una Convenzione tra MIT, Confitarma e Rina al fine di promuovere un progetto per l'utilizzo dell'LNG quale combustibile alternativo e che la Convenzione sta per essere sottoscritta anche con la Federlinea, l'Associazione a cui fanno capo le società dell'ex gruppo Tirrenia.

Nicola BIANCHI (M5S) dichiara di condividere la risoluzione di cui la collega Mura è prima firmataria, e chiede di sottoscriverla, unitamente agli altri deputati appartenenti al proprio gruppo che sono membri della Commissione. È evidente infatti che la questione dei collegamenti da e per la Sardegna richiede un'ampia riorganizzazione, come ha potuto constatare anche personalmente negli

incontri con i comitati delle associazioni che si battono per la continuità territoriale. Esprime forti critiche sulla convenzione attualmente vigente, che prevede l'esborso di ingenti risorse pubbliche che vengono assegnate a pioggia. Al contrario, nel valutare i finanziamenti necessari per sostenere il servizio quando esso viene effettuato in perdita, vale a dire durante la stagione invernale, bisognerebbe tener conto degli ingenti guadagni che lo stesso servizio permette di conseguire durante la stagione estiva. A suo avviso i finanziamenti dovrebbero essere determinati in rapporto al singolo biglietto e dovrebbero beneficiarne sia i residenti in Sardegna sia tutti i cittadini italiani, mediante la previsione di una tariffa unica a prezzo equo che assicuri il diritto costituzionale alla mobilità anche nei collegamenti da e per la Sardegna. Si dichiara infine d'accordo sulla proposta di promuovere la sperimentazione del gas naturale liquido.

Martina NARDI (SEL) ringrazia la collega Mura per essere riuscita, con la presentazione della risoluzione, a formulare alcuni indirizzi al Governo nei quali si riassume l'ampia attività dedicata dalla Commissione alla questione dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. Esprime anche in questa sede la propria forte critica a una convenzione che è stata formulata in modo generico, senza una puntuale definizione degli adempimenti a carico dell'operatore del servizio. Ritiene inoltre che anche la procedura con la quale la convenzione è stata approvata risulti gravemente carente. In particolare, a differenza di quanto previsto dalla legge, manca l'atto della giunta della regione Sardegna con cui avrebbe dovuto essere approvata la convenzione. Oltre a tutte le inadeguatezze che derivano dalla convenzione riguardo all'esercizio del servizio si pone dunque, a suo giudizio, anche un grave problema di legittimità degli atti adottati. Per le ragioni evidenziate dichiara quindi di sottoscrivere la risoluzione della collega Mura.

Deborah BERGAMINI (PdL) dichiara a nome del proprio gruppo di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Roberta OLIARO (SCpI) dichiara a nome del proprio gruppo di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Romina MURA (PD) ribadisce, come già ricordato nel corso dell'illustrazione della risoluzione, che l'Autorità garante per la concorrenza ha emanato, a luglio 2013, un ulteriore provvedimento che ha ad oggetto gli ingiustificati aumenti tariffari praticati da alcune compagnie di navigazione che porteranno all'irrogazione di una multa, ma non certo al risarcimento agli utenti delle tariffe non dovute. Sulla base di quanto affermato dal Governo, ossia di aver svolto tutte le verifiche secondo quanto prescritto dalla convenzione, invita il Governo medesimo ad effettuare la contabilità analitica tratta per tratta, che a suo giudizio rappresenta il punto di partenza più corretto per una rivisitazione efficace della disciplina della continuità territoriale marittima con la Sardegna, chiedendogli altresì di informare la Commissione sulle risultanze contabili delle singole tratte. Nel ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione auspica che questa rappresenti, come sottolineato anche dal collega Bianchi, un punto di partenza per procedere alla rivisitazione della disciplina della continuità territoriale e alla rivisitazione della convenzione.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA propone di riformulare in alcune parti il dispositivo della risoluzione. In particolare, in relazione al primo impegno, propone di espungere le seguenti parole: « e a disporne, se ne ricorrano le condizioni, la revoca ». Con riferimento al secondo impegno, propone di riformularlo nei termini seguenti: « a valutare la possibilità di prevedere tariffe particolarmente favorevoli per i collegamenti marittimi da e per la Sardegna nei mesi di agosto e settembre; ». Con riferimento al terzo impegno, a sostituire le parole: « ad avviare l'istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finan-

ziario» con le seguenti: « ad avviare, non appena disponibili i necessari dati contabili, la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario ». Con riferimento al quarto impegno, propone di riformularlo nei termini seguenti: « a valutare la possibilità di prevedere anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella procedura di rivisitazione della convenzione attraverso un'attenta analisi delle tratte in regime di servizio pubblico, in modo da valutare rispetto a ciascuna delle stesse *standard* di servizio, frequenze, costi, ricavi e prospettive di sviluppo;

Romina MURA (PD) accoglie le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione assume il numero 8-00007 (*vedi allegato 2*). Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione numero 7-00059, che assume il numero 8-00007.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.

5-00242 Bruno Bossio: Contrarietà del comune di Montalto Uffugo al progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto ferroviario Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, sottolinea che le difficoltà avanzate dai comuni non erano rispetto al progetto ma rispetto all'intenzione di abbinare il sottopasso pedonale a quello automobilistico, rispetto al quale chiede al rappresentante del Governo una verifica.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA si riserva di effettuare la verifica richiesta dal presentatore e di informarlo al riguardo.

5-00256 Maestri: Raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) e potenziamento del nodo ferroviario Parma-Verona ai fini del completamento del corridoio intermodale Tirreno-Brennero.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia MAESTRI (PD), replicando, nel prendere atto della risposta, ricorda che era stata già presentata e svolta un'interrogazione su analogo argomento nel 2012, in risposta alla quale il Governo aveva dato la propria disponibilità ad intervenire per sbloccare i fondi già impegnati dal Cipe nel 2009. Osserva che il raddoppio della tratta ferroviaria cosiddetta Pontremolese rappresenta una questione aperta sia per il territorio parmense che per l'intero Paese, in ordine al quale ritiene necessari ulteriori interventi. Ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto « del fare » il Governo ha accolto un ordine del giorno a prima firma Nardi, da lei stessa sottoscritto, con cui si impegnava a proseguire gli interventi sulla Tirreno Brennero, che consentirebbero alle merci un accesso dal mare, attuando una mobilità verde di cui il Paese ha davvero bisogno.

5-00297 Da Villa: Mancata emanazione del piano regolatore portuale da parte dell'Autorità portuale di Venezia e gravi conseguenze per la laguna derivanti dalla mancata applicazione del divieto di transito delle grandi navi.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'ampia e articolata risposta fornita, che contiene numerose utili informazioni, tuttavia si dichiara insoddisfatto per il ritardo ingiustificato e ingiustificabile con cui il Governo sta intervenendo nell'affrontare una questione che sta creando numerosi disagi ai cittadini di Venezia e all'ecosistema della laguna. Fa presente, infatti, che da molti anni comitati di cittadini si stanno battendo per evitare l'accesso delle grandi navi nella laguna e che il Governo ha preso in considerazione la questione soltanto dopo il grave incidente della Costa Concordia, senza peraltro pervenire a soluzioni efficaci. Ritiene che la questione debba essere affrontata sulla base di studi seri e accurati che tengano conto dell'analisi dei costi e dei ricavi e ricorda che lo stesso comune di Venezia, nell'approvare il PAT, il piano di assetto del territorio, si era impegnato a promuovere studi al riguardo, senza però dare seguito a quanto deciso. Ricorda che l'unico studio in proposito è quello realizzato dal professor Tattara dell'università Ca' Foscari di Venezia, che ha evidenziato che la maggior parte dei ricavi è in capo a poche società crocieristiche, che il Venice terminal passeggeri ottiene un ricavo assai esiguo, di circa 20 milioni di euro l'anno, e che i ricavi complessivi per la città di Venezia dovuti al transito delle grandi navi ammontano a circa 298 milioni di euro a fronte di 278 milioni di euro di costi stimati, costi che non includono peraltro quelli dovuti all'inquinamento sugli edifici storici in conseguenza al passaggio delle navi. Nel fare presente, al riguardo, che l'inquinamento prodotto da una nave da crociera è pari a quello prodotto da 14.000 automobili, ri-

tiene che il comune e l'Autorità portuale di Venezia debbano pervenire ad una decisione condivisa su tale questione, che potrebbe anche essere quella di vietare del tutto il passaggio delle grandi navi nella laguna veneta, al fine di evitare l'escavazione di ulteriori canali che potrebbero compromettere definitivamente l'ecosistema lagunare.

5-00477 Bergamini: Necessità di un potenziamento del trasporto ferroviario locale, con particolare riguardo alle tratte al servizio della regione Toscana.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Deborah BERGAMINI (PdL), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'ampia e articolata risposta, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatta, dal momento che a suo giudizio sulla tratta Firenze Viareggio c'è un reale e costante disinvestimento da parte di RFI, anche se la tratta movimentata un elevato numero di pendolari e di turisti. Nel giudicare inaccettabili le condizioni dei treni e della tratta ferroviaria stessa, che ritiene del tutto carenti in relazione soprattutto alla duplice natura della tratta, al servizio sia di pendolari che di turisti, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo volti a sbloccare gli investimenti per progetti già approvati, anche per la tutela dei pendolari che ogni giorno affrontano il tragitto che li porta al lavoro in condizioni disagiate e del tutto inadeguate.

5-00593 Piras: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo Olbia-Genova.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Michele PIRAS (SEL), replicando, ringrazia il Governo della risposta di cui si dichiara soddisfatto. Ricorda che in un momento immediatamente successivo alla de-

nuncia fatta dal sindaco di Olbia Giovannelli in ordine alla presunta soppressione del servizio di collegamento marittimo sulla tratta Olbia-Genova, la compagnia Tirrenia ha reso pubblica, non solo sul sito ma anche sulla stampa cartacea, la sua intenzione di non procedere alla soppressione per ragioni di mera natura formale, non potendo, in virtù della convenzione, stabilire unilateralmente la soppressione del servizio su una tratta. Nel manifestare preoccupazione in ordine a quanto affermato dall'amministratore delegato di CIN Tirrenia, Ettore Morace, nel corso delle audizioni informali tenutesi presso la Commissione, riguardo alla possibilità, in sede di rinnovo della convenzione, di intervenire sul numero delle tratte per ridurre il prezzo del biglietto da e per la Sardegna, auspica che il Governo possa impegnarsi affinché sia scongiurata, anche per il futuro, la soppressione della tratta oggetto dell'interrogazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° agosto 2013.

Audizione di rappresentanti della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (CULMV) Paride Batini – Porto di Genova, della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP) – Savona, della Compagnia Portuale di Civitavecchia (CPC) e della Nuova Compagnia dei Lavoratori Portuali (NCLP) di Venezia, sulla disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 17 della legge n. 84 del 1994).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.40.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali.

C. 730 Velo ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 maggio scorso, è stato avviato l'esame del provvedimento e che, dopo aver svolto un ampio ciclo di audizioni informali, il 2 luglio scorso la Commissione ha concluso la discussione delle linee generali. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti era stato fissato alla giornata di giovedì 11 luglio, alle ore 15. Avverte che sono state presentate 83 proposte emendative contenute nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato 8*). In considerazione dell'esigenza per il relatore e per il Governo di valutare gli emendamenti e definire il proprio parere su ciascuno di essi, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-00463 Velo: Gravi danni alle imprese del settore conseguenti all'impossibilità di conseguire l'autorizzazione periodica per i veicoli eccezionali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2013.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante » (C. 925 Costa e abb.),

premessi che:

il testo, nel suo complesso, risulta condivisibile in quanto persegue la finalità di definire una normativa che assicuri un migliore equilibrio tra le esigenze, da un lato, di salvaguardia della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero e, dall'altro, di tutela dell'onore delle persone offese;

in particolare, per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, risulta apprezzabile l'estensione della disciplina concernente il diritto di rettifica, anche per quanto concerne i profili di responsabilità, sia alle trasmissioni radiofoniche o televisive, sia, per effetto degli emendamenti approvati dalla II Commissione in sede referente, alle testate giornalistiche *on-line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948, per le quali si definiscono apposite modalità con cui il diritto di rettifica può essere esercitato;

a prescindere dai contenuti del testo in esame, emerge peraltro l'esigenza di una ridefinizione della disciplina relativa alla registrazione delle testate giornali-

che *on line*, che attualmente risulta obbligatoria esclusivamente nel caso in cui la testata intenda accedere alle misure di sostegno economico previste dalla legge n. 62 del 2001;

occorre altresì rilevare l'opportunità di riformulare le disposizioni riguardanti le modalità di esercizio del diritto di rettifica nel caso delle testate giornalistiche *on-line*, dal momento che il testo fa riferimento a requisiti concernenti le caratteristiche grafiche, l'accesso al sito e la pagina che non sempre risulta possibile individuare nella effettiva configurazione e struttura delle testate *on-line*;

si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, contenuto al capoverso della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo, dovrebbe essere più opportunamente formulato come riferimento all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) alla lettera *a-bis)* del comma 1 dell'articolo 1 sostituire le parole da: « con le stesse caratteristiche grafiche, » fino alla fine della lettera, con le seguenti: « con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia

cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on-line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.»;

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione », con le seguenti: « ai sensi

dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire l'ambito di applicazione del testo in esame, in modo da assicurare che ne restino esclusi i contenuti delle testate giornalistiche *on-line*, non direttamente riconducibili al controllo della redazione.

ALLEGATO 2

7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 3 della Costituzione pone a carico della Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che ostacolano il raggiungimento di condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini italiani, a prescindere dal luogo in cui vivono e operano;

l'articolo 16 della Costituzione riconosce a ogni cittadino il diritto alla mobilità in ogni parte del territorio nazionale così come l'articolo 18 del Trattato dell'Unione europea stabilisce per ogni cittadino europeo la libera circolazione nel territorio degli Stati membri;

l'articolo 119, comma 5 della Costituzione stabilisce che lo Stato, al fine di promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali, destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa mira, tra l'altro, a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, in particolare rispetto alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici,

quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

l'Italia è il Paese europeo con il più alto numero (circa 6,5 milioni) di abitanti che risiedono in aree del territorio regionale separate dal mare;

dai porti transita oltre il 60 per cento delle merci importate dall'Italia in peso (il 34 per cento in valore) ed il 45 per cento delle merci esportate (il 27 per cento in valore);

il trasporto oltre che come elemento essenziale di attualizzazione del diritto costituzionale alla mobilità delle persone, si configura, pertanto, come rilevante attività di tipo economico, e costituisce per la Sardegna, un pilastro fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la competitività dell'intero sistema regionale;

l'ordinamento giuridico italiano ha previsto specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale;

fra queste, lo strumento della continuità territoriale marittima consente di assicurare il servizio di trasporto (passeggeri e merci) anche in tratte non remunerative, perché scarsamente frequentate o perché caratterizzate da frequenza stagionale, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, da considerarsi non come erogazione di denaro per lo svolgimento di un servizio pubblico, ma come « compensazione » del

disavanzo economico che l'impresa sostiene al fine di assicurare il servizio;

la conclusione di un contratto e l'imposizione di un obbligo di servizio pubblico costituiscono, pertanto, strumenti con cui lo Stato può sovvenzionare il vettore che svolge il servizio in questione, compensandolo delle perdite subite a causa dell'antieconomicità del servizio stesso;

il 18 luglio 2012 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con la Compagnia italiana di navigazione – CIN – soggetto aggiudicatario del ramo d'azienda Tirrenia navigazione spa, apposita Convenzione con termine il 18 luglio 2020, che disciplina obblighi e diritti derivanti dall'esercizio di servizi di collegamento marittimo (passeggeri e merci) in regime di servizio pubblico da e per la Sardegna, nonché nella tratta Napoli/Palermo, Ravenna/Catania, Termoli/Isole Tremiti;

è riconosciuto a CIN un corrispettivo di euro 72.685.642,00 per ciascuno degli 8 anni di durata della convenzione affinché sia garantito il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, imposti in condizione di complessivo equilibrio economico-finanziario della gestione, senza cioè che da ciò possano determinarsi sovracompensazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico;

la detta convenzione stabilisce gli assetti cui deve uniformarsi la gestione del servizio stesso da parte della società relativamente alle tratte, alla frequenza dei collegamenti, alla qualità, al limite massimo delle tariffe da applicare agli utenti, alle modalità stesse della gestione contabile e finanziaria che devono salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario di cui alla delibera CIPE n. 111 del 2007;

rispetto alla gestione contabile e finanziaria, è previsto che CIN adotti un sistema di contabilità analitica da cui emergano con chiarezza i centri di costo e

di ricavo relativamente a ciascuno dei collegamenti in regime di servizio pubblico. Le risultanze della contabilità analitica così definite, vengono trasmesse, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze ai fini del controllo circa la correttezza dell'imputazioni relative ai servizi di collegamento in regime di continuità territoriale;

rispetto alla prevista prerogativa di aggiornamento delle tariffe da parte di CIN, è stabilita una specifica procedura che consente ai Ministeri preposti al controllo (Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze) di verificare la congruità degli stessi rispetto ai vincoli di cui alla convenzione medesima e alle motivazioni addotte per giustificare gli aggiornamenti stessi;

la convenzione (articolo 6) prevede che CIN non applichi tariffe superiori a quelle previste nell'Allegato A, aggiornabili secondo la procedura che segue, che si riporta integralmente perché fondamentale nel chiarire la fattibilità o meno di interventi risolutivi immediati, rispetto alla questione « caro traghetti »:

articolo 6, comma 2. « Perentoriamente entro il ventesimo giorno precedente l'inizio di ciascun bimestre, CIN trasmette ai Ministeri vigilanti la rideterminazione delle tariffe massime di cui all'All. A. Perentoriamente entro i 15 giorni successivi alla detta comunicazione, i Ministeri vigilanti possono richiedere a CIN la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe, individuando contestualmente misure compensative, in termini di revisione degli assetti nautici, di differente articolazione tariffaria o di rideterminazione in aumento o in diminuzione degli oneri di servizio pubblico che fanno salvo l'equilibrio economico-finanziario di cui ai criteri Direttiva CIPE. Resta inteso che non potranno comunque essere assentiti aumenti degli oneri del servizio pubblico in misura superiore alle risorse stanziare in bilancio.

In caso di mancata richiesta di sospensione o nel caso di richiesta senza l'individuazione di adeguate misure compensative, le tariffe massime sono aggiornate senza ulteriori formalità »;

ai sensi dell'articolo 8 le parti, con cadenza triennale, possono verificare le condizioni di equilibrio economico-finanziario della convenzione, ridurre il perimetro delle attività sovvenzionate, e/o rivedere gli assetti nautici e/o modificare i vincoli tariffari previsti;

ai sensi dell'articolo 9 è però prevista una clausola di salvaguardia che stabilisce che in caso di scostamenti, in eccesso o difetto, dei ricavi e dei costi (al netto di quelli per carburante) da attività superiori al 3 per cento rispetto a quelli previsti nell'Allegato B alla convenzione, le parti possono proporre istanza per la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e addivenire a nuovi accordi che le ripristinino ai sensi della delibera CIPE 111/2007;

affinché i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze siano messi nella condizione di attivare la detta istanza, è prevista, per gli stessi, la possibilità di richiedere, con cadenza semestrale, i relativi dati contabili;

come detto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole Lupi, nel corso dell'audizione presso la Commissione trasporti il giorno 29 maggio 2013, il costo generalizzato del trasporto misura l'accessibilità ai corrispondenti sistemi di servizio. « Rappresenta cioè una misura dell'equità o dell'inequità della dotazione di beni e servizi da cui la Politica fa discendere la necessità o meno di raggiungere gradi più elevati di coesione economica e sociale »;

in Sardegna la difficoltà di accedere al servizio di trasporto marittimo a prezzi accettabili sia per i residenti che per i turisti ha alimentato e ampliato la crisi economica e lo stallo occupazionale e produttivo. Il declino del sistema complessivamente

inteso è risultato ulteriormente accentuato proprio a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione;

il trasporto passeggeri come quello merci da e per la Sardegna ha visto un notevole incremento delle tariffe anche e oltre il 50 per cento con ripercussioni negative, evidenti e documentabili, sul generale diritto di accesso al servizio di trasporto marittimo da parte dei Sardi. Nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, si è realizzato nel 2012, rispetto al 2010, un calo di 2 milioni di passeggeri, quanto ai flussi turistici: la stagione turistica 2013, dopo un 2012 fallimentare, registra un decisivo calo di prenotazioni e presenze;

sull'import/export delle merci da e per la Sardegna, dal 1° dicembre 2012 si sono susseguiti ben tre aumenti, l'ultimo quello del 1° giugno;

riemergono, in tal modo, i forti dubbi che accompagnarono le modalità di determinazione dei contenuti della nuova convenzione per le tratte marittime nazionali, plasmate – quanto a tipologia di servizi e assetti nautici – sulle caratteristiche della flotta Tirrenia oggetto della cessione. L'esigenza di vendere (insieme le navi e le rotte sovvenzionate) prevalse difatti su quella di garantire il diritto costituzionale alla mobilità e *standard* di servizio accettabili, attraverso l'espletamento di una gara internazionale per affidare il servizio,

impegna il Governo:

ad attivare tutti gli strumenti per valutare in tempi rapidissimi la congruità procedurale e sostanziale degli incrementi tariffari intervenuti a partire dal 2012;

a valutare la possibilità di prevedere tariffe particolarmente favorevoli per i collegamenti marittimi da e per la Sardegna nei mesi di agosto e settembre;

ad avviare, non appena disponibili i necessari dati contabili, la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario

ziario di cui all'articolo 9 della convenzione rispetto a ciascuna delle tratte in regime di continuità, al fine di verificare l'intervento di eventuali scostamenti e addivenire, nel caso, alla stipulazione di nuovi accordi che le ripristinino ai sensi della delibera CIPE 111/2007;

a valutare la possibilità di prevedere anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella procedura di rivisitazione della convenzione attraverso un'attenta analisi delle tratte in regime di servizio pubblico, in modo da valutare rispetto a ciascuna delle stesse *standard* di servizio, frequenze, costi, ricavi e prospettive di sviluppo;

a promuovere, attesa la forte incidenza del costo del carburante sul costo del trasporto marittimo di persone e merci, anche a fini ambientali e in linea con gli indirizzi comunitari, la sperimentazione dell'utilizzo del GNL (gas naturale liquido) nel trasporto marittimo medesimo.

(8-00007) « Mura, Meta, Francesco Sanna, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Pes, Giovanna Sanna, Scanu, Bergamini, Bianchi, Catalano, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Nardi, Oliaro, Paolo Nicolò Romano ».

ALLEGATO 3

5-00242 Bruno Bossio: Contrarietà del comune di Montalto Uffugo al progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto ferroviario Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto in esame prevede la velocizzazione e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della tratta ferroviaria Sibari-Bivio S. Antonello. In particolare l'intervento si svilupperà lungo il tratto di linea a singolo binario tra le stazioni di Torano Lattarico e Montalto Rose, al fine di uniformare le caratteristiche ed eliminare i punti di criticità, realizzando rettifiche di tracciato che interessano complessivamente il rifacimento della sede ferroviaria (corpo stradale, armamento, opere di regimentazione idraulica, trazione elettrica, modifiche ed adeguamenti degli impianti di sicurezza, telecomunicazioni, e semplificazione armamento nelle stazioni), nonché la soppressione del passaggio a livello al chilometro 50+056 e l'eliminazione del posto di manutenzione di Acri-Bisignano-Luzzi. La soppressione del passaggio a livello comporta altresì la realizzazione di una nuova viabilità comunale sostitutiva e di un nuovo sottopasso pedonale.

Come è noto all'onorevole interrogante, in data 15 maggio 2013, in sede di Conferenza di servizi, indetta per l'approvazione del progetto definitivo relativo al lotto 4 (sub lotto A e sub lotto B) dell'intervento in esame, il comune di Montalto Uffugo ha espresso parere negativo e in particolare alla soppressione della stazione ferroviaria Montalto Uffugo-Acri-Bisignano-Luzzi che, come riportato nella delibera di consiglio comunale n. 17 del 9 maggio 2013, compromettendo il ripristino e la riattivazione del servizio passeggeri, preclude l'integrazione del territorio con il

sistema di trasporto pubblico connesso alla linea di metropolitana leggera Cosenza-Rende-UNICAL.

In relazione al parere negativo del comune di Montalto Uffugo, Rete ferroviaria italiana (RFI), in sede di Conferenza di servizi, ha fatto presente che gli interventi previsti, finalizzati alla riduzione delle criticità, alla velocizzazione ed al potenziamento della linea ferroviaria, non modificano le attuali condizioni di servizio in quanto l'impianto ferroviario di Montalto non svolge più alcun servizio viaggiatori, né precludono la possibilità di realizzare nel futuro una fermata viaggiatori in linea, qualora le società e le istituzioni preposte decidessero in tal senso.

Informo, inoltre, che a seguito della predetta seduta di Conferenza di servizi dello scorso 15 maggio 2013 è stato istituito un tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento dei lavori pubblici programmazione e gestione delle infrastrutture e dei trasporti della regione Calabria per addivenire ad una preventiva intesa tra le parti in considerazione del parere negativo reso dal detto comune.

Da informazioni assunte da RFI, preciso che dopo varie interlocuzioni con il comune stesso ed altri enti coinvolti, il 20 giugno 2013 si è tenuta la riunione conclusiva del tavolo tecnico, nel corso della quale sono state concordate le modifiche da apportare al Progetto definitivo per tenere conto delle osservazioni avanzate dall'amministrazione locale. Tali conclusioni sono state verbalizzate e firmate

dalla stessa RFI e dal comune di Montalto, presenti anche tecnici della regione Calabria tenuti al rilascio dei pareri di competenza.

RFI ha trasmesso agli enti competenti le modifiche agli elaborati progettuali e, conseguentemente, a cura del provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria, è stata convocata la seconda seduta di Conferenza di servizi per l'approvazione finale del progetto.

Pertanto, in data 30 luglio 2013, si è tenuta la seduta conclusiva di detta Conferenza per l'approvazione di detto progetto definitivo.

In tale sede le amministrazioni intervenute hanno reso i loro pareri favorevoli,

anche con prescrizioni, al progetto definitivo come modificato ed integrato con gli elaborati di variante.

In particolare il sindaco del comune di Montalto Uffugo ha consegnato la delibera di consiglio comunale di approvazione del progetto integrativo oggetto della Conferenza.

I pareri degli enti/amministrazioni che, benché ritualmente convocati non hanno partecipato alla Conferenza di servizi né hanno rappresentato a quella data esigenze istruttorie, saranno considerati favorevolmente acquisiti ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, la Conferenza di servizi è stata considerata conclusa positivamente per quanto attiene alla localizzazione delle opere.

ALLEGATO 4

5-00256 Maestri: Raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) e potenziamento del nodo ferroviario Parma-Verona ai fini del completamento del corridoio intermodale Tirreno-Brennero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'aggiornamento 2010/2011 del Contratto di programma 2007-2011 sono stati recepiti una serie di atti normativi che hanno determinato una riduzione di risorse sul capitolo del Bilancio MEF 7122 dedicato agli investimenti di RFI per la rete convenzionale pari a 1.788 milioni di euro, a cui si aggiunge una ulteriore riduzione di 16 milioni di euro sul capitolo del Bilancio MIT 7060 dedicato al programma della infrastrutture strategiche.

Nello specifico, tra gli investimenti in corso di realizzazione sui quali era possibile allocare il definanziamento di legge risultava compreso l'intervento di « Raddoppio della tratta Solignano-Fornovo » dell'itinerario Pontremolese, che era rappresentato nell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma alla Tabella A03 – Sviluppo Infrastrutturale Rete Convenzionale nell'ambito della riga « 0246-MA » riferita a tutti gli investimenti finanziati sulla direttrice Pontremolese.

La sola applicazione di tale definanziamento si sarebbe concretizzata in una riduzione delle risorse per un importo che avrebbe comportato l'inevitabile sospensione dei lavori e la conseguente necessità di fronteggiare prevedibili azioni legali, oltre che spese aggiuntive per la messa in sicurezza dei cantieri.

Al fine di evitare tali problematiche, si è ampliato il perimetro di analisi degli investimenti suscettibili di riduzione delle risorse anche a quegli interventi finanziati da fonti diverse dal capitolo di bilancio MEF 7122.

Su queste nuove basi è stato possibile garantire la continuità dei lavori di rad-

doppio in corso sulla tratta Solignano-Fornovo, reintegrando tutte le risorse definanziate sul capitolo di bilancio MEF 7122, attingendo agli stanziamenti del progetto di « Raddoppio della tratta Parma-Vicofertile », non ancora avviato a realizzazione.

Devo sottolineare che tale spostamento di risorse è stato effettuato nell'ambito dello stesso itinerario Pontremolese non solo in coerenza con l'ambito territoriale di investimento e con gli obiettivi di potenziamento della direttrice ma in conformità alle previsioni del Programma delle infrastrutture strategiche e della relativa Intesa generale quadro.

Tuttavia, con l'intento di mantenere comunque a favore dell'intervento « Raddoppio della tratta Parma-Vicofertile » la parte residua del finanziamento è stata definita una prima fase di potenziamento tecnologico della stazione di Parma.

Tale prima fase per interventi tecnologici in detta stazione risulta necessaria e propedeutica al completo raddoppio della linea Pontremolese ed è caratterizzata da autonomo impatto nel governo della circolazione ferroviaria.

Attualmente, il progetto definitivo è in istruttoria presso i competenti uffici del MIT ed assicuro che sarà portato all'approvazione del CIPE non appena sarà stata verificata la sua completezza e saranno pervenuti i necessari pareri di competenza.

Per quanto attiene, poi, ai recenti studi sul nodo Parma-Verona presentati da Cepam e Ti.Bre, RFI ha evidenziato che essi fanno riferimento a un recente progetto

sviluppato da EIDOS, che è pervenuto al Gruppo ferroviario in versione non definitiva; nello studio, infatti, risultavano mancanti elementi fondamentali come il confronto dei costi degli interventi ed il dettaglio delle soluzioni tecniche su Piacenza e Mantova che, allo stato, non hanno reso possibile sviluppare una valutazione approfondita della soluzione proposta.

In ogni caso, ad una prima lettura RFI ha fatto presente che risulterebbe opinabile la scelta come tracciato del corridoio Tirreno-Brennero dell'itinerario medio padano, peraltro a semplice binario, oggi fortemente interessato dal traffico pendolare ed in prospettiva anche da un potenziale traffico merci est ovest e viceversa.

Concludo segnalando che in merito al completamento del raddoppio « Parma-Vicofertile », a quanto riferisce il Gruppo Ferrovie dello Stato, il definanziamento comporta necessariamente uno slittamento della realizzazione infrastrutturale della seconda fase dell'intervento, la cui esecuzione è comunque inclusa nel vigente aggiornamento 2010/2011 del Contratto di programma 2007-2011 nella tabella Opere programmatiche, in quanto ritenuta comunque opera fondamentale per i territori interessati e per il Paese.

ALLEGATO 5

5-00297 Da Villa: Mancata emanazione del piano regolatore portuale da parte dell'Autorità portuale di Venezia e gravi conseguenze per la laguna derivanti dalla mancata applicazione del divieto di transito delle grandi navi.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione delle « Grandi Navi » entranti nel porto di Venezia è stata prontamente affrontata dal Governo non appena la questione è stata posta in tutti i suoi aspetti all'attenzione dell'Esecutivo.

Come il Ministro Lupi ha avuto modo di riferire nel corso di una recente seduta di *question time* in Aula Camera si è ritenuto di ricercare un ampio ed esauriente dibattito con tutte le componenti interessate, che ha preso l'avvio con il tavolo tecnico aperto presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo scorso 14 giugno con la partecipazione dello stesso Ministro Lupi, del Ministro Orlando nonché del Presidente della regione Veneto, del sindaco della città di Venezia, del Presidente dell'Autorità portuale e del rappresentante del magistrato alle acque.

Già nel corso del predetto incontro si è provveduto a delineare con decisione un percorso che tenesse debitamente conto della delicatezza e dell'urgenza di valutare la problematica nel rispetto dei vari interessi coinvolti, ad iniziare, naturalmente, da quelli della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino. Nel corso della predetta riunione è stata fissata una serie di punti tra i quali, in particolare:

eliminare il transito delle grandi navi lungo la rotta che percorre il Canale della Giudecca (al riguardo è già stata programmata una graduale eliminazione dei transiti di talune tipologie di navi);

garantire le condizioni di sicurezza lungo la sopraccitata rotta che, nel frattempo, sono assicurate dall'autorità marittima grazie anche all'opera dei servizi tecnico-nautici;

calendarizzare una nuova riunione per il 25 luglio per esaminare le proposte avanzate, al fine di pervenire, entro un termine ragionevolmente breve, alla piena applicazione del decreto interministeriale Passera-Clini del 2 marzo 2012, che vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca.

Nel corso dell'incontro del 25 luglio sono state illustrate e passate in rassegna le varie proposte pervenute al MIT per l'individuazione di percorsi alternativi al passaggio nel Canale della Giudecca-Bacino San Marco.

In tale sede si è preso atto che, al momento, solo la proposta dell'Autorità portuale di Venezia, che andrò in dettaglio a descrivere più avanti, costituisce uno studio progettuale completo ed esaustivo, che affronta in maniera compiuta i vari aspetti rilevanti della questione. Le altre proposte, poste solo di recente all'attenzione delle amministrazioni centrali, seppure sostanzialmente valide, richiedono necessariamente un'analisi più approfondita dei vari profili: sicurezza, gestione del traffico e relative interferenze con altre tipologie di traffico. Le proposte al momento sul tavolo sono così riassumibili:

1) proposta dell'Autorità portuale (alla quale anche la regione guarda con

interesse): offrire un percorso alternativo ottimale alle navi da crociera facendole entrare in laguna da Malamocco con un breve tragitto sul canale dei Petroli (per non intasarlo e per non pregiudicare il traffico commerciale già presente in quell'area) e con una deviazione sul canale Contorta, che andrà dragato per accrescere i fondali, per raggiungere infine la stazione marittima. Al riguardo andrebbero naturalmente analizzati alcuni aspetti legati ai materiali di scavo, con particolare riferimento alla composizione dei fanghi, per realizzare correttamente gli interventi di ricostruzione morfologica della laguna nell'area interessata;

2) proposta del comune: attestare le grandi navi a Porto Marghera, abbandonando la rotta che attualmente le porta alla stazione marittima. Detta ipotesi, data come immediatamente realizzabile, potrebbe presentare alcune criticità connesse alla sosta in banchina di grandi navi passeggeri in un'area interessata dal transito e dalla sosta di unità navali che trasportano merci pericolose, oltre a dover essere valutata in termini di rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di *security* portuale;

3) proposta cosiddetta « De Piccoli »: realizzazione di un nuovo terminal crocieristico a Punta Sabbioni. Questo studio presenterebbe criticità in relazione a *safety* e *security* portuale (restringimento della bocca di porto, trasferimento dei passeggeri, con impatto sulla navigazione lagunare e sul moto ondoso);

4) due ulteriori proposte, la prima, cosiddetta « Ipotesi Vianello », conosciuta solo tramite articoli di stampa e la seconda, denominata « Ipotesi Ing. Salmini », presentata di recente ed in buona sostanza simile alla precedente, sembrano presentare caratteristiche nautiche non idonee, oltreché interferenze con l'area industriale e difficile compatibilità con la sicurezza e con gli impatti sul traffico commerciale;

5) proposta Zanetti (presentata solo in data 19 luglio) si riproporrebbe di mantenere l'accesso attuale delle grandi

navi dalla bocca di Lido, ma deviandole con lo scavo di un canale retrostante rispetto a quello della Giudecca, che permetta, quindi, alle stesse di passare attraverso un canale parallelo, anziché compiere l'attuale percorso. L'ipotesi può presentare aspetti di interesse, ma necessita di opportuni approfondimenti dal punto di vista idrodinamico ed ambientale.

In esito alle valutazioni emerse nel corso della riunione è stato deciso un percorso ancora più puntuale e certo per addivenire all'applicazione del decreto Passera-Clini in tempi ragionevolmente brevi. In tal senso il tavolo ha deciso di demandare al magistrato alle acque e all'autorità marittima il compito di effettuare una disamina tecnica più approfondita delle varie proposte relative a percorsi alternativi al transito in laguna di dette unità, disamina da completare improrogabilmente entro la metà del prossimo mese di settembre.

Ad ottobre sarà poi convocato il cosiddetto « Comitatore », in modo da coinvolgere tutta la realtà territoriale di Venezia e poter pervenire entro la fine di tale mese alle determinazioni definitive del Governo sulla soluzione che consentirà di estromettere le grandi navi da crociera dal bacino di San Marco, alla luce degli anzidetti approfondimenti tecnici.

Da ultimo, con riferimento a quanto richiesto in particolare dall'Interrogante circa l'adozione di un nuovo Piano regolatore portuale (PRP), nel premettere che trattasi di materia la cui competenza è attribuita per legge all'Autorità portuale d'intesa con il comune, mi accingo ad esporre quanto comunicato dall'Autorità portuale di Venezia (per brevità APV) in merito alla pianificazione urbanistica.

Riguardo alla Sezione di Marghera, il piano regolatore del porto e della zona industriale di Marghera (I^a, II^a, III^a zona) è stato approvato dall'allora Ministero dei lavori pubblici con voto n. 603 del 15 maggio 1965.

Il piano suddivide Marghera in due zone: la Prima Zona, a carattere industriale-commerciale, situata a nord, corri-

sponde al complesso degli insediamenti di primo impianto, al porto commerciale e agli insediamenti della cantieristica e della logistica, che configurano il complesso delle attività produttive più vitali della zona di Porto Marghera. Mentre la Seconda Zona, a carattere industriale, ospita gli insediamenti prevalentemente legati alla chimica di base e all'industria più in generale. La Seconda Zona comprende tutto il petrolchimico e l'area sottostante il Canale Industriale Sud.

L'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 di riordino della legislazione in materia portuale prevede le modalità di redazione dei PRP, senza fissare scadenze temporali per la loro redazione, mentre l'articolo 27, comma 3, prevede che i PRP vigenti conservino la loro efficacia fino al loro aggiornamento (per il quale non sono date scadenze temporali). In tal senso l'Autorità portuale di Venezia si è mossa dando seguito a quanto previsto dal PRP vigente, ad esempio in termini di profondità dei canali portuali o conservando la destinazione portuale-industriale di Porto Marghera.

Fino ad oggi l'Autorità portuale di Venezia ha sempre operato altresì d'intesa con le amministrazioni locali per l'aggiornamento, la redazione e la relativa approvazione dei piani urbanistici comunali, provinciali e regionali.

Riguardo alla Sezione di Marittima (centro storico), il piano regolatore portuale di Venezia vigente per le aree del centro storico è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 15 maggio 1908, n. 603, ai sensi della legge n. 542 del 1907.

Nel 1998 è stata sottoscritta una prima Intesa preventiva, che ha fissato un quadro generale di riferimento per le aree portuali di Venezia, integrando le norme tecniche di attuazione (NTA) della Variante al PRG per la Città Antica. A tale Intesa ha fatto seguito la definizione di un Piano guida per la «Valutazione degli aspetti trasportistici e urbanistici di un nuovo sistema di accessibilità al Centro Storico di Venezia per la riorganizzazione

delle zone del Tronchetto, Marittima e Piazzale Roma», e l'Intesa per il Piano particolareggiato di San Basilio.

Il Piano guida sull'accessibilità è servito a verificare le condizioni per la riorganizzazione funzionale delle zone marginali al centro storico, quali Tronchetto, Piazzale Roma e Marittima. Grazie a questa intesa è stato possibile realizzare il Sistema di collegamento rapido Tronchetto-Marittima-Piazzale Roma (*People Mover*), che con la sua messa in esercizio ha migliorato l'accessibilità all'intera area di Marittima (dei passeggeri, degli addetti, e degli utilizzatori in genere). La funicolare terrestre è entrata in esercizio nell'aprile del 2010. Per la parte stradale è stata prevista una riconfigurazione della rotatoria della Marittima per migliorare l'accessibilità alla stazione crociere, al costruendo garage multi piano, al Tronchetto e al mercato ittico, e per mettere in sicurezza una viabilità fortemente promiscua e critica sotto il profilo della sicurezza stradale e pedonale. Al 31 dicembre 2012 tutti i lavori riguardanti la rotatoria risultano terminati.

In questi anni, il comune di Venezia ha inoltre predisposto, in stretto rapporto con l'Autorità portuale di Venezia, alcuni piani attuativi che interessano direttamente aree comprese nell'ambito portuale:

nelle aree del centro storico è stato approvato con delibera C.C. n. 98 del 28 luglio 2000, il Piano particolareggiato per l'area di San Basilio;

è stata avviata sul finire del 2004 la procedura per la definizione del Piano particolareggiato dell'area di Marittima, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 290 del 21 ottobre 2008, che comprende l'intervento nell'area definita come «ex deposito locomotive» retrostante la stazione crociere e il sistema degli accessi al porto passeggeri, e ha portato in prima fase alla definizione del progetto preliminare relativo ad un parcheggio a servizio delle aree di portuali di Marittima, e, in parte, dei residenti in centro storico. Oltre al tracciato del *People Mover*, l'area ospiterà il parcheggio citato

ed altre attività funzionali al traffico crocieristico, ma utilizzabili anche dai residenti in Centro storico. Il piano prevede, oltre alla realizzazione del parcheggio a servizio dei residenti e dei crocieristi, spazi dove troveranno posto gli enti istituzionali al servizio delle attività portuali, volumi per uffici, ed altre funzioni. La Variante è stata pubblicata il 4 novembre 2008 nel BUR n. 91;

è in questi giorni infatti che l'Autorità portuale di Venezia anche con l'intesa del comune e in attuazione del citato Piano particolareggiato, pubblicherà la gara per l'affidamento dei lavori del garage multipiano e opere connesse in area Marittima al servizio delle attività portuali-crocieristiche.

In sostanza, sino ad oggi il comune di Venezia, ha riconosciuto la destinazione portuale, nonché la finzione crocieristica, per le aree portuali di Venezia (sezione di Marittima).

Solo di recente, con l'approvazione del nuovo Piano di assetto del Territorio del comune di Venezia, come stabilito dall'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2004, detto comune ha ritenuto di non sottoscrivere la specifica intesa con l'Autorità portuale di Venezia, nonostante le numerose richieste formali da parte di quest'ultima di tener conto delle proprie

osservazioni. L'Autorità portuale, a sua volta, ha ritenuto di formulare ricorso avverso l'adozione del predetto Piano di assetto del territorio.

Detta Autorità tiene inoltre a specificare che, per quanto riguarda la sezione di Marittima, il PRP vigente non necessita di alcuna variante, visto che a le funzioni portuali previste nel piano sono perfettamente coerenti con le funzioni attualmente svolte nell'area, che rimane demanio portuale.

In sostanza, come riferisce l'Autorità portuale, non si rilevano, al momento, ragioni evidenti per intervenire radicalmente sull'assetto della pianificazione portuale ed eventuali modifiche si potrebbero rendere necessarie solo se si dovesse addivenire, in maniera concorde sul territorio, ad un ripensamento complessivo del rapporto tra il porto e la città, in relazione alle varie funzioni e alla dislocazione delle infrastrutture dello scalo marittimo cittadino. È chiaro, per esempio, che, una volta che l'espansione e la dislocazione verso il largo delle funzioni portuali sarà pervenuta ad uno stadio più avanzato, in particolare con la prevista realizzazione della piattaforma d'altura, tale esigenza diventerà significativamente più concreta e occorrerà probabilmente, con la partecipazione di tutte le istituzioni interessate, rivedere complessivamente la situazione.

ALLEGATO 6

5-00477 Bergamini: Necessità di un potenziamento del trasporto ferroviario locale, con particolare riguardo alle tratte al servizio della regione Toscana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante pone all'attenzione del Governo le problematiche connesse al trasporto pubblico locale della regione Toscana.

Per quanto concerne i profili riguardanti il servizio di trasporto ferroviario regionale devo premettere che, come è noto, la programmazione e gestione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle stesse Regioni, nonché i relativi *standard* qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Per ciò che riguarda gli specifici rilievi posti dall'interrogante in ordine al servizio ferroviario regionale in Toscana, devo altresì precisare che nell'ambito delle competenze delle Regioni rientra anche la determinazione delle tariffe applicabili ai servizi del territorio, per cui gli aumenti tariffari segnalati sono stati deliberati dalla regione Toscana al fine di consentire, attraverso l'incremento dei ricavi da traffico, una corrispondente riduzione dei corrispettivi a carico della Regione.

In merito alle risorse, devo ricordare che l'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo nazionale per il concorso fi-

nanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario.

La norma in argomento ha lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-*bis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello scorso 26 giugno.

Entro quattro mesi dalla data di emanazione di tale decreto le Regioni procedono alla corretta riprogrammazione dei servizi di TPL e ferroviari regionali, mentre, entro 180 giorni dalla predetta data, rendono operativa la riprogrammazione in parola.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare gli effetti prodotti dalla corretta programmazione, avvalendosi anche dell'Osservatorio sulle politiche del TPL di cui alla legge n. 244 del 2007, attivato solo nel 2011 a causa della carenza di risorse necessarie per il suo funzionamento.

La corretta riprogrammazione risolverà, sia pure parzialmente, la lamentata carenza di risorse di parte corrente, eliminando, o quanto meno riducendo, le « sacche » di inefficienza, mediante un più ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Inoltre, la riprogrammazione in argomento consentirà finalmente di procedere in modo corretto alla liberalizzazione del settore, mediante procedure ad evidenza pubblica, evitando l'affidamento di servizi storici ormai non più coerenti con la domanda di trasporto.

Nelle more dell'attuazione delle procedure descritte è stato comunque previsto il riparto alle Regioni dell'acconto pari al 60 per cento del predetto Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

Venendo poi ad alcuni specifici rilievi posti dall'Interrogante circa la qualità dei servizi ferroviari, sulla base delle informazioni fornite dal Gruppo ferrovie dello Stato italiane, risulta che il livello di puntualità sulla linea Viareggio-Lucca-Pistoia rilevato nel primo semestre del corrente anno è pari, mediamente, all'88 per cento dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario di arrivo previsto ed è in sensibile crescita rispetto al dato del 2012.

L'interrogante fa inoltre riferimento alla previsione di una chiusura di 7 stazioni; trattasi di una delibera della Giunta regionale della Toscana che per velocizzare il servizio aveva previsto la soppressione di sette fermate sulla linea Viareggio-Lucca-Pistoia. Mi preme evidenziare al riguardo che detta delibera risulta al momento sospesa.

Per quanto concerne poi la manutenzione, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha precisato che il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi di trasporto della Toscana, come in ogni altra parte d'Italia, viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controlli, verifiche e interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo.

In merito poi all'esigenza, segnalata dall'interrogante, di sostituzione del materiale rotabile, va sottolineato che il Contratto di servizio in essere con la regione Toscana prevede un investimento di 150 milioni di euro da parte di Trenitalia che, unitamente alla quota di 5 milioni/anno della Regione, garantisce l'acquisto di 150 nuove carrozze a doppio piano, pari a 30 convogli; attualmente, ogni giorno, 26 treni sulla direttrice Lucca-Firenze sono effettuati con convogli « Vivalto » a doppio

piano: a regime (dicembre 2014), tutti i servizi tra Lucca e Firenze saranno effettuati con nuove vetture a doppio piano.

Passando agli aspetti infrastrutturali il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha fatto presente che nell'ambito del progetto di velocizzazione dei servizi ferroviari regionali è stata studiata la rivisitazione dell'offerta sulla relazione Viareggio-Firenze SMN (via Lucca) secondo due possibili soluzioni: mantenendo costante l'infrastruttura e procedendo con soli interventi di carattere organizzativo, ovvero attuando una prima fase di interventi di potenziamento con velocizzazione e raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini.

Senza soffermarmi sui dettagli della prima soluzione, faccio presente che il relativo progetto è stato discusso con la regione Toscana nel corso del 2012, ma non ha trovato condivisione con le Amministrazioni comunali.

La seconda soluzione prevede la velocizzazione ed il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini di 13 chilometri. La velocità massima potrà essere aumentata a 155 chilometri orari ottenendo, in tal modo, i benefici della velocizzazione sulle relazioni Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio.

In tale scenario l'aumento della capacità della linea potrà, inoltre, essere sfruttato per incrementare l'offerta commerciale.

Il progetto in esame è inserito allo stato attuale nel Contratto di Programma – Parte Investimenti 2012-2016, tra il MIT e RFI, nella sezione opere programmatiche, nella quale sono esposti i relativi fabbisogni finanziari.

Infine, con riferimento al Contratto di programma 2012-2014 – parte Servizi, tra il MIT e RFI – attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari – il quale rende disponibili le risorse per le attività manutentive della rete ferroviaria, informo che a valere sui finanziamenti della prima annualità del Contratto sono previste opere ed interventi pari a circa 200 milioni di euro per l'infrastruttura ferroviaria del territorio toscano, finalizzati alla realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

ALLEGATO 7

5-00593 Piras: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo Olbia-Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Convegno preliminarmente con gli onorevoli interroganti circa l'importanza del collegamento navale Olbia-Genova, non solo per la movimentazione delle persone da e per la Sardegna, ma anche per gli scambi commerciali che favoriscono il tessuto economico sardo.

A riprova di ciò, informo che dallo scorso mese di giugno è stato aperto un tavolo tecnico presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i vertici politici e tecnici dello stesso MIT nonché le rappresentanze politiche e degli operatori economici locali, per rinvenire possibili misure tese ad equilibrare le esigenze della comunità isolana con le esigenze gestionali della società esercente i servizi di collegamento con la Sardegna.

Il primo rilevante risultato di detto tavolo è stato il blocco, a far data dal 26 giugno 2013, dell'aumento tariffario, relativo al comparto merci, entrato in vigore dal 1° giugno 2013.

Le linee interessate dal blocco degli aumenti sono le linee merci Civitavecchia/

Cagliari, Napoli/Cagliari, Genova/Porto Torres e Livorno/Cagliari.

Il lavoro di detto tavolo è poi proseguito anche nello scorso mese di luglio, nell'ottica di reperire soluzioni le quali, attraverso una modifica della convenzione vigente, portino ad un efficientamento nella gestione della Compagnia italiana di navigazione (C.I.N. S.p.A.) che garantisca un servizio idoneo ma non esageratamente oneroso per le collettività interessate.

Ciò premesso, circa i timori manifestati dagli onorevoli interroganti, devo assicurare che attualmente non risultano ipotesi di un'esclusione della linea Genova-Olbia dal perimetro convenzionale.

Al contrario, tengo ad aggiungere, che l'azione del Governo è protesa, con lo sforzo ed il contributo di tutte le istituzioni interessate, a individuare misure idonee che possano portare al superamento dei punti di criticità rilevati, sia da parte della regione Sardegna sia da parte della società che esercisce i collegamenti con l'isola; in tale ottica proseguiranno le interlocuzioni avviate.

ALLEGATO 8

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: e piattaforme logistiche territoriali con le seguenti: , piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali.

1. 1. Vecchio.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di media-lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti locali del trasporto e della logistica.

1. 2. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) perseguire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle attività di trasporto merci e di logistica.

1. 3. Vecchio.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) fornire gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni, riguar-

danti il trasporto delle merci e le merci stesse nonché ogni informazione rilevante.

1. 4. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: presenti su un territorio interregionale aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso delle Regioni insulari, sul territorio regionale.

*** 1. 5.** Quaranta, Nardi.

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: presenti su un territorio interregionale aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso delle regioni insulari, sul territorio regionale.

*** 1. 6.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per «interporto», un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;.

1. 7. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) per standard « Open Data », l'insieme delle definizioni di cui all'articolo 68, comma 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante Codice dell'amministrazione digitale;

1. 8. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: Comitato Nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: Comitato Nazionale per il trasporto merci e la logistica.

Conseguentemente, agli articoli 2, 4 e 6, ove ricorrono, sostituire le parole: Comitato Nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: Comitato Nazionale per il trasporto merci e la logistica.

1. 9. Vecchio.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: Comitato Nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: Comitato Nazionale del Cargo Ferroviario.

Conseguentemente, agli articoli 2, 4 e 6, ove ricorrono, sostituire le parole: Comitato Nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: Comitato Nazionale del Cargo Ferroviario.

1. 10. Oliaro.

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) per « no-profit utility » un modello organizzativo di diritto privato per la gestione dei servizi che non prevede una distribuzione totale degli utili prodotti ai diversi soci, ma il loro impiego quasi esclusivo nel miglioramento del servizio medesimo.

1. 11. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: della Conferenza Unificata.

2. 1. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 2. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 3. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) alla ricognizione degli interporti in corso di realizzazione entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 4. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) alla ricognizione degli interporti in corso di realizzazione.

2. 5. Quaranta, Nardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) alla ricognizione delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini della

specificazione di piano di cui ai comma 2 e seguenti, sulla base dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

2. 6. Vecchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) alla revisione dell'attuale piano generale dei trasporti entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 7. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) alla armonizzazione e alla rielaborazione organica ed omogenea dei seguenti piani: Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, Piano Nazionale della Logistica, Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale, 11° Allegato Infrastrutture relative al Programma delle infrastrutture strategiche – allegato al DEF 2013, Contratto di programma Ministero-RFI, Piani Regolatori Portuali ed infine il Piano generale per l'intermodalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. 8. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 2, sopprimere le parole: Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale.

2. 9. Quaranta, Nardi.

Al comma 2, sostituire le parole: della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione dei rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli opera-

tori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale *con le seguenti:* della Direzione Generale per il trasporto e per l'intermodalità.

2. 10. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Ai commi 2, 3 e 6 sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità *con le seguenti:* Piano generale per lo sviluppo del trasporto merci e della logistica, in relazione alla pianificazione nazionale disponibile a partire dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica; Piani attuativi di settore, articolati in: Piano dell'autotrasporto, Piano del cargo ferroviario, Piano del trasporto marittimo; Piano del trasporto intermodale; Piano attuativo territoriale delle piattaforme logistiche territoriali.

Conseguentemente, al comma 6 del medesimo articolo e al comma 1 dell'articolo 8 sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità approvato *con le seguenti:* Piani generali di cui al comma 2 approvati.

2. 11. Vecchio.

Ai commi 2, 3 e 6 sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità *con le seguenti:* Piano generale per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità *con le seguenti:* Piano generale per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

2. 12. Oliaro.

Al comma 4, dopo le parole: espressione del parere *inserire la seguente:* vincolante.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

2. 13. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 6, sostituire le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

*** 2. 14.** Bergamini.

Al comma 6, sostituire le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

*** 2. 15.** Caparini, Marguerettaz.

Al comma 6, sostituire le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

*** 2. 16.** Garofalo,

Al comma 6, sostituire le parole: del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *con le seguenti:* della Conferenza Unificata.

2. 17. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 6, dopo le parole: e la logistica *inserire le seguenti:* e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

2. 18. Gandolfi.

Al comma 6, dopo le parole: parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica *aggiungere le seguenti:* e l'intesa delle Regioni direttamente interessate.

2. 19. Quaranta, Nardi.

Al comma 7, sostituire le parole: finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche ter-

ritoriali *con le seguenti:* finalizzate all'incremento della sostenibilità economica, sociale ed ambientale del trasporto delle merci e della logistica, utilizzando a tal fine gli interporti, le infrastrutture intermodali e le piattaforme logistiche.

2. 20. Vecchio.

Al comma 7, sostituire le parole: finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali *con le seguenti:* finalizzate allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

2. 21. Oliaro.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché delle relative misure compensative per i Comuni su cui insistono le stesse.

*** 2. 22.** Garofalo.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché delle relative misure compensative per i Comuni su cui insistono le stesse.

*** 2. 23.** Caparini, Marguerettaz.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole nonché delle relative misure compensative per i Comuni su cui insistono le stesse.

*** 2. 24.** Bergamini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero con un altro interporto.

3. 1. Quaranta, Nardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) dimostrazione del potenziale traffico ferroviario aggiuntivo, tradizionale e combinato, che il nuovo interporto è in grado di creare in modo da garantire l'equilibrio economico della struttura.

3. 2. Oliaro, Vecchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) dimostrazione del potenziale traffico ferroviario aggiuntivo, tradizionale e combinato, che il nuovo interporto sarà in grado di creare in modo da garantire l'equilibrio economico della struttura.

3. 3. Garofalo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) adeguata rete di cavidotti per reti di comunicazione di cui all'articolo 40 della legge n. 166 del 2002.

3. 4. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) pubblicazione di un piano tariffario, al fine di garantire la trasparenza del servizio.

3. 5. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana *con le seguenti:* europei (almeno 750 metri), in grado di operare con un numero non inferiore a venti coppie di treni per settimana.

3. 7. Vecchio.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: dieci coppie di treni per settimana *con le seguenti:* otto coppie di treni al giorno.

3. 8. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dieci coppie di treni per settimana *con le seguenti:* sei coppie di treni al giorno.

***3. 6.** Garofalo.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dieci coppie di treni per settimana *con le seguenti:* sei coppie di treni al giorno.

***3. 9.** Oliaro.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ultima previsione non si applica agli interporti esistenti e in corso di realizzazione, di cui al successivo comma 3.

3. 10. Quaranta, Nardi.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. 11. Coppola, Bonaccorsi, Rotta, Bruno Bossio, Catalano, Culotta, Crivellari.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il quinto anno *con le seguenti:* entro il terzo anno.

***3. 12.** Garofalo.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il quinto anno *con le seguenti:* entro il terzo anno.

***3. 13.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il quinto anno con le seguenti: entro il terzo anno.

* **3. 14.** Oliaro, Vecchio.

Al comma 4, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: di trasparenza,.

3. 15. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Il comma 4 è applicato anche alle infrastrutture intermodali nodali.

4-ter. L'individuazione di una infrastruttura intermodale nodale è subordinata ai presupposti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e).

4-quater. Il progetto di una nuova infrastruttura intermodale nodale deve prevedere quanto indicato al comma 2, lettere a), con treni non inferiori a 300 metri e in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana, b), e), g) e h).

4-quinquies. Le infrastrutture intermodali nodali già operative e quelle in costruzione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 16. Vecchio.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. L'individuazione di una piattaforma logistica territoriale è subordinata alla presenza di almeno un'autorità portuale con traffico superiore a 1.000.000 container, di almeno un interporto con traffico superiore a 20 coppie treno/settimana, di almeno un aeroporto con traffico superiore a 5 milioni passeggeri, almeno un interporto o un'infrastruttura intermodale, definiti secondo i commi precedenti, per lo stazionamento di veicoli per il trasporto di merci nocive e pericolose;

porto ed interporto devono essere connessi alla al core network della rete transeuropea dei trasporti TEN-T.

4-ter. Condizione preliminare per le piattaforme logistiche territoriali è l'esistenza di una piattaforma info-telematica orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci, pienamente interoperabile in tutti i nodi della piattaforma; nessun nodo può appartenere alla piattaforma se non completamente connesso telematicamente ad essa; l'utente di qualunque nodo della piattaforma logistica territoriale deve avere un solo strumento hard ed una sola modalità soft per l'accesso a qualunque nodo della piattaforma per qualunque servizio di prenotazione, acquisto, vendita, informazione.

3. 17. Vecchio.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Standard Unificato).

1. È affidato a UIRnet Spa, con la collaborazione delle università italiane, la definizione di uno standard « Open Data » che consiste in una tassonomia di tutti i dati del trasporto finalizzati alla trasmissione telematica delle informazioni riguardanti le merci, il mezzo di trasporto ed ogni altra informazione necessaria, al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h).

2. L'affidamento di cui al comma 1 del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

3. A UIRnet Spa è dato mandato per la realizzazione dello « Standard Unificato », che consente lo scambio delle informazioni a tutti gli attori dei trasporti in maniera semplice e fruibile. UIRnet Spa dovrà adottare lo standard « Open Data » di cui all'articolo 2 comma 4) lettera d). Tale piattaforma dovrà essere rilasciata secondo la licenza « Creative Commons Public Licenses (CCPL) », o altra derivata.

4. UIRnet Spa, come da statuto aggiornato al 10 febbraio 2011, all'articolo 1.3 comma b) terzo periodo, si avvale della collaborazione e del supporto di centri di ricerca e di università, mediante bando di gara ad evidenza pubblica.

5. Lo *standard* elaborato dovrà essere predisposto per essere esteso a tutta la mobilità, compresa quella passeggeri.

4. 1. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) definizione delle politiche di intervento nel settore del cargo ferroviario, nonché formulazione di pareri sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di trasporto ferroviario delle merci.

* **4. 2.** Garofalo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) definizione delle politiche di intervento nel settore del cargo ferroviario, nonché formulazione di pareri sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di trasporto ferroviario delle merci.

* **4. 3.** Oliaro, Vecchio.

Al comma 2, lettera b), le parole: i presidenti delle regioni aggiungere le seguenti: e i sindaci.

** **4. 4.** Bergamini.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: i presidenti delle regioni aggiungere le seguenti: e i sindaci.

** **4. 5.** Garofalo.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: i presidenti delle regioni aggiungere le seguenti: e i sindaci.

** **4. 6.** Caparini, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché una rappresentanza, individuata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei sindaci dei comuni del medesimo territorio.

4. 7. Gandolfi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: i presidenti delle regioni aggiungere le seguenti: e i presidenti delle Autorità portuali.

4. 8. Oliaro.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o loro delegati.

4. 9. Quaranta, Nardi.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) fanno altresì parte del Comitato, quali membri di diritto, i Presidenti delle Autorità Portuali nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, o loro delegati.

4. 10. Quaranta, Nardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Introduzione della No-Profit Utility).

1. L'utile d'impresa deve essere utilizzato per garantire il potenziamento dell'infrastruttura, il suo ammodernamento e quindi la sua efficienza, nonché l'abbassamento dei costi di esercizio.

2. Nel caso in cui l'utile sia eccedente a quanto richiesto da tali interventi, esso viene accantonato come riserva di capitale per problemi futuri, oppure diretto verso altri scopi di utilità sociale.

3. Scopo della No-Profit Utility è la creazione di « esternalità positive », come il miglioramento del servizio o la sua gestione efficiente a vantaggio della collettività.

4. 01. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

1. I soggetti che gestiscono gli interporti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di procedure competitive ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. In presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, può affidare direttamente la gestione di un interporto a società interamente controllate da soggetti pubblici e sulle quali i soggetti pubblici proprietari esercitino un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative, previa acquisizione di un parere da parte dell'Autorità dei trasporti e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione.

3. Le società affidatarie della gestione di un interporto ai sensi del comma 2 sono tenute all'osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione del personale e per l'affidamento di lavori e servizi.

5. 1. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, sostituire le parole: rientrate tra le attività aventi natura commerciale con le seguenti: intermodali da assegnare tramite gara ad evidenza pubblica.

5. 2. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Rotta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.

*** 5. 4.** Oliaro, Vecchio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.

*** 5. 5.** Garofalo.

Al comma 2, sostituire le parole: di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro con le seguenti: no-profit Utility di cui all'articolo 4-bis.

5. 6. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di un interporto, comporta il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5. 7. Vecchio, Oliaro, Quintarelli, Matarrese, D'Agostino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La ripartizione degli utili non è ammessa. Gli utili derivanti dalla attività

di gestione dovranno essere, da statuto, reinvestiti per migliorare la fruibilità dei servizi e abbassare i costi.

- 5. 8.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenz-
zis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La natura privatistica non deve ostacolare la finalità di cui all'articolo 4-*bis*.

- 5. 9.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenz-
zis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

- 6. 1.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenz-
zis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: con il medesimo decreto sono altresì individuate eventuali misure compensative a favore dei comuni nel cui territorio vengono realizzati progetti di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dei progetti *inserire le seguenti:* e delle eventuali misure compensative.

- 6. 2.** Gandolfi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di perseguire le finalità di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, un piano triennale per incentivare il passaggio dalla modalità tutto-gomma alla modalità ferro.

- 6. 3.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenz-
zis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , anche attraverso la definizione di procedure semplificate,.

- 7. 1.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenz-
zis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

ART. 8.

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenz-
zis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, garantendo al contempo il massimo coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel rispetto del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata in merito alla definizione degli stessi progetti, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera *a*).

- 8. 2.** Quaranta, Nardi.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 2, *aggiungere le seguenti:* come adottati con le procedure previste a normativa vigente.

* **8. 3.** Garofalo.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 2, *aggiungere le seguenti:* come adottati con le procedure previste a normativa vigente.

* **8. 4.** Caparini, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 2, *aggiungere le seguenti:* come adottati con le procedure previste a normativa vigente.

* **8. 5.** Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del periodo precedente non si applicano se, entro trenta giorni dalla pubblicazione del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di individuazione dei progetti di cui all'articolo 6, gli enti locali dei territori interessati esprimono una motivata valutazione contraria alla realizzazione del progetto.

8. 6. Gandolfi.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«*ART. 9-bis. (Abrogazioni).* – 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Sono fatti salvi gli eventuali procedimenti già avviati ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 01. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia (*Esame e rinvio*) 143

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

C. 363 Madia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 363, d'iniziativa del deputato Madia, promuove l'adozione di alcune modifiche all'articolo 2112 del codice civile, recante disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. In proposito, ricorda anzitutto che il trasferimento d'azienda (disciplinato dal citato articolo 2112 e da altre disposizioni dell'ordinamento, tese a recepire talune direttive comunitarie) consiste nella cessione di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua

identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro. Rammenta, peraltro, che secondo quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 2112 del codice civile il trasferimento può anche riguardare un ramo d'azienda, a condizione che l'attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un'entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell'acquirente, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Sottolinea, inoltre, che il predetto articolo 2112 del codice civile interviene a disciplinare il rapporto di lavoro tra cessionario e lavoratori, con riferimento ai diritti relativi all'inquadramento di categoria e retributivo e all'anzianità di servizio, nonché in materia di applicabilità del contratto collettivo (con prevalenza del contratto collettivo applicato dal cessionario) e di recesso dal rapporto.

Ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento sulla materia del trasferimento d'azienda, ritiene, tuttavia, che vada rilevato come dall'applicazione di tale normativa siano derivate, nel corso degli anni, importanti problematiche interpretative, sulle quali appare opportuno fare chiarezza a tutela dei diritti dei lavoratori e delle imprese sane: la propo-

sta di legge in esame, quindi, intende intervenire sulla disciplina vigente, modificandola e integrandola, proprio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare le tutele dei lavoratori (che, nell'ambito di tale fattispecie, possono rischiare di subire un peggioramento delle loro condizioni di lavoro) e di garantire le stesse imprese oneste dal rischio di concorrenza sleale, che può essere determinato da un ricorso spregiudicato a tale procedura da parte di determinate tipologie di aziende.

Fa presente che l'intervento proposto, dunque, secondo quanto indicato nella stessa relazione illustrativa del provvedimento, si pone in armonia con le tendenze della normativa comunitaria, che spingono a delineare una cornice di garanzie per i lavoratori, per la stabilità dei posti di lavoro e per i diritti acquisiti, nonché per un leale e proficuo sistema di relazioni industriali tra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori, anche in occasione di operazioni di trasferimento della titolarità dell'impresa o di cessione di parti di essa o di suoi stabilimenti. Osserva che il testo in esame mira, pertanto, a prevenire taluni fenomeni degenerativi, connessi al trasferimento d'azienda, attraverso i quali certe imprese, per abbassare impropriamente i costi del lavoro, cedono alla tentazione di ricorrere alla normativa in tema di trasferimento proprio per ridurre l'occupazione, dequalificando il personale e « tagliando » addirittura i diritti dei lavoratori.

Fa notare che la proposta di legge in esame, con riferimento a tali aspetti, apportando alcune modifiche al citato articolo 2112 del codice civile (in particolare, intervenendo sul terzo comma di detto articolo), dispone che la prevalenza del contratto collettivo applicabile dal concessionario in relazione alle condizioni di lavoro dei lavoratori soggetti al trasferimento d'azienda operi solamente nel caso in cui il contratto medesimo contenga condizioni più favorevoli per i lavoratori. Evidenzia che la norma descritta, dunque, fa sì che ai lavoratori sia comunque garantito, anche a seguito della cessione di parte dell'azienda, il mantenimento delle condizioni economiche e normative preesistenti, salvo il caso che queste

siano sostituite da condizioni più favorevoli. Rileva, inoltre, che tale proposta di legge, modificando anche il quarto comma del predetto articolo 2112 del codice civile, secondo il quale che il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, prevede che, nel caso in cui lavoratore rassegni le dimissioni a seguito di una sostanziale modifica delle proprie condizioni di lavoro in seguito all'avvenuto trasferimento d'azienda, la risoluzione del contratto o del rapporto di lavoro si presume come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. Evidenzia poi che il provvedimento all'esame della Commissione, modificando il quinto comma del più volte citato articolo del codice, ne ripristina il testo previgente rispetto a quello introdotto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che aveva apportato sostanziali modifiche all'istituto; più specificamente, il nuovo testo dispone che le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile trovino applicazione anche nel trasferimento di parte dell'azienda preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, e non più come identificata dalle parti contraenti al momento del trasferimento: la disposizione, dunque, mira ad assicurare che tali operazioni di cessione riguardino esclusivamente le articolazioni funzionalmente autonome, come tali preesistenti all'atto negoziale, in armonia con le più recenti tendenze giurisprudenziali europee.

Inoltre, evidenzia che la proposta in esame, inserendo quattro nuovi commi al richiamato articolo 2112 del codice civile, intende introdurre un ulteriore istituto di tutela, non solo della stabilità del lavoro, ma anche di un leale rapporto tra l'impresa e i suoi collaboratori: si prevede, infatti, il diritto di prelazione ai lavoratori, a parità di condizioni, in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa, riconoscendo tale diritto entro quattro mesi dalla notifica del trasferimento ai lavoratori che si costituiscono in società.

In conclusione, considerate le importanti finalità del provvedimento, auspica che si sviluppi un dibattito in Commis-

sione che si ponga l'obiettivo di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo che possa essere condiviso da parte di tutti i gruppi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento

e preannunciato che l'avvio del dibattito di carattere generale sarà fissato per la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00733 Loreface: Iniziative in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto	146
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	151
5-00734 Lenzi: Iniziative per erogare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero e che si trovano temporaneamente in Italia	147
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	153
5-00735 Piazzoni: Adozione di misure volte a garantire il diritto alla salute dei minori presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità	147
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	155
5-00736 Binetti: Iniziative urgenti per facilitare l'accesso dei pazienti affetti da patologie di tipo neurodegenerativo alle cure compassionevoli	148
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	157

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 13.15.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00733 Loreface: Iniziative in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente che essa trae origine dal fenomeno, registrato in Italia soprattutto negli anni settanta, della massiccia diffusione dei virus dell'epatite B, C e dell'HIV in soggetti sottoposti a trasfusioni di sangue o che avevano fatto uso di farmaci emoderivati infetti. A tale proposito, ricorda che sin dal 2001 il Ministero della salute ha posto in essere delle trattative per tentare di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso introdotto da centinaia di emofilici per il risarcimento dei danni patiti.

Rileva altresì che, in base al decreto ministeriale 4 maggio 2012, che ha definito i moduli transattivi da applicare a tutte le categorie di soggetti individuati, sono stati ingiustificatamente esclusi dalla transazione tutti coloro che hanno promosso causa di risarcimento danni nei confronti del Ministero oltre i cinque anni dal riconoscimento del danno biologico, ovvero dalla data di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 rispetto alla quale risulti documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se quest'ultimo non ritenga opportuno eliminare la situazione di iniquità venutasi a creare, procedendo quindi alla modifica del richiamato decreto ministeriale.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, rilevando che lo Stato dovrebbe comunque prendersi cura dei soggetti danneggiati in quanto vittime dell'inefficienza del sistema sanitario.

Osserva, inoltre, che lo Stato dovrebbe avere l'interesse a risolvere il contenzioso in via stragiudiziale anziché affrontare tante cause introdotte da centinaia di emofilici per il risarcimento dei danni patiti.

5-00734 Lenzi: Iniziative per erogare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero e che si trovano temporaneamente in Italia.

Francesca LA MARCA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, evidenziando che, attraverso la sua presentazione, si intende denunciare una situazione che vede penalizzati i cittadini italiani che risiedono all'estero — in uno

Stato che non ha convenzioni con l'Italia — i quali perdono il diritto all'assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero).

Chiede, in particolare, al Governo di sapere quanti siano annualmente i cittadini italiani che risiedono all'estero e che, rientrando per soggiorni temporanei nel nostro Paese, sono costretti a pagare le prestazioni ospedaliere urgenti.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto, pur riconoscendo al rappresentante del Governo il merito di aver fornito qualche elemento di chiarezza in più, ritiene tuttavia che manchi in ogni caso una visione complessiva.

Osserva, altresì, che, in una situazione caratterizzata da un sempre maggior numero di spostamenti dei cittadini da un Paese all'altro, il sistema sanitario dovrebbe essere caratterizzato da un maggior grado di flessibilità.

Reputa, pertanto, opportuno che venga intrapresa una revisione della normativa sull'assistenza sanitaria nei confronti degli italiani all'estero, al fine di risolvere le problematiche che costituiscono oggetto dell'interrogazione in oggetto.

5-00735 Piazzoni: Adozione di misure volte a garantire il diritto alla salute dei minori presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che, nonostante l'articolo 32 della Costituzione garantisca il diritto alla salute come inviolabile diritto dell'individuo ed interesse della collettività, vi sia purtroppo un esercito di « invisibili », tra cui tanti minori, figli di immigrati presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità, ai quali non viene garantito l'accesso alle cure.

Riportando un episodio verificatosi il 2 luglio 2012, che ha visto il consiglio regionale della Lombardia bocciare una mozione che chiedeva il riconoscimento dell'assistenza sanitaria di base con attribuzione del pediatra di libera scelta anche per i minori « non regolari », disattendendo dunque quanto stabilito nell'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 circa l'assistenza sanitaria e pediatrica dei minori in posizione di irregolarità, chiede al Governo quali iniziative esso intenda adottare affinché il diritto alla salute di questi minori sia assicurato in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, soprattutto perché il Governo si è impegnato a sollecitare tutte le regioni a dare piena applicazione a quanto sancito nel richiamato Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012, nonché ad approfondire le ragioni del comportamento posto in atto dalla regione Lombardia.

Osserva, tuttavia, come non sia accettabile il fatto che la tutela di un diritto fondamentale, come il diritto alla salute, sia rimessa alla disponibilità delle singole regioni, sottolineando che allo stato attuale le sole regioni Puglia, Toscana, Marche, Umbria, Friuli ed Emilia risultano adempienti rispetto all'attuazione del suddetto Accordo.

Fa presente, inoltre, che la mancata erogazione di cure ai minori presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità può costituire un pericolo anche per la salute pubblica, in quanto non si garantisce loro neppure l'accesso agli strumenti di prevenzione e di controllo.

5-00736 Binetti: Iniziative urgenti per facilitare l'accesso dei pazienti affetti da patologie di tipo neurodegenerativo alle cure compassionevoli.

Paola BINETTI (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dal

fatto che malati di distrofia muscolare progressiva insieme a numerosi disabili con patologie di tipo prevalentemente neurodegenerativo, appartenenti a diverse associazioni, stanno manifestando in questi giorni, sotto il sole di piazza Montecitorio, per chiedere che vengano riconosciuti i loro diritti.

Fa presente che, in questo caso, si pongono due questioni diverse. Da un lato, vi è la preoccupazione da parte delle famiglie in ordine al fatto che la sperimentazione col metodo Stamina non ancora partita. A questo proposito, ritiene, come molti altri componenti della Commissione, che il mancato avvio della sperimentazione sia riconducibile soprattutto alla responsabilità di *Stamina Foundation* che non ha ancora consegnato i protocolli richiesti.

Dall'altro lato, si tratta di garantire ai malati il diritto alle cure compassionevoli, evitando che un paziente e la sua famiglia si sentano lasciati soli, senza sostegno da parte delle istituzioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, pur essendo consapevole del carattere irrituale del suo intervento in una seduta della Commissione dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ricorda che egli stesso e diversi altri componenti della Commissione affari sociali hanno avuto modo di incontrare i malati cui ha fatto riferimento il deputato Binetti nel suo intervento.

Ritiene fondamentale fare in modo che la questione concernente l'avvio della sperimentazione con il metodo Stamina sia risolta prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Ricorda che, fino a questo momento, il Parlamento ha fatto tutto ciò che poteva, garantendo la prosecuzione delle cure a coloro che le avevano intraprese e disciplinando altresì la fase della sperimentazione del metodo Stamina, che non può comunque discostarsi da determinati parametri e, soprattutto, non può iniziare senza la consegna dei protocolli da parte di *Stamina Foundation*.

Chiede, dunque, al rappresentante del Governo, se vi sono degli spiragli per dare una risposta concreta ai tanti pazienti che la attendono.

Il sottosegretario Paolo FADDA, condividendo nel merito l'intervento del presidente Vargiu, ringrazia tutti i componenti della Commissione che in questi giorni lo hanno contattato, invitandolo al dialogo con i malati che manifestano ininterrottamente davanti Montecitorio.

A questo proposito, ribadisce la volontà del Ministero della salute di attuare, con tutti gli strumenti istituzionali a disposizione, la legge n. 57, approvata il 23 maggio 2013.

Fa altresì presente che nella giornata odierna dovrebbero essere consegnati, da parte di *Stamina Foundation*, i suddetti protocolli, necessari per poter finalmente avviare la fase della sperimentazione.

Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, precisando tuttavia che la soddisfazione espressa è legata al fatto che le iniziative del Governo, cui ha fatto riferimento il sottosegretario Fadda, siano effettivamente rese efficaci.

Ricorda, infatti, come, nonostante allo stato esistano già il Piano nazionale delle malattie rare e una rete delle cure palliative, tuttavia questi strumenti non funzionano, con tutte le conseguenze che ne derivano per i malati e per le loro famiglie.

Ritiene, pertanto, che le istituzioni non abbiano dato a questi soggetti tutto ciò che avrebbero dovuto, venendosi così a creare un vuoto, non solo a livello di comunicazione, ma anche, e soprattutto, di presa in carico.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Anna Margherita MIOTTO (PD), in considerazione del fatto che il provvedimento all'ordine del giorno è condiviso dai diversi gruppi parlamentari, ad eccezione di alcuni punti, sui quali ritiene comunque possibile trovare un accordo, auspica che la discussione generale si concluda nella seduta odierna, in modo da poter passare alle successive fasi dell'*iter*, in vista di una celere conclusione del medesimo.

Andrea CECCONI (M5S) con riferimento alle perplessità sollevate nella seduta precedente in merito al contenuto delle proposte di legge in esame, chiede al sottosegretario Fadda di sapere quanti sono concretamente i soggetti che, stando ai dati disponibili, sarebbero ammessi all'indennizzo per i danni derivanti da assunzione di talidomide.

Ferdinando AIELLO (SEL), concordando con le considerazioni svolte dal deputato Miotto, ritiene che si potrebbe addivenire in tempi brevi all'adozione di un testo unificato, stante il contenuto sostanzialmente analogo delle proposte di legge in oggetto.

Il sottosegretario Paolo FADDA fa presente di avere particolarmente a cuore la tematica in questione, tanto che nella precedente legislatura egli stesso presentò un'interrogazione parlamentare in materia.

Sottolinea, quindi, che, anche in ragione degli approfondimenti che ha personalmente effettuato, egli condivide le finalità perseguite dalle proposte di legge in titolo.

Ciò premesso, ritiene tuttavia che la platea dei beneficiari dell'intervento normativo debba essere estesa solo ai soggetti nati dal 1958 – anziché dal 1959, come proposto –, lasciando invariato l'attuale riferimento al 1965 come termine massimo.

A questo proposito, precisa che l'estensione ai nati dal 1958 è giustificata dal fatto che, nonostante in Italia il farmaco sia entrato in commercio a partire dal 1959, esso era comunque disponibile negli altri Paesi europei già dagli anni 1956-1958. Pertanto, è possibile che una donna in stato di gravidanza abbia potuto assumere il farmaco anche prima del 1959, acquistandolo all'estero.

Viceversa, ritiene che il termine massimo dei nati fino al 1965 sia congruo e da considerarsi già ampiamente prudenziale e in grado di garantire tutti coloro che abbiano potuto contrarre la malattia in un arco temporale da ritenersi congruo, in considerazione del fatto che il farmaco è stato ritirato dal commercio già dal 1962.

Con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Cecconi, fa presente che, allo stato, il Ministero della salute non è in possesso di dati certi che consentano di determinare, dal punto di vista quantitativo, la platea dei soggetti beneficiari del provvedimento in esame, qualora divenisse legge.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ringrazia il sottosegretario Fadda, nonché tutti i componenti della Com-

missione per il contributo dato al dibattito.

Fa presente che, pur condividendo, in generale, l'impostazione del ragionamento del deputato Cecconi, per cui non si può legiferare sempre, sotto la spinta dell'emotività, nel caso di specie vi sono tuttavia delle situazioni – che riguardano, peraltro, un numero ristretto di persone – di palese iniquità da sanare.

Con riferimento, poi, all'obiezione espressa dal rappresentante del Governo in ordine al fatto di includere anche i nati nel 1966 ai fini dell'indennizzo, rileva che, pur essendo avvenuto il ritiro del farmaco dal commercio nel 1962, è pur vero che in quegli anni le farmacie tendevano a cumulare scorte di farmaci, che poi venivano smaltite man mano. Non si può, pertanto, escludere che qualche donna abbia potuto reperire il farmaco in questione anche dopo il suo ritiro formale dal commercio.

Osserva altresì che, da punto di vista procedurale, anche alla luce di quanto è emerso dagli interventi dei deputati Miotto e Aiello, si potrebbe procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, al fine di predisporre in tempi rapidi una proposta di testo unificato, da sottoporre al voto della Commissione.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-00733 Lorefice: Iniziative in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, le leggi n. 222 e n. 244 del 2007, hanno previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali vengono definite le transazioni con talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, e pazienti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, nell'ambito di un piano pluriennale e dell'autorizzazione di spesa, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto ministeriale 3 novembre 2003.

Nel rispetto di dette disposizioni il regolamento adottato con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, ha fissato i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti individuati dalla normativa citata, stabilendo, inoltre, che per la definizione dei moduli transattivi si provvede con un decreto non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato.

Il decreto ministeriale 4 maggio 2012, adottato sulla base di due motivati pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha appunto definito i moduli transattivi da applicare a tutte le categorie di soggetti individuati.

L'operazione, finalizzata alla stipula delle transazioni previste dalle leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007, è in corso. Sono pervenute circa 7000 domande di adesione. La fase di acquisizione delle istanze di adesione – per cui è stata

predisposta una piattaforma informatica «*ad hoc*», denominata Ridab, tramite la quale i legali degli interessati hanno presentato direttamente le domande di adesione alla procedura transattiva – si è conclusa il 19 gennaio 2010.

In caso di ammissione alla stipula, i legali di parte saranno convocati per la firma dell'atto transattivo. In caso di non accoglimento della domanda, questo Ministero chiede al legale di parte di controdedurre alle motivazioni rese note nella lettera di preavviso, entro un termine espressamente indicato. In caso di trasmissione di controdeduzioni, si provvede ad esaminarle e a dare conto delle ragioni dell'Amministrazione nel provvedimento finale.

Per la corrispondenza finalizzata all'istruttoria delle domande con i legali, ci si avvale in via prioritaria dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

Per poter essere ammessa alla stipula, ciascuna domanda deve essere riscontrata conforme a tutti i criteri indicati dalla citata normativa.

Colgo l'occasione per segnalare che proprio di recente il TAR Lazio si è pronunciato su di un ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale 4 maggio 2012: in tale occasione, il giudice adito ha respinto in parte il ricorso, accogliendolo in merito all'articolo 5, comma 2, del decreto, ove si limita l'accessibilità ai moduli transattivi ai soggetti trasfusi dopo il 24 luglio 1978.

Su tale intervenuta decisione del TAR, il Ministero sta avviando le dovute rifles-

sioni al fine di giungere alle più opportune e corrette determinazioni finali.

Concludo osservando, vista la delicatezza e complessità della materia, che il Governo ha necessità di un ulteriore e più

proficuo tempo per una valutazione più puntuale della problematica, che come è noto, è risalente nel tempo, e per un confronto con le associazioni dei danneggiati.

ALLEGATO 2

5-00734 Lenzi: Iniziative per erogare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero e che si trovano temporaneamente in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'assistenza sanitaria in Italia a favore dei cittadini italiani residenti in Paesi non convenzionali, è necessario, per quanto concerne gli italiani residenti all'estero, distinguere le due distinte fattispecie, che sono diversamente disciplinate, per quanto concerne l'erogazione dell'assistenza sanitaria, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, durante i temporanei rientri in Italia:

1) lavoratori italiani distaccati all'estero, iscritti all'Anagrafe di cui alla legge n. 470 del 1988, ma assicurati ai sensi della legge n. 398 del 1987 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980: sono i lavoratori italiani all'estero con contratto di diritto italiano;

2) cittadini italiani residenti all'estero, che non rientrano nell'ambito della categoria di cui al precedente punto.

Nel primo caso, allorché i lavoratori, ed i rispettivi familiari, rientrano temporaneamente nel territorio nazionale, spetta alla ASL di ultima appartenenza in Italia, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, il compito di assicurare agli stessi, quali soggetti assicurati obbligatoriamente al SSN, l'erogazione dell'assistenza sanitaria necessaria.

Diversa è la fattispecie dei residenti all'estero di cui al punto 2: per l'assistenza sanitaria di tali cittadini residenti all'estero durante un temporaneo soggiorno in Italia, la normativa di applicazione è il

decreto Sanità-Tesoro del 1° febbraio 1996, che, all'articolo 2, limita però esclusivamente ai cittadini italiani titolari di pensione italiana o a coloro che abbiano lo *status* di emigrato, certificato dal competente Ufficio Consolare italiano, l'erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del SSN.

Detta assistenza sanitaria è limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare, qualora gli stessi soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le prestazioni sanitarie.

Fatte queste considerazioni necessarie, in quanto riassumono l'attuale quadro normativo vigente, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti e tutta la Commissione che, in merito all'estensione soggettiva dell'assistenza sanitaria rispetto al vigente quadro normativo, il Ministero della salute, insieme con le altre Istituzioni coinvolte, ha già avviato approfondite riflessioni per attuare una rivisitazione della ormai datata normativa sull'assistenza agli italiani residenti all'estero, con l'auspicio che dette iniziative possano risolvere le problematiche poste all'attenzione degli Onorevoli.

Ciò anche in considerazione della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che all'articolo 1, commi 82-87, ha previsto una diversa imputazione economica dei debiti e dei crediti derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. In particolare la citata norma ha trasferito alle regioni e alle province autonome, dal 1°

gennaio 2013, le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta.

Da ultimo e sempre rimanendo nell'ambito della tematica in esame, ricordo che l'articolo 19, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN, prevede per gli emigrati, che rientrino

temporaneamente in patria, il diritto di accesso ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano.

Concludo osservando che i dati con il livello di dettaglio richiesti dagli Onorevoli interroganti non sono in possesso di questo Ministero.

ALLEGATO 3

5-00735 Piazzoni: Adozione di misure volte a garantire il diritto alla salute dei minori presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 286 del 1998 ed il relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) prevedono norme per i minori extracomunitari volte a garantire la tutela dell'infanzia e il principio di coesione sociale.

Per quanto riguarda i minori stranieri irregolari privi di permesso di soggiorno sono, in base al dettato normativo del decreto n. 286 del 1998, in condizione di irregolarità giuridica al pari di un cittadino straniero adulto, non esistendo una norma di diversa applicazione in ragione della minore età.

Tali minori irregolari hanno diritto, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del citato decreto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, previste per tutti i cittadini stranieri non regolari.

La norma, nel prevedere che agli stranieri irregolari siano estesi oltre a tali prestazioni anche i programmi di medicina preventiva aggiunge che «sono, in particolare, garantiti» gli interventi di cui al successivo elenco, nell'ambito del quale alla lettera *b*) il legislatore ha previsto comunque che sia garantita la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Si ha, pertanto, fondato motivo di ritenere che il fatto che nell'elenco siano specificatamente e separatamente indicate anche le prestazioni relative alla salute del minore, il legislatore abbia voluto assicu-

rare al minore stesso prestazioni ulteriori rispetto a quelle urgenti ed essenziali.

Si ricorda inoltre, che nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno le prestazioni sanitarie vengono erogate nelle strutture pubbliche e private accreditate.

I successivi commi 4 e 8 dello stesso articolo 43 del regolamento prevedono inoltre che spetta alle regioni individuare le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative.

Nel merito della questione, ricordo che l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 elenca i motivi del soggiorno ai fini dell'iscrizione obbligatoria al SSN.

In particolare prevede l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.

Tale previsione pattizia, indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto all'iscrizione al SSN e quindi al pediatra di libera scelta per tutti i minori presenti sul territorio italiano, è la più importante tra quelle contenute nell'Accordo.

L'Accordo nel sancire tale diritto richiama la Convenzione dei diritti del fanciullo che prevede, al suo articolo 2, il diritto all'eguaglianza dei minori, indipendentemente da cittadinanza e condizione di soggiorno, e al suo articolo 24, il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

Il documento, nel voler rappresentare uno strumento operativo di riferimento per la corretta applicazione della nor-

mativa nazionale e internazionale, è frutto di un lungo e attento lavoro condiviso con le regioni, di cui è stato valutato il grado di adesione alla normativa nazionale e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che demanda alle regioni stesse l'implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative.

L'Accordo sancisce la norma pattizia secondo la quale le regioni individuano le modalità più opportune per garantire l'assistenza sanitaria ai minori tramite l'iscrizione al SSN, fermo restando il principio

convenuto espressamente nell'Accordo e cioè che « alle attività previste dallo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Pertanto nel ritenere auspicabile il rispetto di quanto sancito nelle norme pattizie convenute nell'Accordo, mi impegno a sollecitare la regione Lombardia per capire le motivazioni che stanno alla base delle determinazioni assunte e tutte le regioni per una puntuale applicazione dell'Accordo in esame.

ALLEGATO 4

5-00736 Binetti: Iniziative urgenti per facilitare l'accesso dei pazienti affetti da patologie di tipo neurodegenerativo alle cure compassionevoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ribadisce la volontà del Ministero di attuare, con tutti gli strumenti istituzionali a disposizione, la legge n. 57 approvata all'unanimità il 23 maggio 2013; peraltro proprio oggi siamo in attesa della consegna dei protocolli necessari per poter finalmente avviare la sperimentazione, da parte della Stamina Foundation.

Contemporaneamente, si intende avviare, anche prima della pausa estiva, l'Osservatorio sulle terapie avanzate, come risposta sia alle fondate richieste dei familiari dei malati – che ho incontrato insieme ad altri parlamentari il 23 luglio 2013 per poterne ascoltare le ragioni – che ai solleciti degli Onorevoli parlamentari.

Per quanto attiene alla possibilità di accedere alle cure compassionevoli, è doveroso ricordare che le disposizioni vigenti (decreto 8 maggio 2003, come modificato il 7 novembre 2003), consentono la somministrazione dei medicinali « ad uso compassionevole » solo in presenza di studi clinici almeno di fase seconda, necessari per formulare un favorevole giudizio sull'efficacia e la tollerabilità dei medicinali.

In ordine alla rete per le cure paliative, fornisco rassicurazioni nel senso che già l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante « Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore » definisce il malato come « la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita ». In tale ambito rientrano i malati di distrofia mu-

scolare progressiva come i pazienti affetti da altre patologie neurodegenerative, come indicato dall'Onorevole interrogante, nella fase terminale della malattia. Peraltro, così come previsto dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sottoscritta il 25 luglio 2012, recante « Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore », le reti regionali di cure palliative devono prevedere la presa in carico e l'assistenza dei suddetti pazienti assicurando prestazioni di qualità ed omogenee su tutto il territorio nazionale, con un percorso di cura personalizzato che risponda ai bisogni del paziente e del suo nucleo familiare. A ciò aggiungasi che l'articolo 5, comma 2 della medesima legge, prevede tra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore la figura del medico neurologo che potrà seguire con le competenze professionali adeguate i bisogni specifici dei pazienti affetti da distrofia muscolare progressiva.

Da ultimo, colgo l'occasione per comunicare che è stato avviato, in sede di Conferenza Stato-Regioni l'iter di adozione del Piano nazionale delle malattie rare; detto Piano include alcune tra le patologie citate nell'atto parlamentare in questione. Anticipo che tra le priorità, è inclusa la necessità di promuovere il trasferimento dei risultati delle ricerche dai luoghi di sperimentazione clinica a quelli dell'assistenza, semplificando le procedure e prevedendo il supporto ne-

cessario affinché in Italia aumentino le sperimentazioni cliniche di fase I (sia sul paziente che sui volontari sani). Nello stesso schema di Piano nazionale delle malattie rare è proposto, quale strumento di governo del sistema, l'istituzione di un Comitato Nazionale che veda la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (il Ministero della salute e gli altri Ministeri competenti, le Regioni, l'ALFA, l'ISS, Age-

nas e le Associazioni dei pazienti) con il compito di delineare le linee strategiche da attuare nei settori della diagnosi e dell'assistenza, della ricerca, della tutela e promozione sociale, della formazione, informazione e del sistema informativo, nonché di indicare le priorità di impiego delle risorse dedicate alle malattie rare curando anche le relative attività di monitoraggio.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimersi – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) – il decreto-legge n. 76, trasmesso questa mattina stessa dal Senato, e il cui esame da parte dell'Assemblea avrà inizio già la prossima settimana.

Tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione della Commissione, e dell'ampiezza del provvedimento in esame, avverte che si limiterà ad una illustrazione delle disposizioni che investono le competenze della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione analitica dell'intero disegno di legge.

Per quanto concerne innanzitutto le disposizioni in materia finanziaria, richiama i contenuti degli articoli 4 e 11.

L'articolo 4 reca, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno, disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lettera a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto.

Poiché il finanziamento degli interventi richiamati è posto, per la parte destinata al Mezzogiorno (complessivi 995 milioni di euro negli anni 2013-2016) a valere sulla quota di cofinanziamento nazionale dei

Fondi strutturali (di cui al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) destinata ai Programmi operativi nazionali 2007-2013 o al Piano di Azione Coesione, il comma 4 precisa che l'operatività delle suddette misure incentivanti decorre soltanto dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione.

In particolare, il comma 1 dispone, al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, che le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati (PON e POIN) devono avviare entro il 28 luglio 2013 (30 giorni dal 28 giugno 2013, data di pubblicazione del decreto-legge in esame) le necessarie procedure atte a modificare i pertinenti programmi, sulla base della vigente normativa europea.

Analogamente, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, il comma 2 dispone che, entro il medesimo termine del 28 luglio 2013, il Gruppo di Azione Coesione – istituito con il decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012 – provvede a determinare le rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure medesime.

Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda, in accordo con le Amministrazioni interessate, alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio medesima.

Il comma 4 prevede, infine, come già accennato, che l'operatività degli incentivi concernenti l'occupazione giovanile e la lotta alla povertà nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 12, lettera a) e articolo 3, comma 1 e 2) – in quanto finanziati con

la quota di cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali (di cui al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) destinata ai Programmi operativi nazionali 2007-2013 o al Piano di Azione Coesione – decorra dalla data di perfezionamento degli atti di riprogrammazione dei Programmi operativi dei fondi strutturali (ai sensi del comma 1) e del Piano di Azione Coesione (ai sensi del comma 2).

Pertanto, fino a quando le Amministrazioni titolari dei Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali comunitari o titolari degli interventi definiti nel Piano di Azione Coesione non provvederanno a ridefinire i Programmi operativi o a rimodulare – nell'ambito del Gruppo di Azione Coesione – gli interventi del Piano stesso, le risorse destinate dal presente decreto legge agli interventi per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno e per la lotta alla povertà nel Mezzogiorno non potranno essere utilizzate.

L'articolo 11, con riferimento ai commi 2, 3 e 4, prevede che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia, quantificando altresì in 4,1 milioni di euro per il periodo 2012-2014, la quota di detti utili riferibile ai redditi provenienti dai *bond* greci detenuti come investimento di portafoglio dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

La norma dispone che le predette quote vengano riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 11 in esame stabilisce che, in attuazione dell'Accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli

di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia.

La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio (cd. « HANFA holdings ») ai sensi dell'Accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, è individuata in 4,1 milioni di euro.

Il successivo comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che le predette quote siano riversate al bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate, in conto spesa, ad apposito capitolo del bilancio statale per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.

Pertanto, in sede di distribuzione degli utili che – ai sensi della normativa che regola i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia – quest'ultima versa annualmente al bilancio dello Stato, l'importo riconducibile alle retrocessione dei profitti derivanti dai titoli di Stato greci in questione sarà enucleato dall'importo complessivo riversato, posto che essi confluiscono necessariamente nel risultato d'esercizio dell'Istituto.

Il suddetto importo verrà indi riassegnato alla spesa, in modo da consentirne la destinazione agli impegni presi nell'accordo nei confronti della Grecia. Le norme descritte rispondono alla necessità di dare attuazione alle decisioni dell'Eurogruppo, predisponendo, a tal fine, un appropriato assetto normativo e contabile autorizzatorio per regolare la retrocessione degli utili da parte della Banca d'Italia e il successivo trasferimento alla Grecia entro il 1° luglio 2013.

Il comma 4 afferma che nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

La Relazione tecnica precisa che le disposizioni in commento non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di un mero giro con-

tabile con cui si provvede alla restituzione dei maggiori introiti che sono derivati alla Banca d'Italia in conseguenza della detenzione dei titoli greci.

Per quanto riguarda poi le disposizioni in materia di lavoro e sostegno all'occupazione, si soffermerà sull'articolo 2 – commi da 1 a 9, sull'articolo 5, sull'articolo 8 e sull'articolo 9.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 2 introducono disposizioni a regime in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini formativi e di orientamento, volte a fronteggiare (comma 1) la grave situazione occupazionale, che coinvolge in particolare i giovani.

In materia di apprendistato (commi 2 e 3), si prevede che entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni debba adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 167/2011.

In mancanza di adozione delle linee guida entro il termine previsto, la disciplina derogatoria si considera operativa fino al 31 dicembre 2015 (comma 3), e nel caso in cui tali linee guida non siano adottate, trovano direttamente applicazione le norme di deroga richiamate in precedenza, con riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante. In tali ipotesi (come precisato nel corso dell'esame al Senato), resta comunque salva la possibilità di una successiva diversa disciplina, da parte delle richiamate linee guida ovvero da parte delle singole regioni.

I commi da 5-*bis* a 7 riguardano invece i tirocini formativi e di orientamento.

Il comma 5-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone l'istituzione di un Fondo straordinario, limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo, denominato « Fondo mille giovani per la cultura », è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei

settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La finalità dell'istituzione del Fondo è individuata nel sostegno al settore dei beni culturali.

I criteri e le modalità per l'accesso al Fondo sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 6 prevede, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'erogazione dell'indennità di partecipazione prevista dall'Accordo del 24 gennaio 2013 ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo istituendo un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni in precedenza individuati. Tale fondo comunque opera per le ipotesi in cui si possa, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative delle amministrazioni interessate.

Le modalità attuative delle disposizioni richiamate sono adottate con uno specifico D.P.C.M., su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 7).

Gli interventi straordinari previsti dai precedenti commi, ai sensi del comma 8 sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

L'articolo 5, modificato al Senato, istituisce una struttura sperimentale di missione presso il ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, per l'at-

tuazione del programma « Garanzia per i giovani » (*Youth Guarantee*) e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in via sperimentale, in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Lo stesso articolo prevede altresì un finanziamento di 6 milioni per l'ISFOL per la proroga di specifici contratti di lavoro. Il comma in esame, quindi, ha lo scopo di tradurre in via normativa quanto messo in evidenza in sede europea. Al riguardo, ricordo che la Raccomandazione europea del Consiglio del 22 aprile 2013 al punto 2 ha invitato gli Stati membri ad identificare « un'autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il sistema di *garanzia per i giovani* e di coordinare la partnership a tutti i livelli e in tutti i settori ».

Il comma 2 definisce i compiti della struttura.

Ai sensi del successivo comma 3, la richiamata struttura è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca (come precisato nel corso dell'esame al Senato) aventi competenza nelle materie citate, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane, da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Inoltre, il comma 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dal funzionamento della struttura di missione, i quali sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari ad euro 20.000 (in luogo di 40.000) per il 2013 e ad

euro 70.000 (in luogo di 100.000) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 185/2008.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti i commi 4-ter e 4-quater.

In nuovo comma 4-bis destina 6 milioni per le attività poste in essere dall'ISFOL, sia con riferimento alle disposizioni dell'articolo in esame e di supporto alla «Garanzia per i giovani», nonché delle attività connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1, commi 2-6, della L. 92/2012. Tale importo è utilizzato per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della L. 388/2000, che consente che gli enti pubblici di ricerca – nell'esecuzione di programmi o di attività di assistenza tecnica finanziati da fondi comunitari – effettuino assunzioni o impieghino comunque personale a tempo determinato (per la durata dei medesimi).

L'articolo 8, comma 1, istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma di Garanzia per i Giovani (di cui al precedente articolo 5).

La Banca dati ha il compito di raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego (comma 2).

I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono disposizioni a favore dei disabili, in particolare disponendo un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014, nonché prescrivendo l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, al fine di

garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità.

Più precisamente, il comma 4-bis incrementa la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, stabilita dall'articolo 13, comma 4, della L. 68/1999, di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 4-ter aggiunge il comma 3-bis all'articolo 3 del decreto legislativo 216/2003 e prescrive ai datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, l'adozione di accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla L. 18/2009, per assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

Sul punto ricorda che il 4 luglio 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea, accogliendo uno specifico ricorso della Commissione europea nei confronti dell'Italia (causa C-312/11), ha dichiarato che l'Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.

Tale articolo, infatti, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili sul lavoro, prevede un vero e proprio obbligo a carico dei datori di lavoro di adottare i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. L'ordinamento italiano, al contrario, fonda l'effettività del diritto al lavoro dei disabili su un sistema di incentivi, agevolazioni e iniziative a carico dell'autorità pubbliche e si basa solo in minima parte su obblighi imposti ai datori di lavoro. Ad avviso della Corte, gli Stati membri devono stabilire un obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e

pratici in funzione delle esigenze delle situazioni concrete e non è sufficiente che gli Stati membri prevedano misure di incentivo e di sostegno.

Tenuto conto del fatto che il provvedimento non reca disposizione problematiche in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) esprime, anche a seguito del confronto avuto con i colleghi delle Commissioni di merito Finanze e Lavoro, alcune perplessità in ordine alle disposizioni in materia di lavoro e sostegno all'occupazione giovanile, laddove si prevede il limite a 29 anni per poter godere delle misure previste a favore dei giovani disoccupati. Osserva al riguardo che la generazione più in difficoltà dal punto di vista della mancanza di lavoro è proprio quella dei trentenni e riterrebbe quindi opportuno verificare la rispondenza di tali disposizioni con quanto previsto dalla normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento CE/800/2008.

Riterrebbe inoltre opportuno un approfondimento relativo alla effettiva destinazione dei fondi in favore dei giovani disoccupati previsti dal decreto-legge, anche in considerazione del fatto che spesso i Fondi europei destinati alla formazione finiscono per essere utilizzati per altre finalità, come ad esempio l'apertura di *call center*.

Paolo TANCREDI (PdL) condivide l'orientamento favorevole formulato dal Presidente sul provvedimento. Riterrebbe tuttavia opportuno inserire nel parere un richiamo al necessario coinvolgimento delle autonomie regionali con riferimento alle procedure in materia di riprogrammazione dei fondi strutturali. Osserva infatti che l'articolo 4 è assai invadente rispetto alle prerogative delle Regioni, alle quali sono concessi unicamente trenta giorni per adeguarsi agli atti di riprogrammazione.

Paola CARINELLI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sulla complessità del

provvedimento in discussione, il cui esame non può limitarsi ad una sola seduta. Chiede pertanto che il dibattito possa proseguire nella giornata di domani o di lunedì prossimo.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la richiesta avanzata dalla collega Carinelli.

Sandro GOZI (PD) si rimette alle valutazioni del Presidente in ordine ai tempi di esame del provvedimento. Per quanto concerne invece le considerazioni dell'onorevole Tancredi, condivide le preoccupazioni manifestate ma ritiene nel contempo necessario dare alle Regioni un segnale forte della attuale situazione di urgenza. Occorre tenere conto che, grazie ad una difficile negoziazione del Governo, si aprono adesso margini di riprogrammazione dei Fondi strutturali che non erano affatto scontati, e il Paese non può rischiare di perdere questa occasione. Ritiene in ogni caso che si possa evidenziare nel parere, accanto alle esigenze di coinvolgimento delle autonomie regionali, anche la necessità di procedere con urgenza.

Paolo TANCREDI (PdL) condivide, nel merito, la necessità di imprimere una accelerazione e di insistere sulla urgenza, pur ritenendo opportuno richiamare la necessità di un maggior coinvolgimento delle istituzioni interessate.

Adriana GALGANO (SCpI) condivide l'esigenza di prolungare di un giorno il dibattito in Commissione sul provvedimento, e sottolinea a sua volta l'importanza di dare un segnale ed un impulso alle Regioni. Evidenzia quindi l'importanza del provvedimento e auspica che in materia di lavoro la Commissione possa, sin dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, intervenire in fase ascendente con l'esame della Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM (2013) 449).

Marina BERLINGHIERI (PD) condivide la necessità di intervenire con urgenza, sottolineata dai colleghi, e ritiene che l'Italia non si possa più permettere di perdere tempo. Valuta a sua volta importante lavorare, in fase ascendente, sui temi della formazione professionale e dei tirocini di alta qualità.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sottolinea la necessità di distinguere le competenze della XIV Commissione da quelle delle Commissioni Finanze e Lavoro, presso le quali potranno essere approfonditi i profili di merito del provvedimento.

Ritiene a sua volta che il tema della regolamentazione della programmazione dei Fondi europei sia una questione da affrontare con assoluta urgenza. Occorre, come rilevato dal Ministro Trigilia nell'audizione del 12 giugno scorso, prevedere che ci sia una cabina di regia che possa controllare la programmazione e l'effettiva utilizzazione dei fondi, anche intervenendo con poteri sostitutivi laddove necessario. Il decreto-legge in esame interviene nell'emergenza, con misure di urgenza, che non debbono creare precedente, e ritiene utile politicamente, in questa fase, che vi sia da parte del Governo un messaggio di stimolo.

Con riferimento alla segnalazione della collega Colonnese sull'età massima prevista per beneficiare delle misure recate dal provvedimento, osserva che il richiamato Regolamento non indica limiti di età, che sono quindi una scelta discrezionale consentita ai singoli Stati.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) insiste sulla necessità di dedicare adeguato approfondimento al provvedimento in esame, soprattutto per una Commissione, come la XIV, che si candida ad essere protagonista nella valutazione della legislazione nazionale rispetto all'impianto europeo. Il decreto-legge in discussione si configura a suo avviso con una sanatoria di fatto, e occorre comprenderne l'impatto, valutando l'entità dei fondi stanziati e il loro effettivo impiego.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) precisa che il provvedimento in esame non reca profili critici in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa dell'Unione europea, anche perché il decreto-legge non fa che recepire un accordo assunto a livello europeo. Molto ci sarebbe invece da discutere, a suo avviso, sui contenuti: il problema principale deriva dal fatto che la programmazione che il Patto di stabilità bloccava, si fa ripartire diminuendo la quota di cofinanziamento nazionale. Ciò significa che si stanno sottraendo notevoli risorse proprio a quelle regioni, meridionali, che hanno ritardi nello sviluppo.

Un'ulteriore questione è quella dell'accelerazione della spesa, rispetto alla quale occorre chiedersi come si interverrà di fatto. Il suo timore è che si procederà definendo come programmi volti a ridurre i ritardi di sviluppo opere in realtà già in cantiere, aventi carattere ordinario e, che non faranno che mantenere lo sviluppo ai livelli attuali, con risultati assai scarsi. Ritiene in proposito che occorrerebbe prevedere la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di relazioni periodiche recanti una valutazione dell'efficacia e del valore aggiunto della spesa cofinanziata dai fondi strutturali.

Annalisa PANNARALE (SEL) interviene sul metodo di lavoro adottato, sottolineando l'importanza e l'opportunità di un approfondimento del provvedimento in esame. Ringrazia quindi il Presidente per la relazione svolta ma chiede che l'espressione del parere possa essere posticipata ad una prossima seduta affinché a tutti i deputati sia concesso il tempo per una più compiuta valutazione.

Paolo TANCREDI (PdL) si associa alle valutazioni del Presidente circa l'approvazione sin dalla seduta odierna della proposta di parere, pur condividendo nel merito molte delle osservazioni formulate. Ribadisce l'opportunità di richiamare nel parere le competenze delle Regioni, sottolineando nel contempo che le misure di cui all'articolo 4, volte ad accelerare le

procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, costituiscono una deroga rispetto alle procedure ordinarie di programmazione, come rilevato dal Presidente.

Alessia Maria MOSCA (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Buttiglione circa la necessità di una valutazione in ordine all'efficacia effettiva delle misure proposte. Pur essendo favorevole in linea di principio all'approfondimento di tutte le questioni sottoposte alla Commissione, ritiene tuttavia che tali esigenze non debbano essere fatte valere per sole motivazioni di opposizione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) intende dissentire dalle opinioni dell'onorevole Buttiglione, in quanto ritiene che i fondi per le aree sottosviluppate siano di fatto fondi strutturali ad esclusivo vantaggio delle regioni meridionali. Rileva infatti che nel nord d'Italia gli enti locali sono sottoposti a criteri molto rigidi e che, anche in questo caso, si impedisce di fatto lo sviluppo e la creazione di ricchezza. Osserva peraltro come a suo avviso già esistano rendicontazioni sull'effettivo impiego dei fondi nelle aree sottosviluppate.

Paola CARINELLI (M5S) sottolinea come non vi sia alcun intento ostruzionistico, da parte del suo gruppo, nella richiesta di rinviare l'espressione del parere ad una successiva seduta, ma solo la volontà di una valutazione adeguata dei contenuti e delle implicazioni del decreto-legge, anche tenuto conto dell'intensità dell'attività parlamentare delle ultime giornate. Ricorda inoltre che la seduta odierna è stata convocata nel pomeriggio di ieri e che il testo del provvedimento in esame e la relativa documentazione sono pervenuti solo nella mattinata odierna. Ritiene pertanto che non sia giustificata la conclusione affrettata dell'esame del provvedimento, a meno che non sia motivata da esigenze personali.

Antonino MOSCATT (PD) auspica, con riferimento a quanto detto dall'onorevole

Prataviera, che la XIV Commissione si faccia carico, con un atteggiamento di solidarietà complessiva, di immaginare l'Italia come un Paese unico, non contrapponendo Nord e Sud. Osserva inoltre come sia impossibile immaginare che in una o due giornate la Commissione possa svolgere verifiche su modalità, quantità e effetti delle risorse impegnate e spese; più utile appare l'osservazione avanzata dall'onorevole Buttiglione sulla previsione di una cabina di regia che possa svolgere funzioni di controllo.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) sottolinea nuovamente che anche il settentrione è afflitto dai problemi della disoccupazione e che le aree meridionali – come la Sicilia, sottratta al Patto di stabilità – assorbono di fatto anche le risorse che potrebbero essere destinate altrove.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) pur stigmatizzando a sua volta l'eccessiva contrazione dei tempi di esame in Commissione, deve tuttavia rilevare come non si dovesse certo aspettare la stampa del provvedimento da parte della tipografia della Camera per conoscerne i contenuti, visto il rilievo che le misure – peraltro già all'esame del Senato – hanno avuto negli scorsi giorni su tutti i quotidiani.

Osserva quindi come sia vero che le regioni meridionali incontrano gli stessi problemi connessi al patto di stabilità che quelle settentrionali, ma occorre ricordare che le regioni meridionali affrontano il problema rinunciando a parte delle loro risorse.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, intende richiamare l'attenzione dei colleghi – con riferimento ai rilievi mossi in ordine ai tempi di esame dei provvedimenti in Commissione – sul recente esame, in Commissione, delle leggi europee, che si è articolato in numerose sedute nelle quali, tuttavia, gli interventi dell'opposizione – che pure aveva denunciato una eccessiva contrazione dell'esame – sono stati limitatissimi.

Paola CARINELLI (M5S) ricorda che in quella occasione non vi è stata alcuna possibilità di apportare emendamenti al testo, vanificando quindi il ruolo e il dibattito della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, sottolinea come occorra distinguere tra le valutazioni in merito alla opportunità di approvare rapidamente un provvedimento – che attengono alla politica e alla responsabilità della maggioranza – dai tempi concessi per il dibattito. Ritiene in ogni caso inaccettabile sostenere che l'organizzazione dei lavori della Commissione sia dettata da motivazioni personali dei parlamentari che ne fanno parte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) che reca in premessa alcune delle valutazioni emerse nel corso del dibattito, con specifico riferimento alle misure di cui all'articolo 4 in materia di Fondi strutturali.

Vega COLONNESE (M5S) ribadisce che la volontà del M5S era quella di un approfondimento e richiama il dialogo costruttivo che ha sinora improntato i lavori della XIV Commissione, come peraltro dimostrato dall'atteggiamento assunto dal suo gruppo nel corso dell'esame dei disegni di legge europei. È quindi con rammarico che preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, motivata dall'impossibilità di una adeguata valutazione dei contenuti del provvedimento.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) avrebbe a sua volta ritenuto opportuno posticipare di un giorno l'approvazione del parere; preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Annalisa PANNARALE (SEL) ritiene che ogni richiesta di approfondimento debba sempre essere accolta, senza considerazioni paternalistiche, soprattutto da parte di chi ha maggiore esperienza e ha quindi il dovere di mettere tutti nelle condizioni di lavorare adeguatamente. Poiché il Presidente non ha accolto la richiesta di un prolungamento dell'esame del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), in ragione del mancato posticipo nell'espressione del parere, come anche per motivi che riguardano i contenuti del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge C. 1458 Governo « decreto-legge 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti »;

sottolineato che le misure di cui all'articolo 4, volte ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, costituiscono una deroga rispetto alle procedure ordinarie di programmazione e, in particolare, alle competenze delle regioni, che risulta giustificata solo nella misura in cui è volta a

prevenire la mancata corresponsione all'Italia di stanziamenti non effettivamente utilizzati, in applicazione della regola del disimpegno;

rilevata, pertanto, l'esigenza che nella programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 sia assicurato il pieno rispetto delle competenze delle regioni, pur stabilendo meccanismi sostitutivi in caso di mancato utilizzo delle risorse destinate all'Italia e prevedendo la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di relazioni periodiche recanti una valutazione dell'efficacia e del valore aggiunto della spesa cofinanziata dai medesimi fondi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	169
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	169

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Florian KRONBICHLER, indi del presidente eletto Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.20.

Florian KRONBICHLER, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Avverte altresì che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

Florian KRONBICHLER, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	25
Maggioranza assoluta dei voti	13

Hanno riportato voti:

Renato Balduzzi	18
Manuela Serra	6
Schede bianche	1

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Balduzzi, Cancelleri, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dell'Orco, Kronbichler, Lodolini, Martelli, Mognato, Plangger, Rabbino, Simoni e Valiante.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Borioli, Cantini, Cotti, Dalla Zuanna, Del Barba, Orrù, Pepe, Pezzopane, Pizzetti, Ranucci, Ruta e Serra.

Proclama eletto Presidente il deputato Renato Balduzzi.

Renato BALDUZZI, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto a tutti i componenti la Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Renato BALDUZZI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Chiusa la votazione, comunica che la Commissione non è in numero legale.

Apprezza le circostanze, avverte che informerà i Presidenti della Camere. La Commissione sarà convocata in altra seduta per procedere all'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	170
---	-----

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Giovanni MONCHIERO.

La seduta comincia alle 8.15.

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Il presidente provvisorio, onorevole MONCHIERO, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle 8.20, riprende alle 8.40.

Il presidente provvisorio, onorevole MONCHIERO, prende atto che la Commissione non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta, avvertendo che i Presidenti delle Camere, ai quali è rimessa la decisione in merito, provvederanno a una nuova convocazione della Commissione.

La seduta termina alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del viceministro dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	171

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sarà inoltre attivata la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del viceministro dello sviluppo economico. *(Svolgimento e rinvio).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio CATRICALÀ, *viceministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), del senatore Maurizio ROSSI (SCpI) e del deputato Mario MARAZZITI (SCpI), Roberto FICO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	172
---	-----

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Mario Michele GIARRUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il senatore Mario Michele GIARRUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari la deputata Giulia Grillo e il senatore Sergio Puglia, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Il senatore Mario Michele GIARRUSSO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario	173
--	-----

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio senatore Marco SCIBONA.

La seduta comincia alle 14.45.

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Il senatore Marco SCIBONA, *presidente provvisorio*, ricorda che il Comitato è convocato per costituire l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio il deputato Lara Ricciatti, più giovane per età tra i presenti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il senatore Marco SCIBONA, *presidente provvisorio*, constata che il Comitato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario	174
--	-----

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Ugo SPOSETTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Il senatore Ugo SPOSETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario la senatrice Laura Bi-

gnami, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Il senatore Ugo SPOSETTI, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Appreziate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario 175

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Manuela GRANAIOLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Manuela GRANAIOLA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Silvia Giordano e Giris Giorgio Sorial, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Manuela GRANAIOLA, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 14.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 – Approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18)	20
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere</i>)	36

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere</i>)	38
ERRATA CORRIGE	33

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti segnalati</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63

INTERROGAZIONI:

5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura onoraria	51
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza	51
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento al tribunale di Lucera	52
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	68
AVVERTENZA	52

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST-2015, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	70
---	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-00382 Duranti: Sul futuro del Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici ed optoelettronici (Polmanteo) di Roma	71
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-00717 Artini: Sui criteri di selezione del personale docente della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile (CivilScuolaDife)	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	76
5-00773 Duranti: Sul programma Forza NEC (<i>Network Enabled Capability</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013. Audizione del professor Michele Nones, direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
--	----

Audizione del dottor Gianandrea Gaiani, direttore della rivista <i>Analisi Difesa (Svolgimento e conclusione)</i>	73
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	80
VI Finanze	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezone e C. 1339 Migliore	82
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00801 Mannino: Sull'attività del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	91
5-00802 Grimoldi: Sui lavori di arginatura del fiume Lambro	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93
5-00803 Latronico: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.	
5-00804 Zan: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle.	
5-00805 Borghi: Sugli standard di sicurezza ambientale nel prelievo e nel trasporto di materiale radioattivo del centro Enea di Trisaia di Rotondella all'aeroporto militare di Gioia del Colle	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	96
INTERROGAZIONI:	
5-00098 Maestri: Sul programma di interventi e di risorse volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico in Emilia	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	98
5-00542 Palmieri: Sulle linee guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
5-00672 Realacci: Sulla rimozione e messa in sicurezza della Costa Concordia	87
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	103
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	88
DL. 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
ERRATA CORRIGE	90
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
RISOLUZIONI:	
7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione (<i>Seguito della discussione e approvazione di un nuovo testo n. 8-00007</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	118
INTERROGAZIONI:	
5-00242 Bruno Bossio: Contrarietà del comune di Montalto Uffugo al progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto ferroviario Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello	113
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-00256 Maestri: Raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) e potenziamento del nodo ferroviario Parma-Verona ai fini del completamento del corridoio intermodale Tirreno-Brennero	113
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-00297 Da Villa: Mancata emanazione del piano regolatore portuale da parte dell'Autorità portuale di Venezia e gravi conseguenze per la laguna derivanti dalla mancata applicazione del divieto di transito delle grandi navi	114
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-00477 Bergamini: Necessità di un potenziamento del trasporto ferroviario locale, con particolare riguardo alle tratte al servizio della regione Toscana	114
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-00593 Piras: Ipotesi di soppressione del collegamento marittimo Olbia-Genova	114
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (CULMV) Paride Batini – Porto di Genova, della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP) – Savona, della Compagnia Portuale di Civitavecchia (CPC) e della Nuova Compagnia dei Lavoratori Portuali (NCLP) di Venezia, sulla disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 17 della legge n. 84 del 1994)	115
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali. C. 730 Velo ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
AVVERTENZA	115
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia (<i>Esame e rinvio</i>)	143

XII Affari sociali**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00733 Lorefice: Iniziative in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-00734 Lenzi: Iniziative per erogare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero e che si trovano temporaneamente in Italia	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-00735 Piazzoni: Adozione di misure volte a garantire il diritto alla salute dei minori presenti sul territorio italiano in condizioni di irregolarità	147
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-00736 Binetti: Iniziative urgenti per facilitare l'accesso dei pazienti affetti da patologie di tipo neurodegenerativo alle cure compassionevoli	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	157

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. C. 1458 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Elezione del presidente	169
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	169

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	170
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del viceministro dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	171

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	172
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario	173
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario 174

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario 175

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .	»	IV
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	»	V
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	VI

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, Giovedì 1° agosto 2013. – *Presidenza del presidente provvisorio Andrea RIGONI, indi del presidente eletto Sandro GOZI.*

La seduta comincia alle 8.

Andrea RIGONI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari. Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Ricorda che possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Elezione del Presidente.

Andrea RIGONI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti:	12
Votanti:	12
Maggioranza assoluta dei voti	7

Hanno riportato voti:

deputato Sandro GOZI ..	9
senatore Maurizio SANTANGELO .	3

Proclama eletto presidente il deputato Sandro GOZI

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandro Bratti, Lorenzo Cesa, Manlio Di Stefano, Sandro Gozi, Michele Nicoletti, Andrea Rigoni.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Teresa Bertuzzi, Nunzia Catalfo, Vannino Chiti, Paolo Corsini, Adele Gambaro, Maurizio Santangelo.

Sandro GOZI, *presidente*, apprezza le circostanze, in particolare l'assenza di tutti i parlamentari del Gruppo del Popolo della Libertà, ritiene, con il consenso dei presenti, di rinviare ad altra seduta l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 8.20.

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per il Trattato del Nord Atlantico**

*Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza
del presidente provvisorio Maurizio MI-
GLIAVACCA, indi del presidente Federica
MOGHERINI.*

La seduta comincia alle 8.15.

Elezione del Presidente.

La Delegazione procede alla votazione
per l'elezione del Presidente.

Risulta eletto Presidente il deputato
Federica MOGHERINI (PD).

Su proposta della Presidente, apprez-
zate le circostanze, la votazione per l'ele-
zione del membro supplente nella Com-
missione permanente è rinviata ad altra
seduta.

La seduta termina alle 8.45.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Cristina DE PIETRO.

La seduta comincia alle 14.45.

Cristina DE PIETRO, *presidente*, constatata la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, avverte che i Presidenti delle Camere provvederanno alla nuova convocazione.

La seduta termina alle 14.50.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Roma, Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente provvisorio Luis Alberto ORELLANA.

La seduta comincia alle 15.20.

Luis Alberto ORELLANA, *presidente*, constata la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, avverte che i Presidenti delle Camere provvederanno alla nuova convocazione.

La seduta termina alle 15.25.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,20



17SMC0000670